

RACCOLTA DELLE MEMORIE
DELLE AUDIZIONI
SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 548 E 630 IN MATERIA DI
MAGISTRATURA ONORARIA

GENNAIO 2014

INDICE

CO.GI.TA. - (Confederazione generale italiana Magistrati onorari di tribunale)	3
ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA - Magistrati Onorari Uniti	6
FEDER.M.O.T. Federazione Magistrati Onorari di Tribunale	9
FEDERMOT - Allegato	17
UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE	27
CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE (C.G.d.P)	29
COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA E ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA	37
UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI	45
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE	50
UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE	53
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI (Dott. DE IORIO)	54
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI	57
ASSOCIAZIONI MAGISTRATI ONORARI DISTRETTO DI SALERNO	60
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI (AVV.MANGANIELLO)	65
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE	86
UNITA' DEMOCRATICA GIUDICI DI PACE	90
Relazione	90
Ipotesi di riforma della magistratura di pace ed onoraria	93
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI	124
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE	130
ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA	139

CO.GI.TA. - (Confederazione generale italiana Magistrati onorari di tribunale)

**Incontro sulla Magistratura Onoraria,
promosso dall'On.le Nitto Francesco Palma
Presidente della Commissione Giustizia del Senato
Roma 23.1.2014**

* * * *

Quale Presidente della Co.G.ITA., Associazione fondata nell'anno 2001, vengo a rappresentare la nostra opinione sul tema della riforma della Magistratura Onoraria di Tribunale (MOT).

La cogenza della questione è stata, in maniera essenziale ma compiuta, espressa dal rappresentante di precedente Governo, On. Luigi Vitali, quale relatore nella discussione del Disegno di Legge "Conversione in legge del Decreto Legge 30 maggio 2008 n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della Magistratura Onoraria (A.C. 1212-A) tenutasi il 24 giugno 2008; infatti dichiarava: *"La tematica della Magistratura Onoraria è estremamente delicata e necessita di un immediato intervento da parte del Governo volto a scongiurare il perpetuarsi della condizione di precariato intellettuale nella quale si trovano i Magistrati appartenenti a tale categoria. La Magistratura Onoraria nel nostro Paese non ha più un ruolo complementare e occasionale in rapporto all'amministrazione della Giustizia, ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale.*

Oggi ci troviamo davanti a diverse categorie di Giudici Onorari, con diverse retribuzioni e con diverse durate di rapporto di lavoro, tutti improntati all'assoluta precarietà che molte volte non corrisponde alla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità. La Magistratura Onoraria, se opportunamente inquadrata potrebbe costituire l'anello che avvicina la giustizia ai cittadini, assicurando la celerità del servizio in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Occorre una stabilizzazione che comporti nuove modalità di accesso e di retribuzione, nonché una normativa di natura anche previdenziale.

Non si può non tenere conto che i Giudici Onorari sono ormai diventati una colonna portante ed indispensabile della quale la giustizia italiana non potrebbe più fare a meno: costoro si trovano da molto tempo in una situazione di ingiustificabile precarietà". Parole che non si può non condividere.

Qualcosa può però aggiungersi sulla condizione della Magistratura Onoraria di Tribunale, GOT e VPO e sulle ipotesi di una riforma voluta dal legislatore (cfr. art. 245, D.L.vo n. 51/98).

Alla riforma dello status giuridico della Magistratura onoraria di Tribunale (MOT), che si compone dei Giudici onorari di Tribunale (GOT) e dei Vice-procuratori onorari (VPO), infatti, dovrebbe teoricamente provvedersi entro il 31 dicembre 2014, e la stessa riguarda proprio i GOT ed i VPO, e non ogni categoria di Magistrati Onorari. Nessun dubbio sull'opportunità che lo status, almeno giuridico se non pure economico, di tutti i Magistrati onorari italiani debba essere tendenzialmente uniforme. La ripetuta confusione tra le necessità dei MOT e dei Giudici di Pace, che sono categorie diverse ed hanno esigenze ed aspettative diverse (cfr. l'articolo del cons. Di Marzio, già componente dell'Ufficio Legislativo Ministero Giustizia, in *Diritto e giustizia* n. 3/2005) può essere di ostacolo alla migliore regolamentazione della materia.

Un primo problema è che oltre mille dei MOT più esperti e perciò di provata capacità ed affidabilità, se non si fa nulla prima, decadranno alla fine dell'anno 2014. Le precedenti amministrazioni ben conoscevano il problema ed hanno sempre mostrato di comprendere l'importanza della categoria ma, in definitiva, si sono limitate a prorogare più volte con atti aventi forza di legge, nell'ultima occasione per un anno, i termini di decadenza dei MOT più esperti.

E' certo giunto il tempo di mettere mano ad una riforma organica, anche perché lo richiede l'art. 245 del D.L.vo n. 51 del 1998. Molte le ipotesi formulate, alcune più realistiche altre meno, succedutesi nel tempo.

1) PASSAGGIO alla MAGISTRATURA TOGATA.

E' possibile l'assorbimento dei MOT nei ruoli della magistratura togata. Non vi sono ostacoli di costituzionalità, lo si è già fatto tre volte nella storia repubblicana (due volte negli anni '70). In questa direzione si muoveva il disegno di legge presentato dall'allora on.le Siniscalchi, in una recente legislatura. In ogni caso è difficile ipotizzare che potrebbero essere assorbiti tutti i MOT, l'organico della magistratura aumenterebbe del 50%. La spesa sarebbe molto elevata.

2) MAGISTRATURA di COMPLEMENTO.

E' la riforma ipotizzata dall'on.le Vitali, già sottosegretario alla Giustizia nell'anno 2005. Questo progetto è stato ora ripreso ed aggiornato dall'on.le Scilipoti. Si creerebbe una sorta di magistratura togata di seconda fascia, in cui sarebbero assorbiti i MOT più meritevoli, con agevolazione nel passaggio alla magistratura di prima fascia. L'idea è certo apprezzabile, anche se comporterebbe un onere economico non irrilevante e quel progetto rivela comunque alcune imperfezioni. Ad esempio, prevede di fissare il limite d'età per i MOT a quarantacinque anni, il che comporterebbe dover rinunciare ai più esperti, quelli che hanno dato prova di poter assicurare il miglior contributo all'amministrazione della giustizia. Si tratta pertanto di una norma da emendare.

3) RINNOVABILITA' SENZA LIMITI DELL' INCARICO.

Si tratterebbe di una riforma a costo zero, che ricalcherebbe la disciplina già in vigore per i Giudici tributari. Sarebbe certo un passo avanti, anche se ancora non risolverebbe alcuni dei problemi derivanti dall' incerto stato giuridico dei MOT.

4) ASSORBIMENTO QUALI AUSILIARI DEL GIUDICE.

Si è pure ipotizzato di far confluire un numero elevato di MOT (GOT e VPO), oltre duemila, nell' istituendo ruolo degli ausiliari del Giudice. Questa opzione presenta il pregio di assicurare un valido supporto alla magistratura togata, che potrebbe immediatamente avvalersi della collaborazione di professionisti che sono già esperti nella ricerca giuridica ed hanno pure maturato una significativa esperienza nell' esercizio della giurisdizione. La soluzione potrebbe non soddisfare le preferenze di quei GOT e VPO che aspirano a continuare nell' esercizio delle funzioni professionali in cui si sono formati per diversi anni e, naturalmente, comporta oneri economici significativi.

5) ISTITUZIONE del RUOLO PERMANENTE dei MOT.

All' esito di un tavolo tecnico promosso dal Vice-capo del DAGL (l' Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio) cons. Umberto De Augustinis nel 2004, con la partecipazione di un esponente dell' Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, è nata l' ipotesi di istituire un *ruolo permanente* in cui far confluire i GOT ed i VPO più meritevoli, con possibilità di rinnovo senza limiti del mandato, garantendosi la possibilità: della nomina di nuovi GOT e VPO, e del loro accesso al ruolo permanente. E' stato fatto uno studio dall' Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, su impulso dell' allora Sottosegretario On.le Pasquale Giuliano, che ha elaborato un progetto di riforma organica dello status dei MOT che comporterebbe un onere di spesa molto limitato. Il progetto è stato esaminato ed apprezzato dall' Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, che quindi già lo conosce. Questa potrebbe essere la strada preferibile da percorrere se i fondi disponibili sono pochi, perché assicura comunque una definizione normativa dello status dei MOT, e quindi ottempera l' obbligo di cui al D.L.vo 51/98, con oneri di spesa comunque molto limitati.

Non si può non essere grati per l' attenzione ricevuta, e si auspica che questa possa proseguire e produrre ulteriori occasioni di confronto, fino a condurre ad una riforma equa e condivisa della Magistratura Onoraria di Tribunale.

Appare comunque evidente che, nel momento attuale, potrebbe anche risultare utile prorogare nell' esercizio delle funzioni i MOT più esperti per almeno due anni. Alla stessa data è necessario prorogare anche il termine per provvedere alla riforma organica della Magistratura Onoraria di Tribunale di cui all' art. 245, D.L.vo n. 51 del 1998, anch' esso sinora fissato, a seguito di ripetute proroghe, al 31.12.2014. In due anni ci sarebbe il tempo per provvedere ad una riforma della Magistratura onoraria meditata e condivisa.

Si consente alla pubblicazione sulla pagina web della Commissione delle presenti riflessioni.

Nell' impossibilità di prendere parte alla convocata riunione del 23.1.2014 per inderogabili esigenze d' ufficio (udienza non differibile), si rimane a disposizione per poter offrire ogni possibile collaborazione ritenuta utile.

Ancora grazie.

**ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA -
Magistrati Onorari Uniti**

Egregio Presidente Commissione Giustizia

Sen. Dott. Nitto Francesco Palma

Roma, 20 gennaio 2014.

Senato della Repubblica

Roma

Oggetto: disegni di legge n. 548 "Caliendo" e n. 630 "Scilipoti".

Il disegno di legge n. 548 "Caliendo" di riforma della magistratura onoraria perpetua in forma riveduta e corretta le attuali norme riguardanti i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari della Repubblica prefigurate per l'esercizio sporadico delle funzioni giudiziarie, per uno svolgimento di mera supplenza, invece il sistema che si presenta quotidianamente negli uffici giudiziari è completamente diverso, la giustizia, e non solo quella ex pretorile, è oggi amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale) i quali con il loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze, l'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti (con una media personale di 3-4 udienze settimanali), identica situazione, se non peggiore è quella dei giudici onorari di tribunale sia in campo civile sia in campo penale, i quali permettono la definizioni di innumerevoli procedimenti.

Il magistrato onorario da supplente è divenuto "giudice quotidianamente operante" con il "lauto" gettone di presenza di € 98,00 per udienza, compenso

assolutamente offensivo della sua professionalità, compenso corrisposto soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte, senza alcun riferimento alle ore lavorative per lo studio dei processi, delle cause (in media 30 – 50) e per la redazione delle sentenze, lavoro svolto senza le garanzie costituzionali della previdenza ed assistenza.

I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono figure importanti per garantire la funzionalità del sistema giudiziario tanto è vero che l'esercizio delle funzioni da parte dei magistrati onorari in scadenza viene prorogato ogni anno dal 2003.

Il disegno di legge “Scilipoti” è molto simile alle linee programmatiche auspiccate da sempre, da tutte le sigle della Magistratura Onoraria e dalle migliaia di Magistrati Onorari Italiani e consente di dare risposte alle esigenze di funzionalità del sistema giudiziario, permettendo un più veloce funzionamento della “macchina della giustizia”, ridando fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia restando spesso delusi e frustrati nelle loro aspettative

L'istituzione di un ruolo definito della magistratura di complemento addetta agli uffici del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica, è l'unico modo per non disperdere le energie dei vice procuratori onorari della Repubblica e dei giudici onorari di tribunale in servizio da tanto tempo (alcuni anche da 27 anni), energie tanto essenziali per assicurare il buon funzionamento della giustizia, è la via migliore per non buttare al vento le professionalità acquisite nello svolgimento di tali funzioni.

Per questo motivo, però, la proposta di legge “Scilipoti” deve essere emendata prevedendo che possano far parte del ruolo di complemento i giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari della Repubblica in servizio da almeno dodici o quindici anni, abrogando la lett. b) dell'art. 2, la quale prevede la “norma capestro” del limite di quarantacinque anni per l'ingresso nel ruolo.

Per la partecipazione ai concorsi della Magistratura ordinaria non è previsto alcun limite d'età, non si comprende perché per l'accesso alla Magistratura di complemento dovrebbe essere invece imposto un limite, che tra l'altro è stato abrogato per la partecipazione a tutti i concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione e che comporterebbe l'esclusione della maggior parte delle persone fisiche più rodute dall'accesso al nuovo ruolo.

Suggeriamo di specificare che i Magistrati di complemento eserciteranno tutte le funzioni e le attribuzioni dei giudici di tribunale monocratico e dei sostituti Procuratori della Repubblica.

Per la copertura delle spese, non prevista chiaramente nel suddetto d.l., proponiamo di effettuarla con proventi dei beni confiscati e alienati alla

criminalità organizzata e con la cancellazione nel bilancio del Ministero della Giustizia della voce riguardante le indennità ai giudici onorari e ai vice procuratori onorari della Repubblica.

Cordiali saluti.

Il Presidente.
(Dott. Giuseppe FINAMORE)

Il Segretario generale.
(Dott.ssa Isabella DE ASMUNDIS)

FEDER.M.O.T. Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

Roma, 21 gennaio 2014

Alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica

Oggetto: Audizione della Federmot del 23 gennaio 2014. Relazione scritta relativa ai disegni di legge **S.548** e **S.630**.

La Federmot, che con quasi duemila iscritti costituisce la principale associazione dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale, si pregia di sottoporre al vaglio del Signor Presidente e dei Signori Senatori che compongono codesta Onorevole Commissione le seguenti valutazioni relative ai disegni in oggetto.

S. 548 d'iniziativa dei Senatori Caliendo più altri.

La Federmot, pur manifestando il massimo apprezzamento per lo sforzo compiuto dai proponenti, non può esprimere il proprio consenso verso la predetta proposta, ma manifesta, piuttosto, vivo disappunto per la scelta sottesa al predetto articolato di reiterare un modello di magistratura onoraria e di pace improntato alla più rigida e spesso ingiustificata precarietà, in evidente e insanabile contrarietà rispetto ai principi formulati dal Legislatore costituente¹ e dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa² in materia di indipendenza e inamovibilità di chi concorre all'esercizio della giurisdizione e ai principi del diritto dell'Unione europea

posti a tutela dei lavoratori a termine alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.³

Dall'impianto del disegno di legge si deduce una sottesa concezione del magistrato onorario quale soggetto titolare di soli obblighi e non anche di guarentigie o, tanto meno, di diritti corrispettivi; non un servitore dello Stato, dunque, da tutelare e da collocare in una posizione di indipendenza e terzietà sostanziale, ma un lavoratore precario da sfruttare senza riserve e al di fuori di un organico piano di rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della funzione giurisdizionale.

Si prevedono, rispetto alla normativa vigente, nuovi profili di incompatibilità sia rispetto alle modalità di esercizio della professione forense, estesi anche ai prossimi congiunti, sia rispetto alla titolarità di altri rapporti lavorativi subordinati, pubblici o privati, a fronte di una invarianza di spesa che non consente alcun riconoscimento economico, previdenziale o assicurativo, neppure nei più eclatanti casi di malattia, gravidanza o infortunio sul lavoro.

Non si riconosce, inoltre, a tali magistrati onorari, la professionalità acquisita nel tempo attraverso i percorsi formativi obbligatori e l'esercizio della funzione giudiziaria, essendo escluso qualsiasi accesso riservato alla magistratura ordinaria, ad altre magistrature, alla dirigenza pubblica o ad altre carriere non dirigenziali del pubblico impiego, ipotesi quest'ultima prevista, invece, per altre categorie di lavoratori temporanei.

Alcuni sporadici elementi migliorativi dell'attuale inquadramento normativo emergono dalla lettura della proposta, ma la loro rilevanza è trascurabile rispetto all'impianto complessivo del disegno di legge.

Nel dettaglio, seguendo l'ordine dell'articolato, si rileva quanto segue:

Artt. 2, comma 1, e 6, comma 4

Si introduce l'obbligo di cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario dall'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.

Tali nuove limitazioni non sono compensate da alcun adeguamento retributivo o da alcuna previsione relativamente alla reiterabilità dei mandati temporanei sino all'età pensionabile.

L'incompatibilità, incomprensibilmente, riguarda anche i dipendenti pubblici, ai quali sarebbe agevole applicare, in sostituzione del divieto suddetto, istituti già esistenti quali il comando, il distacco presso l'ufficio giudiziario o il collocamento fuori ruolo, regolando i conseguenti diritti retributivi, con esclusione della doppia retribuzione, secondo i principi già affermati nel testo unico di cui al Decreto legislativo 165/2001.

Art. 2, comma 2

I titoli preferenziali di accesso non sono posti in ordine gerarchico.

Non è chiaro come, sulla base di così vaghi criteri preferenziali, i consigli giudiziari dovrebbero pervenire a una imparziale scelta dei soggetti da proporre per l'ammissione al tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 5.

Tale formulazione lascia illimitato potere discrezionale al decreto ministeriale applicativo della legge, se non addirittura ai singoli consigli giudiziari, allorché occorrerà specificare i criteri che consentano di individuare i candidati da ammettere al tirocinio.

Tra tali titoli previsti non è presente l'abilitazione forense, mentre sono inclusi titoli inferiori quali la specializzazione biennale.

L'esercizio almeno quadriennale delle funzioni giudiziarie, anche onorarie, è posto alla pari con altri titoli quali: 110 /110 al voto di laurea o il pregresso esercizio delle funzioni di direttore di cancelleria.

Tra i titoli contemplati non vi sono quelli di accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature di secondo grado; in particolare, quello di avere svolto, dopo la laurea in giurisprudenza, servizio presso pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesta la laurea.

Art. 3, comma 2

Incompatibilità forense circondariale è estesa ai coniugi, ai parenti, agli affini e ai soci delle associazioni o società professionali, senza che tali limitazioni siano compensate con un adeguamento retributivo o con la reiterabilità dei mandati temporanei sino all'età pensionabile.

Per converso, la perdurante possibilità di svolgere la professione forense intende probabilmente giustificare e/o compensare l'assenza di qualsiasi tutela lavoristica.

L'effetto è quello di intercettare soprattutto la domanda di candidati reperiti nel bacino della disoccupazione giovanile o dell'avvocatura meno affermata professionalmente.

Art. 4, comma 4

La domanda di nomina può essere fatta in un solo distretto e in soli tre circondari di esso.

Tale limitazione è palesemente orientata a finalità deflattive, molto meglio realizzabili attraverso un procedura selettiva unica nazionale, trasparente, affidata al CSM o a una apposita commissione dallo stesso istituita, che predisponga una graduatoria unica nazionale sulla cui base possano essere optate liberamente tutte le sedi disponibili.

Art. 4, comma 5 e art. 5, comma 6

Totale discrezionalità del Consiglio giudiziario nella valutazione dei candidati da ammettere al tirocinio e di quelli da ammettere all'esercizio delle funzioni.

A tale riguardo, appare ineludibile la definizione di criteri rigorosi e unici a livello nazionale. Appare altresì fondamentale che la prima selezione dei soggetti ammessi a successivi scrutini di merito avvenga attraverso una procedura imparziale; ad esempio attraverso una preselezione informatica, che avvenga sulla base di quiz, non pubblicati anticipatamente, nelle principali materie giuridiche (sull'esempio della selezione dei candidati ammessi agli scritti del concorso per dirigenti pubblici bandito annualmente dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione).

Art. 6, comma 5

Chi non è dichiarato idoneo al termine del tirocinio non potrà mai più presentare domanda.

Tale previsione appare palesemente incostituzionale per manifesta irragionevolezza, atteso che la carenza di requisiti in occasione di una prima disamina non può costituire motivo di "bocciatura a vita" del soggetto giudicato inidoneo.

Art. 8, comma 1

L'incarico di magistrato onorario è limitato a due quadrienni, per una durata complessiva di otto anni, anche non consecutivi. L'età massima è fissata a 60 anni.

Si tratta di disposizione irragionevole, il cui unico scopo è perpetuare l'attuale condizione di precariato della categoria, allontanandone personale già formato.

Si prevede infatti che allo scadere di termini assai brevi, ossia otto anni, anche non continuativi.

Ulteriore motivo di decadenza dalle funzioni è il raggiungimento di soglie anagrafiche ampiamente e ingiustificatamente inferiori a quella dei settantacinque anni prevista per i magistrati di ruolo e per i magistrati tributari.

Ancora una volta si tratta di disposizioni meramente afflittive, avulse da qualsiasi logica di continuità negli incarichi e di trattenimento in servizio di personale qualificato e formato.

Da notare l'assoluta irragionevolezza della previsione che gli otto anni complessivi siano computati, in quanto frazionabili, sull'intera vita della persona. Una tale disposizione non è prevista neppure nei casi di non immediata eleggibilità a cariche politiche e non se ne comprende alcun motivo meritevole di positivo giudizio con riferimento a professionisti addetti all'esercizio della funzione giurisdizionale, oltre a quella di renderne massimamente precario il rapporto lavorativo, se non anche

di negare la stessa natura lavorativa del rapporto intercorrente con l'amministrazione giudiziaria.

Si è dunque di fronte a una impostazione irragionevole che non trova alcun addentellato nella Costituzione.

Art. 8, comma 6

Divieto di presentare nuove domande per magistrato onorario una volta che si è dichiarati inidonei a seguito di una domanda precedente.

Si tratta di una disposizione ancora più aspra e irragionevole di quella prevista all'art. 6, comma 5.

Disposizioni di siffatta durezza non sono rinvenibili neppure nella disciplina regolatrice dell'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria, il quale può essere tentato sino a tre volte.

Art. 9, comma 1

Obbligo di cambiare sede per i vpo che hanno svolto per almeno 4 anni le funzioni e che intendono diventare giudici di pace.

Si tratta di un divieto del tutto incongruente con la natura onoraria e limitata delle pregresse funzioni giudiziarie svolte. Si applicano in tal modo cautele previste per i magistrati di ruolo, dimenticando l'assoluta diversità tra le due figure.

Art. 9, comma 2

L'incarico di magistrato onorario è limitato a due quadrienni (4+4), per got e vpo che vogliono diventare giudici di pace.

Anche in tale caso non si ravvisa alcuna utilità pubblica che giustifichi la limitazione temporale prevista.

Art. 11, comma 1

I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altri uffici giudiziari.

Non si comprende la *ratio* della norma nella parte in cui essa non prevede la possibilità dell'applicazione neppure in caso di assenso del magistrato onorario interessato a tale istituto.

Art. 14

Il magistrato onorario è dispensato d'ufficio in caso di infermità o impedimenti che, pur non impedendo in modo definitivo l'esercizio delle funzioni, abbiano durata superiore a sei mesi.

Si tratta di una disposizione dagli effetti crudeli, in quanto discrimina le lavoratrici madri in gravidanza, incluse quelle a rischio, o in allattamento, le persone affette da patologie gravi, quali ad esempio quelle oncologiche, privandole dell'unica fonte reddituale. Opera infatti, per tale persone, anche il divieto di altre attività lavorative subordinate; deve d'altronde escludersi che in tali condizioni personali gli interessati possano svolgere la professione forense e trarne fonti alternative di sostentamento.

Palesa la violazione del Diritto dell'Unione europea, che impone il riconoscimento ai lavoratori a termine di tutele equivalenti a quelle approntate a favore dei lavoratori di ruolo.

Si noti che il testo non opera alcun raccordo con le disposizioni vigenti in materia previdenziale.

Art. 24, comma 1

I magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della legge che sono già stati prorogati almeno due volte possono essere confermati nell'esercizio delle attuali funzioni per un massimo di quattro volte e permanere fino a 60 anni (prorogati a 70 e 75 per coloro che ne hanno già compiuti rispettivamente 55 e 60).

La disposizione non chiarisce con la stessa precisione di quella presente al successivo comma 2, se i mandati precedenti all'entrata in vigore della legge si computino oppure no.

Si tratta di disposizioni che attenuano sensibilmente la rigidità delle disposizioni generali sulla durata degli incarichi, raddoppiando da 8 a 16 anni l'ulteriore durata dell'incarico onorario.

Tale beneficio, non elimina peraltro l'irragionevolezza di un sistema proteso all'espulsione dalla giurisdizione di soggetti ormai formati per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie alla cui amministrazione concorrono.

Art. 23, comma 2

I magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della legge che non sono stati mai prorogati o lo sono stati una sola volta possono essere confermati nelle attuali funzioni per ulteriori quattro anni, prorogabili di un ulteriore quadriennio; anche in questo caso non è chiaro se il primo quadriennio dei due consentiti sia compreso nel periodo svolto prima della riforma.

Valgono inoltre le considerazioni già svolte con riferimento all'art. 23, comma 1.

Art. 29

Un decreto ministeriale applicativo colmerà le numerose lacune del testo legislativo. L'ampia facoltà di interpretarle, anche in senso sfavorevole ai magistrati onorari, non costituisce motivo di apprezzamento.

Conclusioni

Il testo del disegno di legge deve essere, ad avviso della Federmot, completamente riformulato, reperendo adeguate coperture finanziarie e contemperando le pur indifferibili tutele lavoristiche di cui questa associazione invoca il riconoscimento, con un piano di rilancio della giurisdizione che passi preliminarmente attraverso lo smaltimento dell'arretrato e un più funzionale ed elastico riparto di competenze tra magistrati di ruolo e onorari, nel rispetto delle prerogative esclusive dei primi rispetto ai secondi.

In tale ottica si allega apposito articolato normativo alternativo a quello preso in esame.

S. 650 d'iniziativa del Senatore Scilipoti

Il disegno di legge proposto dal Sen. Scilipoti, seppure prefiguri un'opportunità lusinghiera per i magistrati onorari di tribunale, ossia il loro inquadramento nella qualifica iniziale della magistratura professionale, in un ruolo complementare a quello ordinario, non sembra soddisfare l'esigenza manifestata in più occasioni dall'Associazione Nazionale Magistrati di escludere forme di reclutamento straordinario nel ruolo ordinario o in ruoli ad esso assimilabili.

Nell'ottica di leale collaborazione e rispetto cui la Federmot ha sempre improntato il proprio rapporto con l'ANM e al precipuo fine di evitare veti incrociati che potrebbero ancora una volta ostacolare l'iniziativa legislativa, la Federmot non ritiene di esprimere un parere sulla proposta Scilipoti.

Si manifesta peraltro apprezzamento per il meccanismo prefigurato agli articoli 9 e seguenti, allorché si prospetta un accesso riservato ai ruoli ordinari, tramite una procedura concorsuale che, allorché rigorosa e imparziale, potrebbe forse conseguire l'assenso dell'ANM, comunque ritenuto imprescindibile per l'esito favorevole di una riforma indifferibile che consenta il buon funzionamento del servizio giustizia nel suo complesso.

Il Consiglio Direttivo

PROPOSTA DELLA FEDER.M.O.T.

Misure per la tempestiva tutela dei diritti e per il rilancio dell'economia mediante la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria e il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione.

(Vers. Aggiornata al 23 agosto 2012)

Articolo 1. Misure di razionalizzazione del riparto delle competenze attribuite ai magistrati di ruolo e ai magistrati onorari in funzione del contenimento dell'arretrato giudiziario, della ragionevole durata dei processi e della tutela degli interessi anche economici delle parti processuali.

1. L'43-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“1. I giudici di ruolo ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione, secondo criteri obiettivi e predeterminati, da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 7 e 7-bis, che privilegino l'assegnazione di materie connotate da maggiore complessità o dalla particolare rilevanza degli interessi, anche economici o imprenditoriali, coinvolti ai magistrati di ruolo e che tengano conto delle specifiche attitudini, professionalità, specializzazioni ed esperienze maturate, anche precedentemente all'assunzione dell'incarico, dai giudici onorari addetti all'ufficio o alla sezione.

2. Nel caso di giudici impediti o assenti è seguito il criterio organizzativo di ricorrere prioritariamente ai giudici onorari di tribunale per la loro sostituzione nelle udienze.

3. Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio organizzativo di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.

4. I giudici onorari possono essere assegnati anche alla trattazione di affari e procedimenti diversi da quelli generalmente esclusi in base ai criteri organizzativi di cui al precedente comma nei seguenti casi:

a) qualora siano incaricati della sollecita definizione di processi con riferimento ai quali è stata violata o rischia di essere violata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione;

b) qualora siano designati in sostituzione di un giudice impedito o assente;

c) qualora siano designati nella composizione dei collegi del tribunale ordinario in sostituzione di un giudice singolo impedito o assente.”.

2. All'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“I vice procuratori con almeno otto anni di servizio, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, possono essere delegati, anche congiuntamente a magistrati di ruolo dell'ufficio o nell'ambito di gruppi di lavoro coordinati da magistrati di ruolo, per le udienze collegiali avanti al tribunale e alla corte d'assise, per la trattazione delle indagini preliminari o per l'emanazione di singoli atti e provvedimenti relativamente a procedimenti individuati singolarmente o sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità o della specificità della materia, delle attitudini specifiche del singolo magistrato onorario, della data di iscrizione dei procedimenti, dei carichi di lavoro interni all'ufficio e, nella materia penale, del titolo di reato.”.

Articolo 2. Delega al Governo per la predisposizione di misure premiali a favore dei magistrati onorari impegnati nel contrasto alla formazione dell'arretrato giudiziario e di supporto alla ragionevole durata dei processi.

1. Il Governo, al fine di incentivare il contenimento e la riduzione dell'arretrato giudiziario e la riduzione della durata dei processi civili e penali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino la riforma del trattamento economico, anche previdenziale, dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai giudici onorari di tribunale e dai giudici di pace sia versata su un autonomo capitolo di entrata;

b) prevedere che una quota parte dell'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai magistrati onorari sia destinata ad un fondo di produttività, dal quale attingere le disponibilità necessarie per finanziare indennità di risultato proporzionate al numero dei procedimenti definiti da ciascun magistrato onorario nell'anno precedente.

c) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, siano riconosciute ai giudici onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione dei processi civili o penali con sentenza o, qualora questa non sia prevista, con altro provvedimento giudiziario che definisca il procedimento o un suo grado di giudizio;

d) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, siano riconosciute ai vice procuratori onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione delle indagini preliminari con provvedimenti che comportino l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione o in caso di emanazione di provvedimenti delegati individuati specificamente;

e) prevedere la possibilità di cumulo dei redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace con quelli percepiti nell'ambito di altra attività lavorativa eventualmente consentita, anche ai fini della continuità professionale, contributiva e previdenziale;

f) prevedere forme di contribuzione previdenziale anche integrative e volontarie e la possibilità che i contributi previdenziali relativi ai redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace possano essere versati agli enti previdenziali, anche privati, o alle casse previdenziali presso cui sono iscritti nell'ambito di altra attività lavorativa di cui sia consentito il contemporaneo svolgimento;

g) prevedere che, nei casi nei quali sia prevista l'incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni onorarie e la permanenza in albi professionali o presso ruoli di pubbliche amministrazioni, l'attività presta dal magistrato onorario sia riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio e sia garantito, al termine delle funzioni onorarie, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale o al reinserimento nei ruoli, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

4. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è corrisposto ai giudici onorari di tribunale, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, un'indennità di euro cinquanta per ogni procedimento civile o penale definito o cancellato dal ruolo.

Articolo 3. Istituzione della pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari e sua consistenza.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, entro il limite, aumentabile fino al 10%, della consistenza numerica indicata al comma 2. I magistrati onorari perdenti posto, da individuarsi, in ciascun tribunale ordinario e in ciascuna procura della Repubblica, nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati all'art. 42-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica del tribunale ordinario o della procura della Repubblica di appartenenza, presso la sede di assegnazione sino al riassorbimento nella pianta organica su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione oppure, tramite le ordinarie procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.

2. Sino a quando non sarà determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di cui al precedente comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 luglio 2012. I magistrati onorari nominati successivamente alla predetta data e prima dell'entrata in vigore della presente legge permangono presso la sede di assegnazione, anche se in soprannumero rispetto alla suddetta consistenza, e possono concorrere per la nomina e il trasferimento presso altre sedi nell'ambito delle ordinarie procedure di trasferimento.

Articolo 4. Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica.

1. All'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Hanno la precedenza, nell'ordine, le domande di conferma presso la medesima sede, le domande di trasferimento presso altra sede, le domande di passaggio ad altre funzioni giudiziarie onorarie, le domande di prima nomina.”.

2. Al terzo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole *“Alla scadenza del triennio”* sono inserite le parole *“o del quadriennio”*.

3. Al primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola *“settantaduesimo”* è sostituita dalla parola *“settantacinquesimo”*.

Articolo 5. Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei giudici di pace e modifica della relativa pianta organica e della sua consistenza.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni.”.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole *“4.700 posti”* sono sostituite dalle parole *“3.200 posti”*.

3. Nei limiti della consistenza numerica indicata all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è determinata, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. I giudici di pace perdenti posto, da individuarsi nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati per i giudici onorari all'art. 42-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica dell'ufficio di appartenenza, presso la sede di assegnazione sino al riassorbimento in pianta organica, su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione

o, tramite le ordinarie procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.

Articolo 6. Disposizioni transitorie relative ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari e abrogazione di norme.

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono confermati nell'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ovvero siano stati prorogati per legge nell'incarico, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, cessati dal servizio nel 2011 a seguito del compimento del settantaduesimo anno di età e per i quali non siano sopravvenute cause di incompatibilità, sono invitati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica dell'ufficio giudiziario ove prestavano da ultimo servizio a prendere nuovamente possesso delle funzioni entro sessanta giorni, con espressa avvertenza che l'eventuale rinuncia comporterà la decadenza dal diritto alla nuova immissione nel possesso delle funzioni.

4. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

Articolo 7. Disposizioni transitorie relative ai giudici di pace.

1. I giudici di pace in servizio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nell'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora

conseguano, ogni quattro anni, l' idoneità alla continuazione dell' esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.

2. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l' idoneità alla continuazione dell' esercizio delle funzioni ai sensi dell' articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.”.

Articolo 8. Copertura finanziaria

Sino alla approvazione dei decreti legislativi previsti dall' articolo 2, agli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo si provvede mediante aumento di euro 20,00 della imposta di registro gravante sugli atti giudiziari.

Articolo 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Relazione illustrativa.

La proposta che precede introduce una rilevante leva organizzativa per conseguire, a saldi di bilancio invariati, lo smaltimento dell' arretrato, mediante un più efficiente ed efficace utilizzo della magistratura onoraria di tribunale che consenta la definizione dei procedimenti pendenti entro i tempi di ragionevole durata imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell' uomo.

A tal fine si prevede una delega al Governo il cui scopo è di incentivare con sistemi retributivi premiali l' abbattimento dell' arretrato giudiziario da parte dei giudici onorari di tribunale, secondo un modello già sperimentato con successo nell' ambito della magistratura di pace.

Tale sistema retributivo dovrebbe peraltro attingere i mezzi di finanziamento da un fondo premiale alimentato dai versamenti delle tasse di registrazione dei provvedimenti giudiziari, anziché dal contributo unificato, in modo da incentivare un circolo virtuoso che favorisca la definizione dei procedimenti pendenti, evitando

ulteriori sbarramenti fiscali nella fase di introduzione del giudizio, ove già hanno operato significativi incrementi delle imposte dovute al momento dell'iscrizione a ruolo delle cause.

Occorre notare che la definizione degli oltre 5,6 milioni di cause pendenti nel solo settore civile, comporterebbe per l'erario, in caso di loro celere definizione, entrate largamente superiori, nella più prudente delle stime, a **940 milioni** di Euro (calcolo effettuato ponendo a riferimento lo scaglione minimo della vigente tassa di registro, pari a 168 Euro), senza considerare le ulteriori imposte di registro riscosse all'esito dei procedimenti penali con costituzione di parte civile, il risparmio delle indennità risarcitorie dovute ai sensi della legge Pinto e, infine, i benefici macroeconomici sul mercato propiziati anche dallo smobilizzo dei capitali oggetto di contenzioso.

A fronte di tali benefici, giova considerare che l'attuale spesa per la retribuzione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari (ossia le categorie da coinvolgere nella devoluzione di nuove funzioni e nello smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari) ammonta a soli **37 milioni** di euro.

Peraltro, la necessità di maggiore speditezza della giustizia deve tuttavia coniugarsi con una maggiore certezza delle materie devolute al magistrato onorario e da una più accentuata osmosi tra i magistrati di ruolo ed onorari appartenenti ad un medesimo ufficio, risultato conseguibile tramite una serie di interventi migliorativi dell'attuale riparto di competenze tra magistrati di ruolo e onorari e il parziale superamento, per converso, del ruolo vicario e meramente eventuale del magistrato onorario, nell'ottica di una funzione di vero e proprio supporto del magistrato onorario al buon andamento delle attività giudiziarie delegate dai capi degli uffici.

Il testo contiene, in una prospettiva sinallagmatica, oltre a misure volte al migliore e più celere andamento della giustizia, anche misure che intendono motivare, tutelare e premiare i magistrati onorari protagonisti del rilancio della funzione giurisdizionale; non si tratta solo delle predette modifiche dell'attuale inquadramento economico, ma anche di una rivisitazione dei termini di durata degli incarichi conferiti ai predetti professionisti, già da tempo utilizzati in funzioni di supporto alla magistratura di ruolo, con risultati lodevoli che incoraggiano la scelta di ulteriormente devolvere loro, secondo nuovi e più razionali criteri, ulteriori ma definite porzioni di giurisdizione.

In tale ottica, si estende ai magistrati onorari appartenenti ai tribunali ordinari, alle procure e agli uffici del giudice di pace, la disciplina già applicata ai giudici tributari e ai giudici onorari minorili, ossia la possibilità di rinnovare i propri incarichi temporanei sino all'età di 75 anni.

Come noto, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, estende sino al 31 dicembre 2012 il mandato temporaneo dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace, ai tribunali ordinari e alle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari.

Tale proroga coinvolge una categoria di 5.857 professionisti appartenenti all'ordine giudiziario: 1.920 giudici onorari, 1.687 vice procuratori onorari e 2.253 giudici di pace.

Essa fa seguito ad altre precedenti che, in attesa della complessiva riforma della magistratura onoraria – evocata dalla vigente disciplina legislativa (*art. 245, comma 1, del decreto legislativo 51/1998 e art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374*) ma, di fatto, mai attuata – avevano già reiteratamente disposto il differimento degli originari termini di durata degli incarichi onorari, fissati per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori in due trienni (*art. 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario*) e per i giudici di pace in tre quadrienni (*art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374*).

Attualmente, pertanto, i predetti magistrati onorari sono, di fatto, stabilmente addetti alle proprie rispettive funzioni in forza di successive proroghe legislative che prescindono da un severo accertamento periodico di professionalità.

Tale accertamento, infatti, è svolto solo al termine del primo mandato, mentre non è previsto un analogo accertamento di idoneità in occasione delle successive proroghe legislative.

Per converso, la necessità di soggiacere alle predette proroghe, al fine di vedere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di servizio, costituisce motivo di obiettivo disagio per tali professionisti che amministrano circa il 50% del complessivo contenzioso civile e penale, impegnando una spesa pubblica di appena 142 milioni di euro, rispetto a quella di 1,30 miliardi stanziata per gli 8.276 magistrati di ruolo attualmente in servizio presso uffici giudiziari (in particolare, nel 2011, la spesa per le indennità è stata pari a 105 milioni per i giudici di pace e 37 milioni per i vice procuratori onorari e i giudici onorari).

Appare, pertanto, opportuna la previsione che detti magistrati onorari possano essere confermati nel proprio incarico, non oltre l'età pensionabile, previo superamento di periodiche valutazioni di idoneità alla prosecuzione delle predette funzioni, come peraltro è già previsto per i magistrati onorari in servizio sia presso i tribunali minorili, sia presso le commissioni tributarie.

A tal fine, l'emendamento introduce per le predette categorie di magistrati onorari una più organica ed omogenea disciplina regolatrice dei termini, consentendo il proseguimento dell'incarico ai soggetti ritenuti meritevoli di proseguirlo, previo conseguimento, prima di ogni rinnovo, della valutazione di idoneità ad opera del

Consiglio Superiore della Magistratura, valutazione sino ad oggi prevista unicamente al termine del primo mandato.

In attesa che sia varata una pianta organica della magistratura onoraria in servizio presso i Tribunali e le Procure della Repubblica, peraltro, viene fissato un tetto alle nuove nomine dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, al fine di impedirne la lievitazione al di sopra dell'attuale consistenza numerica effettiva.

Per i giudici di pace, già muniti di una pianta organica la cui consistenza attuale, tuttavia, risulta di 4.700 posti, a fronte di un numero di posti effettivamente coperti inferiore alle 2.400 unità, si è previsto un ridimensionamento a 3.200 posti in organico, in coerenza a quanto prefigurato dal Consiglio dei ministri nei recenti provvedimenti sulla ridefinizione della pianta organica e delle sedi dei giudici di pace.

Infine, apposite disposizioni transitorie regolano i termini delle nuove valutazioni quadriennali di idoneità al proseguimento delle funzioni giudiziarie dei magistrati onorari, fissandone la decorrenza dal quarto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

* UNAGIPA *

- Al Ministro della Giustizia
- Al Presidente del CSM
- Ai Presidenti Commissioni Giustizia
- Camera deputati e Senato della Repubblica

Oggetto Rappresentatività organizzazioni dei giudici di pace

In relazione alla convocazione dei prossimi incontri della scrivente con le SS.VV. ed al fine di assicurare l'avvio di un confronto serio e responsabile con le reali organizzazioni rappresentative della categoria, sembra necessario fornire i principali dati conoscitivi sulla rappresentatività delle organizzazioni della categoria dei giudici di pace.

1. Le uniche organizzazioni rappresentative dei giudici di pace, operanti a livello nazionale, sono l'Unione Nazionale Giudici di Pace e l'Associazione Nazionale Giudici di Pace, costituite con atti notarili rispettivamente del 1997 e del 1994;
2. La scrivente, con nota del 25.2.2002, ha inviato al signor Capo Dipartimento Organizzazione del Ministero della Giustizia dell'epoca una copiosa documentazione sulla rappresentatività e attività dell'Unione;
3. Tutti i membri eletti nei Consigli Giudiziari in rappresentanza dei giudici di pace, sono stati presentati nelle liste delle due organizzazioni sopra citate;
4. I rappresentanti delle due organizzazioni hanno fatto parte della Commissione Bicamerale sulla riforma costituzionale, presieduta dall'on.le D'Alema, nonché della Commissione per la riforma della magistratura onoraria,

presieduta dal prof. Acone, e della Commissione che ha elaborato il decreto legislativo che ha introdotto la competenza penale dei giudici di pace;

5. L'Unione dall'anno 2000 è la prima organizzazione dei giudici di pace titolare del "codice di autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici" e la prima ad averlo conseguito nell'intero settore giustizia;
6. L'Unione è l'unica organizzazione che può certificare la consistenza dei propri iscritti attraverso le deleghe per le trattenute dei contributi sindacali, operate dalle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze. Si allegano al riguardo due note, del 3 maggio e del 30 ottobre 2010, del Ministero dell'Economia e Finanze (all. 1 e 2) ed l'estratto bancario dell'ultimo versamento mensile della Banca d'Italia a favore della scrivente. (all. 3)

Quanto riferito è sufficiente ad individuare la scrivente Unione quale organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria dei giudici di pace ed a consentire un serio e responsabile confronto affinché si realizzi la indispensabile riforma del settore.

Cordiali saluti

Gabriele Longo

Presidente Unione Nazionale Giudici di Pace

CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE (C.G.d.P)

RELAZIONE AL D.D.L. N. 548 PRIMO FIRMATARIO SEN. CALIENDO

A. L'evoluzione dell'istituto del Giudice di Pace e l'anacronismo del D.D.L. 548.

1. La *ratio* originaria dell'istituto del Giudice di Pace.

Secondo l'iniziale intento del legislatore del 1991, la figura del Giudice di Pace doveva riprendere l'omologo istituto di matrice anglosassone caratterizzato per l'assenza di tecnicità ed il ruolo prettamente conciliativo.

Questa iniziale impostazione è andata mutando nel corso degli anni, stante l'inadeguatezza della stessa rispetto alla domanda di giustizia in Italia.

L'insufficienza di tale impostazione deriva, in primo luogo dal fatto che l'ordinamento giuridico italiano prevede, comunque, imprescindibili elementi di tecnicità di natura processuale proprio al fine di garantire la parità delle posizioni delle parti nel giudizio.

Secondariamente, la cultura giuridica italiana (intesa non solo con riguardo all'utenza c.d. tecnica, ossia avvocati, ma anche con riferimento alle parti processuali nei casi in cui possono difendersi personalmente) mal si concilia con una decisione non tecnica, di c.d. buon senso, richiedendo, invece una pronuncia con un'adequata motivazione ed una valutazione in punto di diritto.

Un magistrato, infine, con finalità meramente conciliative non apporta alcun vantaggio al sistema giustizia, posto che è, invece, necessaria la previsione di un giudice sul modello del Pretore, ossia un magistrato che possa trattare tutti quei processi, che interessano direttamente i cittadini.

2. La successiva modifica sostanziale della figura (aumento di competenza e previsione di requisiti di professionalità), con conseguente abbandono della figura del giudice della terza età.

Questa diversa impostazione è andata nel corso del tempo realizzandosi con l'aumento di competenza per valore e per materia del Giudice di Pace.

A fronte di un'iniziale ridotta competenza (fino a Lire 2.500.000 per le cause civili), si è arrivati a prevedere per il Giudice di Pace in materia civile la cognizione per le cause civili con valore non superiore ad Euro 5.000,00 (aumentata ad Euro 20.000,00 per i processi civili in materia di risarcimento danni da circolazione stradale).

In materia d'illeciti amministrativi (c.d. depenalizzazioni), questo magistrato ha cognizione su sanzioni fino a 15.493,00 Euro oltre alla competenza in via esclusiva in ambito di opposizione a decreti di espulsione e convalida del trattenimento e dell'espulsione (art. 13 e 14 D.lgs. 286/98) e di opposizione al decreto del prefetto e convalida dei provvedimenti di prevenzione in materia di sostanze stupefacenti (art. 75 e 75 bis D.P.R. 309/90).

In materia penale è stata attribuita al Giudice di Pace la cognizione di tutti quei reati che interessano direttamente i cittadini ossia, ad esempio, le ipotesi delittuose di percosse, minacce, lesioni

volontarie, lesioni colpose, ingiurie, diffamazione, danneggiamento (in particolare attribuendo a questo magistrato in caso di lesioni a seguito di sinistro stradale la competenza anche in presenza di lesioni gravi e gravissime) e recentemente tutti quei reati che interessano l'immigrazione irregolare di cittadini di paesi terzi (art. 10 *bis* e 14 co. 5 *ter* e *quater* D.lgs. 286/98).

A fronte di questo aumento di competenza, si è da un lato intervenuto a livello ordinamentale abbassando il limite di età per la nomina a Giudice di Pace (30 anni) e dall'altro richiedendo quale titolo preferenziale l'esercizio di funzioni giudiziarie pregresse (Got, VPO, GOA, Giudice Tributario o Giudice conciliatore).

E' stato previsto un rigido sistema di controllo disciplinare equiparato a quello della magistratura togata istituendo una Sezione del Consiglio Giudiziario per i Giudici di Pace a cui è demandata la valutazione dell'esercizio dell'azione disciplinare del Presidente della Corte d'Appello e l'espressione del parere sulle proposte tabellari.

Infine, la Scuola Superiore della Magistratura è intervenuta in punto di formazione, prevedendo, nell'ambito delle offerte formative, dei corsi riservati esclusivamente ai Giudici di Pace.

A questo si è accompagnato un regime d'incompatibilità sempre più stringente, ossia assoluto con riferimento al lavoro dipendente sia pubblico che privato e relativo, con riguardo alla professione forense ed un maggiore impegno richiesto al magistrato, con turni di presenza e ruoli di udienza sempre più carichi tali da assimilare la sua figura a quella del Pretore.

3. Il contrasto del D.D.L. 548 con l'evoluzione normativa dell'istituto.

In quest'ottica, il D.D.L. 548 appare superato e in patente contrasto con lo status attuale e con lo sviluppo della figura di questo magistrato, oltre che avulso da una visione costruttiva e positiva della riforma della giustizia.

Non è, difatti, possibile procedere con la riforma della giustizia di pace in modo scollegato rispetto ad una visione di migliore efficienza della giustizia in generale, sempre più invocata dal Paese, dalle istituzioni europee e dagli imprenditori.

Esaminando l'exkursus della storia del GdP, si evince che, a fronte di una media di 586 sentenze civili all'anno per ciascun magistrato (dato Ministero della Giustizia), di impugnazioni inferiori al 10%, non appare più fondata né attuale l'accusa di scarsa professionalità, spesso utilizzata a giustificazione dei progetti di riforma più punitivi, posto che, anzi, il GdP si presenta come strumento essenziale e fondamentale per numerose positive riforme, come in tema di **sovraffollamento delle carceri, di compromissione dei tempi di decisione delle cause, di conciliazioni compatibili con il diritto di difesa delle parti, di risposta celere ai creditori, di abbattimento delle prescrizioni in materia penale, e di risposta di giustizia in generale per i cittadini**, già, peraltro, presentate alle istituzioni dalla CGdP.

Il D.D.L. 548 si pone in aperto contrasto rispetto alle moderne esigenze che derivano da queste tematiche, e perseguire nella sua realizzazione, renderebbe il Legislatore responsabile di avere definitivamente compromesso uno dei pilastri fondamentali su cui fondare una giustizia moderna e competitiva con quella dei Paesi europei più efficienti.

B. La non riconducibilità dell'attuale figura del Giudice di Pace nell'ambito del concetto di onorarietà.

1. A seguito delle modifiche normative intercorse negli anni l'incarico del Giudice di Pace da episodico è diventato a tempo pieno.

Gli interventi normativi che si sono succeduti (in particolare dal 2001 ad oggi), hanno fatto sì che l'incarico di giudice di pace non sia più occasionale, come originariamente previsto, bensì di fatto esclusivo, con oggettiva impossibilità di svolgere la professione forense, con l'obbligo di assicurare la propria presenza, con sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dei termini per il deposito di provvedimenti.

Il legislatore italiano ha pertanto di fatto ricostituito la figura del Pretore, attribuendogli competenze, che sia sotto il profilo quantitativo, che, soprattutto, qualitativo, richiedono un impegno in via esclusiva, senza, però, prevedere quelle necessarie garanzie volte a tutelare non solo i diritti del magistrato, ma anche e soprattutto l'autonomia della magistratura.

Pertanto, la situazione attuale, ribadita dal D.D.L. 548, si pone in aperto contrasto con quelli che sono i presupposti dell'onorarietà dell'incarico, ossia l'occasionalità dello svolgimento dello stesso e l'assenza di vincoli disciplinari collegati alla produttività nell'esercizio dell'incarico.

2. La natura concorsuale del procedimento di nomina alle funzioni di Giudice di Pace.

Conseguentemente, lo status del Giudice di Pace, anche, in considerazione di quanto sopra non va ricondotto alla previsione del secondo comma dell'art. 106 della Costituzione, ma del primo comma, anche in virtù della ultima decisione della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 4410 del 23 febbraio 2011 ha riconosciuto la natura "paraconcorsuale" della nomina e delle successive verifiche quadriennali dei giudici di pace.

I Giudici di Pace entrati nelle funzioni a seguito del bando di concorso del 98, hanno, infatti, dovuto seguire la seguente procedura concorsuale, così come disciplinata dall'art. 4 bis comma 7 della L. 374/91 e dalla circolare del CSM P-15880:

selezione dei candidati al corso concorso sulla base dei titoli con individuazione di un numero di candidati in misura doppia rispetto ai posti disponibili;
previsione di un periodo di tirocinio composto da due mesi in ambito civile, due in ambito penale ed ulteriori due di 'mirato' ossia tirocinio finalizzato alle funzioni da svolgere;
valutazione dall'idoneità alle funzioni da parte del Consiglio Giudiziario;
formazione delle graduatorie sulla base delle reazioni dei magistrati assegnatari da trasmettersi al Consiglio Superiore della Magistratura;
Decreto ministeriale di nomina.

La disciplina di nomina che ha interessato i giudici in servizio ha, pertanto, a tutti gli effetti natura concorsuale.

Trattasi certamente di un concorso diverso rispetto a quello che consente l'accesso alla magistratura professionale, ma sul punto non vi è una presunzione di esclusività, rispetto a quanto prevede l'art. 106 della Costituzione.

3. Il contrasto della temporaneità dell'incarico con le attuali funzioni di giudice monocratico di primo grado.

In quest'ottica, inoltre, è necessario rilevare che il GdP è giudice di primo grado, che applica in autonomia l'art. 101 e 111 Cost., mentre è indicato specificamente nell'art. 116 Cost., quale giudice di prossimità, appartenente, inoltre, all'ordinamento giudiziario, come indicato nell'art. 1, comma 1, lettera a), R.D. n. 12/1941 (Ordinamento Giudiziario).

Con tale premessa, risulta ancora più evidentemente illegittimo prevedere ancora nella riforma del GdP la temporaneità dell'incarico, che deve essere superata, seppure non attraverso una stabilizzazione, bensì con la previsione della continuità delle verifiche, sino al raggiungimento del limite di età.

In tale modo, con il mantenimento e il consolidamento della professionalità dei GdP, il Paese non perderebbe risorse su cui ha investito e si potrebbero attuare le riforme della giustizia, correttamente fondate su uno degli organi giurisdizionali, previsti dalla Legge ed essenziali per l'ammodernamento della giustizia.

Contravvenendo all'interesse dei cittadini, e alle norme di legge richiamate, invece, il D.D.L. 548 è addirittura peggiorativo dell'attuale status dei GdP, che precarizza ancora maggiormente, con il conseguente detrimento della sua figura e delle sue funzioni.

4. La lesione dell'onorabilità e dell'autonomia delle funzioni di Giudice di Pace, con la figura prevista nel D.D.L. 548 di 'neolaureato in attesa di migliore occupazione'.

Emblematico, in tal senso, appare il passaggio della Relazione al D.D.L. 548, che si riferisce alla scelta su come reclutare i GdP e alla sua motivazione, che denuncia, quanto meno, la scarsa, per non dire nulla, considerazione per gli interessi dei cittadini: *"Vengono invece rimodulati i criteri per il conferimento di tali funzioni, al fine di incentivare il reclutamento dei migliori tra i giovani laureati in giurisprudenza, a cui nelle more del definitivo inserimento nel mondo lavorativo attraverso il superamento di un concorso pubblico o il consolidamento della propria attività professionale -- lo Stato offre la possibilità di svolgere una preziosa esperienza professionale, previo un adeguato periodo di formazione mirata all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie"*.

Visto lo stato attuale dei conti pubblici, non si pensava di potersi permettere tali facezie, a scapito del Paese, posto che gli attuali incarichi dei GdP spaziano dalla materia civile, amministrativa al penale, oltre alle specificità, inerenti il Testo Unico sull'immigrazione clandestina e i provvedimenti di prevenzione in materia di sostanze stupefacenti (art. 75 e 75 bis D.P.R. 309/90). Non è ipotizzabile un quadro in cui il giudicante è meno competente degli avvocati che gli stanno di fronte, pena il blocco della giustizia di pace, con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di risarcimento del danno per la c.d. Legge Pinto, a cui gli attuali GdP sono esenti.

Ma soprattutto non è accettabile che le materie trattate dal giudice di pace, in cui in particolare vi sono questioni che attengono la libertà individuale (ad esempio le convalide presso i CIE l'applicazione di sanzioni di permanenza domiciliare in materia penale e di misure di prevenzione ex art. 75 bis T.U. Stupefacenti e 14 T.U. Immigrazione), vengano affidate ad un neo laureato che 'fa pratica' sulla vita delle persone in attesa di un migliore impiego. E' una visione gravemente lesiva dell'onorabilità della magistratura e soprattutto dei diritti individuali.

C. L'incostituzionalità e la contrarietà con la normativa dell'Unione Europea della temporaneità dell'incarico.

1. L'incostituzionalità del sistema del DDL 548 che sostanzialmente prevede la possibilità di accedere alle funzioni unicamente in favore di persone che possono avvantaggiarsi di un'autonomia disponibilità finanziaria.

A fronte di quanto sopra esposto, è, invece, come detto, necessario prevedere un sistema che, pur differenziandosi da quello previsto per la magistratura togata, comunque disciplini la possibilità di rinnovo quadriennale dei mandati per i giudici di pace, previa verifiche di professionalità, senza alcun limite temporale al di là di quello del raggiungimento dei limiti di età.

Diversamente si avrebbe una chiara violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ed in tal senso il D.D.L. 548 è palesemente incostituzionale.

L'art. 8 della L. 374/91 prevede un regime d'incompatibilità assoluta con i lavori di dipendente pubblico e privato lasciando una situazione d'incompatibilità relativa con l'esercizio della professione forense.

Tale ultima incompatibilità, in considerazione dell'attuale impegno richiesto al Giudice di Pace (con sanzioni disciplinari in caso d'inadempienza) è di fatto assoluta, non potendosi realisticamente esercitare la professione forense.

Conseguentemente, prevedendo un limite di mandati, di cui al D.D.L. 548, di fatto si preclude l'accesso a tutti coloro che, non avendo rendite o altre disponibilità finanziarie, al termine dell'incarico rimarrebbero senza lavoro.

Pertanto, la previsione della temporaneità dei mandati legittima una disparità di ingresso nella funzione, tra i soggetti titolari o meno di altre rendite, in aperta violazione dell'art. 3 e soprattutto degli artt. 101 e 104 della Costituzione.

2. Il contrasto della temporaneità dei mandati con la normativa dell'Unione Europea.

La situazione della temporaneità dell'incarico, oltre ad essere gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura, si pone in contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con la Carta di Strasburgo e con la Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12 che al paragrafo 49 e 51 afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici ⁽¹⁾.

Infine, la Corte di Giustizia Ue con Sentenza del 12.12.2013 (Causa C-361/12) ha espressamente dichiarato *“l'illegittimità della legislazione italiana in materia di precariato pubblico, accertando che l'Italia e la normativa interna non riconoscono e non garantiscono ai lavoratori pubblici precari le tutele e le garanzie previste dal legislatore europeo”*.

In costanza di tale pronuncia, una normativa che preveda la temporaneità dell'incarico per il magistrato che svolge le funzioni di giudice di pace si porrebbe in aperto contrasto con la direttiva 1999/70/CE.

3. Il contrasto della temporaneità dei mandati con la Carta Costituzione per lesione al principio dell'autonomia della magistratura nelle materie rimesse alla competenza esclusiva del Giudice di Pace.

¹ cfr. Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12: *“49. La certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell'età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste”* e *“51 Quando il reclutamento preveda un periodo di prova o una nomina a termine, la decisione sulla conferma o sul rinnovo della nomina deve essere effettuata esclusivamente in conformità al paragrafo 44 per garantire il pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura”*.

Il principio dell'autonomia ed imparzialità della magistratura è, infatti, collegata all'esercizio della funzione giudiziaria e non alla natura del rapporto di servizio con l'amministrazione dello Stato. Diversamente opinando, si affermerebbe che tale principio non è posto a tutela della funzione, ma a beneficio di una particolare categoria di cittadini, in aperta violazione quindi degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione.

Infatti, si affermerebbe, che per tutti quei procedimenti che ricadono nella competenza del Giudice di Pace i cittadini non debbono avere garantito il diritto, costituzionalmente tutelato, di un giudice terzo ed imparziale.

Tale soluzione non si pone poi, in contrasto con le linee direttrici dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla riforma della magistratura onoraria.

Infatti, nel progetto *“La giustizia del futuro”*, tra le proposte dell'Anm per il paese al punto 7 viene ribadita la necessità di procedere al riordino della magistratura onoraria con *“l'introduzione di opportune forme di previdenza, la regolamentazione della temporaneità degli incarichi, con proroghe collegate a valutazioni di professionalità e rendimento, che assicurino un'adeguata programmazione”* ⁽²⁾.

La continuità dei mandati, quindi, da un lato consente di garantire l'autonomia e l'imparzialità della magistratura, e dall'altro di creare un sistema che non si ponga in posizione eccentrica rispetto al dettato costituzionale.

D. L'incostituzionalità della previsione del sistema di pagamento 'a cottimo' per i Giudici di Pace.

La certezza di una retribuzione adeguata per un magistrato è finalizzata a garantire e l'autonomia del giudice, in modo da essere indipendente e non a rischio corruzione.

L'attuale sistema che, da un lato, non consente di fatto al giudice di pace di svolgere altro incarico e, dall'altro, prevede un rigido sistema di pagamento a cottimo, è gravemente lesivo dell'autonomia del magistrato.

Sul punto si è più volte espressa la Corte Costituzionale che ha affermato come la retribuzione dei magistrati riguarda *“un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza”* (Corte Cost. n. 1/1978; Corte Cost. n. 42/93) la quale ha stabilito che tale aspetto è fondamentale *“in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri”*.

Da ultimo si è espressa in tal senso anche la decisione della Corte Costituzionale n. 223 del 08/10/2012.

Anche questo aspetto è contenuto nella Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12 che stabilisce la contrarietà dell'attuale sistema di pagamento a cottimo con la normativa dell'Unione Europea ⁽³⁾

² cfr. Anm *“La Giustizia del futuro”* 12 febbraio 2013, pag. 5: *“7) Occorre procedere al riordino della magistratura onoraria, in modo conforme al quadro costituzionale, con un più rigoroso sistema di selezione, l'approfondita valutazione delle piante organiche, l'individuazione tassativa delle competenze e delle modalità di supplenza, l'introduzione di opportune forme di previdenza, la regolamentazione della temporaneità degli incarichi, con proroghe collegate a valutazioni di professionalità e rendimento, che assicurino un'adeguata programmazione”*.

³ cfr. Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12 : *“55 Devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all'indipendenza dei giudici”*.

E. L'impossibilità di procedere ad una riforma che unisca tutte le figure di magistrati onorari.

Oltre alla sua incostituzionalità, il D.D.L. 548 ha come limite di procedere ad una riforma unitaria di tutte le figura di magistrati onorari senza considerare le loro ontologiche differenze di fondo. Il giudice di pace è, come detto, titolare esclusivo di una funzione, è un giudice monocratico, un primo grado di giudizio, che applica in autonomia l'art. 101 e l'art. 111, Cost. , la cui figura è prevista nella Costituzione al comma terzo dell'articolo 116.

Diversamente, i Vice Procuratori Onorari ed i Giudici Onorari di Tribunale svolgono un'importantissima funzione, ma di sostituzione del magistrato titolare dei procedimenti.

A conferma di ciò vi è un diverso regime d'incompatibilità per le due figure in quanto per questi ultimi non vi è incompatibilità con il lavoro di dipendente pubblico e privato, come per il giudice di pace, e con riferimento alla libera professione , questa va individuata con l'ufficio e non con l'intero circondario.

Ecco quindi la necessità di procedere a due differenti *status*: uno per il giudice di pace ed un altro per i magistrati onorari di tribunale, **in modo che l'esercizio delle funzioni di giudice onorario possa eventualmente costituire un requisito per l'accesso al corso-concorso per la nomina a Giudice di Pace.**

F. Conclusioni.

Per tutte le argomentazioni esposte, si evidenzia che il D.D.L. 548 nascerebbe, oltre che superato dallo stato attuale del GdP, e dalle necessità future della giustizia, già viziato da incostituzionalità e contrario alle direttive comunitarie.

E non si tratta di modificare alcune norme, tale riforma è completamente sbagliata e da respingere.

Viceversa, al fine di rendere coerente con i principi generali di diritto il D.D.L. 548 bisognerebbe tornare indietro sulle competenze del GdP, svuotare la gran parte delle attribuzioni assegnate, ovvero gli incidenti stradali, la materia penale, l'immigrazione clandestina ecc., per farle rientrare in quelle del Tribunale, e rendere il GdP al pari del primo conciliatore, che decide secondo equità ed a cui non è richiesta una presenza continuativa, né obblighi al pari dei magistrati togati.

Se l'attuale Legislatore ha il coraggio di fare ciò, sempre, ovviamente, in un'ottica di riforma generale della giustizia, allora è possibile (ma non sicuro), che le eccezioni di patente e fondamentale illegittimità della riforma Caliendo possano anche farsi rientrare.

E' ovvio, però, che deve assumersi la responsabilità avanti ai cittadini di avere voluto portare avanti una riforma contraria ai loro interessi, con le conseguenze politiche correlate.

Una riforma seria della magistratura onoraria non può prescindere da quella che è la necessità di tutelare la funzione giudiziaria, in quanto il principio dell'autonomia della magistratura non è posto a beneficio della persona del giudice, ma a garanzia dell'ordinamento democratico, perché solo affermando tale principio si può garantire quella che è la norma fondamentale di uno Stato di diritto, ossia l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

Per questo, rimane la ferma contrarietà della Confederazione al D.D.L. 548, in quanto lesivo dell'autonomia della magistratura e pertanto incostituzionale ed in aperto contrasto con la normativa dell'Unione Europea.

Avv. Stefania Trincanato
Presidente CGdP

Avv. Massimo Libri
Vice Presidente CGdP

COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA E ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Unione Italiana Magistrati Onorari

Esimio
Presidente
Commissione Giustizia
Sen. Dott. Nitto Francesco Palma
Senato della Repubblica
Roma

oggetto: d.l. n. 548 "Caliendo" e n. 630 "Scilipoti" di riforma della Magistratura Onoraria -

Ill.mo Sig. Presidente,

il disegno di legge n. 548 "Caliendo" perpetua, in forma riveduta e corretta, le attuali norme riguardanti i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari della Repubblica prefigurate per l'esercizio sporadico delle funzioni giudiziarie, per uno svolgimento di mera supplenza, mentre il sistema che si presenta quotidianamente negli uffici giudiziari è completamente diverso.

La giustizia, e non solo quella ex pretori le, è oggi amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale) i quali con il loro impegno assicurano la regolare celebrazione delle udienze, l'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti (con una media personale di 3-4 udienze settimanali), identica situazione, se non peggiore è quella dei giudici onorari di tribunale sia in campo civile sia in campo penale, i quali permettono la definizioni di innumerevoli procedimenti.

Il magistrato onorario da supplente è divenuto "giudice quotidianamente operante" con il "lauto" gettone di presenza di € 98,00 per udienza, compenso assolutamente offensivo della sua professionalità, indennità corrisposta soltanto per le udienze tenute, senza alcun riferimento alle ore lavorative per lo studio dei processi, delle cause (in media 30 - 50) e per la redazione delle sentenze, funzioni giudiziarie che vengono svolte senza le garanzie costituzionali della previdenza ed assistenza.

I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono figure importanti per garantire la funzionalità del sistema giudiziario tanto è vero che l'esercizio delle funzioni da parte dei magistrati onorari in scadenza viene prorogato ogni anno dal 2003.

Il disegno di legge n. 630 "Scilipoti", è molto simile alle proposte di riforma della magistratura onoraria di tribunale avanzate dalle associazioni in intestazione, consente di dare risposte alle esigenze di funzionalità del sistema giudiziario, permettendo un più veloce funzionamento della "macchina della giustizia", ridando fiducia a quanti si rivolgono ad essa restando spesso delusi e frustrati nelle loro aspettative.

L'istituzione di un ruolo definito della magistratura di complemento addetta agli uffici del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica, è l'unico modo per non disperdere le energie dei vice procuratori onorari della Repubblica e dei giudici onorari di tribunale in servizio da tanto tempo (alcuni anche da 27 anni), energie tanto essenziali per assicurare il buon funzionamento della giustizia, è la via migliore per non buttare al vento le professionalità acquisite nell'esercizio di tali funzioni.

Per questo motivo, la proposta di legge "Scilipoti" va emendata, dalla "norma capestro" del limite di quarantacinque anni di età previsto per l'ingresso nel ruolo di complemento dalla letto b) dell'art. 2, stabilendo che siano immessi nel ruolo i giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari della Repubblica in servizio da almeno dodici o quindici anni.

Mantenere il limite d'età comporterebbe l'esclusione della maggior parte delle persone fisiche più rodute dall'accesso al nuovo ruolo.

Riteniamo che, per analogia, come non è previsto alcun limite d'età per la partecipazione ai

concorsi della Magistratura ordinaria lo stesso debba avvenire per l'accesso ai ruoli della Magistratura di complemento; il limite d'età per la partecipazione a tutti i concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione, comunque, è stato abrogato dall'art. 3 l. 15 maggio 1997 n. 127. E' logico e razionale specificare che i Magistrati di complemento eserciteranno tutte le funzioni e le attribuzioni dei giudici di tribunale monocratico e dei sostituti Procuratori della Repubblica.

Per la copertura delle spese, non prevista chiaramente nel suddetto d.l., proponiamo di effettuarla con i proventi dei beni confiscati e alienati alla criminalità organizzata e con la cancellazione nel bilancio del Ministero della Giustizia della voce riguardante le indennità ai giudici onorari e ai vice procuratori onorari della Repubblica.

Si allega proposta di legge di Istituzione del ruolo della Magistratura di Completamente addetta al Tribunale Ordinario nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, redatta dalle prefate associazioni.

Il presidente del Coordinamento
Nazionale Magistrati Onorari
Dott. Calogero Ingrilli

Il presidente dell'Organismo
Unitario della Magistratura onoraria
Dott. Pino Finamore

Il presidente dell'Unione Italiana
Magistrati Onorari
Dott.ssa Rossana Ferrari

**COORDINAMENTO NAZIONALE
MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA**

**ORGANISMO UNITARIO DELLA
MAGISTRATURA ONORARIA
MAGISTRATI ONORARI UNITI**

PROPOSTA DI LEGGE

**ISTITUZIONE DEL RUOLO
DELLA MAGISTRATURA DI COMPLEMENTO**

**adetta al Tribunale ordinario nonché alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario**

Art. 1

E' istituito il ruolo della magistratura complemento, la quale esercita le funzioni giudiziarie in materia civile e penale presso gli uffici del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

I magistrati di completamento appartengono all'ordine giudiziario in qualità **di magistrati di complemento**.

Esercitano le proprie funzioni ed attribuzioni con la qualifica di giudice di complemento e di sostituto procuratore della Repubblica di complemento.

I giudici di complemento esercitano le funzioni e le attribuzioni nei limiti assegnati dalle leggi ai giudici del tribunale ordinario.

I sostituti procuratori della Repubblica di complemento esercitano le funzioni che la legge attribuisce ai sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Art. 2

L'incarico di magistrato di complemento è a tempo indeterminato.

I magistrati di complemento non sono soggetti ad alcuna progressione di carriera.

Il numero dei magistrati di complemento da assegnare all'ufficio del tribunale ordinario nonché di quelli addetti all'ufficio del pubblico ministero non potrà essere superiore alla metà dei posti in organico dell'ufficio interessato.

Al suddetto personale è corrisposto lo stipendio, il trattamento previdenziale ed assistenziale spettante **ai magistrati di tribunale** con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e con tutti i successivi miglioramenti.

Ai medesimi soggetti si applicano le norme riguardanti le garanzie della magistratura nonché quelle riguardanti le incompatibilità ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni.

Art. 3

Per essere ammesso alle funzioni giudiziarie di completamento è necessario:

essere cittadino italiano;
avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
avere l'idoneità fisica e psichica;
non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza;
aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza..

Art. 4

L'ammissione alle funzioni giudiziarie di complemento si consegue mediante un concorso per titoli.

Costituiscono titoli per la nomina:

l'anzianità di esercizio delle funzioni giudiziarie nella qualità di vice pretore onorario, di vice procuratore onorario della Repubblica presso la Pretura Circondariale, di giudice onorario di Tribunale e di vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale nonché di giudice di pace;

l'anzianità di svolgimento della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lett. b) del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 o di notaio;

l'anzianità dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398;

aver conseguito l'attestato di frequenza ai corsi di preparazione al concorso di uditore giudiziario di durata non inferiore a sette mesi organizzati dalle università agli studi statali o private, da enti di istruzione universitaria statali.

Art. 5

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

Sono redatte graduatorie nazionali distinte in base alle funzioni prescelte dai candidati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza e precedenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Sono nominati giudici di complemento nonché sostituti procuratori della Repubblica di complemento con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ed assegnati con precedenza alle sedi disagiate e a rischio, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso. Il Ministro della Giustizia ha, però, facoltà di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro tre anni dalla approvazione della graduatoria medesima.

Art. 6

I magistrati di complemento svolgono il periodo di tirocinio presso gli uffici giudicanti o requirenti ai quali sono destinati dal Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le funzioni prescelte per un periodo di sei mesi.

Il tirocinio è finalizzato al completamento della formazione di base nonché all'avviamento allo specifico esercizio delle funzioni.

Art. 7

I magistrati di complemento possono partecipare, senza alcun limite d'età, ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo o speciale in deroga a qualsiasi norma o regolamento delle singole amministrazioni.

Il servizio prestato in qualità di magistrato di complemento nonché quello svolto come vice pretore onorario, vice procuratore onorario della Repubblica presso la Pretura, giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale è valutato per intero come titolo nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento speciale o autonomo ed è riconosciuto sempre per intero ai fini previdenziali e pensionistici anche ai fini della cassa forense e senza alcun obbligo di ricongiungimento oneroso.

Art. 8

I magistrati di complemento che avranno lodevolmente svolto l'incarico per sei anni sono ammessi a partecipare, senza alcun limite d'età, ad un concorso per esami nei ruoli della magistratura organica ad essi riservato, previo giudizio di idoneità del capo dell'ufficio di appartenenza e su conforme parere del consiglio giudiziario della Corte d'Appello.

Il giudizio di idoneità del capo dell'ufficio di appartenenza dovrà essere espresso tenendo conto del lavoro affidato al magistrato di complemento durante l'espletamento dell'incarico.

Il concorso è bandito ogni due anni per un numero di posti non superiore alla metà delle vacanze nell'organico della magistratura di ruolo.

Art. 9

Le prove del concorso sono scritte ed orali, hanno carattere pratico e sono differenziate secondo le funzioni giudicanti o requirenti già svolte dal candidato.

La prova scritta tende a verificare la preparazione tecnica processuale già acquisita e riguarda la stesura, su casi pratici simulati, di uno o più atti o provvedimenti tipici delle funzioni espletate.

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza pratica del diritto sostanziale civile e penale.

Art. 10

Il concorso ha luogo in Roma.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto dal Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ed è costituita da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede e da diciotto magistrati di categoria non inferiore a magistrato di Corte d'Appello, dei quali la metà appartenenti all'ufficio del pubblico ministero.

Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei membri.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta, con la presenza di nove componenti, compreso il presidente.

Durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, i membri della commissione, con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da magistrati addetti al Ministero della Giustizia.

Art. 11

I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.

All'uopo hanno la facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice il giorno prima dell'inizio della prova scritta. I testi presentati sono verificati dalla commissione.

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati dal presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

Art. 12

Compiuti gli esami la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi, secondo un criterio complessivo desunto:

dai punti conseguiti nell'esame;

dall'anzianità di esercizio delle funzioni giudiziarie nella qualità di vice pretore onorario, di vice procuratore onorario della Repubblica presso la Pretura Circondariale, di giudice onorario di Tribunale e di vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale;

dall'anzianità di esercizio dell'incarico di magistrato di complemento;

dal conseguimento dell'attestato di frequenza ai corsi di preparazione al concorso di uditore giudiziario di durata non inferiore a sette mesi organizzati dalle università agli studi statali o private, da enti di istruzione universitaria agli studi statali o privati;

l'anzianità di svolgimento della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lett. b) del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 o di notaio;

l'anzianità dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali; aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398.

Art. 13

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Sono nominati giudici ordinari di Tribunali e sostituti procuratori ordinari della Repubblica con decreto del Ministro della Giustizia ed assegnati con precedenza alle sedi disagiate e a rischio, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso il Ministro della Giustizia assegna a loro, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro due anni dalla approvazione della graduatoria medesima.

Art. 14

I magistrati così nominati assumono le funzioni di giudice di Tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica senza dover svolgere alcun tirocinio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

In qualsiasi legge, decreto o altro provvedimento legislativo le parole giudice onorario di Tribunale e vice procuratore onorario della Repubblica sono sostituite dalla dizione giudice di complemento e sostituto procuratore della Repubblica di complemento.

Sono abrogati gli artt. 42 bis 2 comma, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexsies, 42 septies, 43 bis 2 e 3 comma, 71, 72 R. D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni nonché qualsiasi altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 16

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari della Repubblica in servizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge da almeno dodici anni sono nominati, a domanda, giudici di complemento addetti al tribunale ordinario e sostituti procuratori della Repubblica di complemento in base ad una graduatoria redatta ai sensi degli artt. 4 e 5 nei limiti previsti dall'art. 2, a condizione che possiedano i requisiti per l'accesso alle funzioni giudiziarie di complemento a norma dall'art. 3.

I medesimi sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio previsto dall'art. 6.

Art. 17

Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Ministro della Giustizia bandisce due corsi concorso per la nomina a magistrato ordinario ai sensi dell'art. 1 lett. a) D.P.R. 9 maggio 1994 n. 4 per un numero di posti pari a quelli vacanti nell'organico della magistratura di ruolo, ai quali possono partecipare, senza alcun limite d'età, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari della Repubblica in servizio effettivo che hanno esercitato le funzioni **per almeno 15 anni**.

Il primo corso concorso verrà bandito entro sei mesi mentre il secondo sarà espletato dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Il corso ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura presso la Scuola Superiore della Magistratura.

E' finalizzato al perfezionamento della preparazione teorica e pratica, quest'ultima da realizzare con particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali e alle questioni di metodo.

L'organizzazione dei periodi di studio, ricerche ed attività pratiche deve avvenire articolando fra loro momenti ed interventi diversi, quali:

- a) seminari ed incontri di studio sulle discipline di diritto sostanziale e processuale civile e penale;
- b) ricerche su quesiti teorici e teorico - pratici;
- c) discussione di casi pratici;
- d) simulazione di casi pratici;
- e) studio di fascicoli predisposti, discussione di casi pratici e conseguente stesura di atti o provvedimenti, quali schemi di interrogatorio od esame testimoniale; schemi di incarico

peritale; direttive da impartire alla polizia giudiziaria; rilevamenti di irregolarità o nullità processuali; redazione di decreti, ordinanze, sentenze, motivi di impugnazione, ed altro; per il settore civile in particolare: tecnica dell'interrogatorio libero; rilievo d'ufficio di questioni e promozione del contraddittorio; tecnica della conciliazione giudiziale; tecnica delle misure cautelari.

I corsi prevedono visite finalizzate per far conoscere le realtà esistenti presso: cancellerie; casellari; uffici corpi di reato; nuclei operativi dei Carabinieri e della Polizia di Stato; nuclei di polizia

tributaria della Guardia di Finanza; uffici finanziari e del registro; banche; istituti penitenziari; complessi industriali o fabbriche; uffici degli enti locali, in particolare comunali, dove esistono corpi di funzionari o impiegati con funzioni di polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento di violazioni di carattere penale nelle materie di rispettiva competenza quali urbanistica, inquinamento, sofisticazioni alimentari, igiene e sanità e simili.

Art. 19

La prova del concorso è scritta, ha carattere pratico ed è differenziata secondo le funzioni giudicanti o requirenti già svolte dal candidato; è diretta a verificare la preparazione tecnica processuale già acquisita, riguarda la stesura, su casi pratici simulati, di uno o più atti o provvedimenti tipici delle funzioni espletate e tende ad accertare la conoscenza pratica del diritto sostanziale civile e penale.

Le modalità di nomina della commissione esaminatrice, di svolgimento delle prove, i punteggi assegnati per la graduatoria, la nomina dei vincitori ed il tirocinio sono quelle previste dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

Art. 20

Si applicano le norme previste dal R. D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni per quanto non espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 21

Le spese derivanti dalla presente legge sono poste a carico dei competenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

La copertura sarà effettuata mediante la cancellazione dal bilancio della voce riguardante le indennità attualmente dovute ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari della Repubblica nonché dai proventi dei beni confiscati e alienati alla criminalità organizzata.

Art. 22

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il presidente del Coordinamento
Nazionale Magistrati Onorari
Dott. Calogero Ingrilli

Il presidente dell'Organismo
Unitario della Magistratura onoraria
Dott. Pino Finamore

Il presidente dell'Unione Italiana
Magistrati Onorari
Dott.ssa Rossana Ferrari

UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI

U.N.I.M.O.

Osservazioni al Disegno di Legge n. 650

L'impiego della Magistratura Onoraria nell'amministrazione della giustizia è divenuto sempre più frequente nel corso degli anni, al punto da indurre il Csm ad estendere le materie di competenza dei togati (per i quali è stata prevista la possibilità di affidare loro un ruolo autonomo e il loro inserimento quali membri dei Tribunali in composizione collegiale) e dei v.p.o., chiamati a collaborare, in aggiunta alle funzioni loro attribuite in origine, con apposite sezioni istituite presso alcune Procure di Tribunale alle quali viene affidata la gestione di materie poco complesse (dette, appunto, "Sezioni Affari Semplici").

Tale situazione di fatto è lo specchio delle difficoltà sorte nell'amministrazione della giustizia, in conseguenza della carenza di organico nei ruoli della magistratura professionale e del sempre maggiore aumento del contenzioso civile e penale registratosi nel tempo.

Il disegno di legge di iniziativa del Senatore Scilipoti tiene, certamente in conto, nel definire le modalità di riforma, della professionalità e delle competenze acquisite dai magistrati onorari nell'espletamento delle funzioni svolte nel corso del loro mandato le quali andrebbero perdute ove tale "categoria" venisse "soppressa" o nel caso in cui, allo scadere del mandato, ad essi non venisse concessa ulteriore proroga e venissero immessi nuovi magistrati onorari, inesperti, i quali non potrebbero contribuire, per ovvie ragioni, ad una celere definizione della mole di lavoro ancora non evasa.

La previsione, dunque, di istituire il ruolo di magistrati di "complemento", immessi a tempo indeterminato nelle rispettive funzioni, appare in linea con tale situazione di fatto e non contrasta con i principi costituzionali dettati in materia (si veda, a proposito, l'art. 106 Cost., il quale prevede, al comma 2, la possibilità di istituire, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura).

Devono, tuttavia, muoversi alcuni rilievi al detto disegno di legge in relazione ad alcune delle sue previsioni, prima fra tutte quella che non fa distinzioni fra pluriprorogati e onorari non in regime di proroga. Secondariamente non si concorda sulla possibilità di accesso alla "magistratura di complemento" solo per coloro i quali non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Tale limite, infatti, si pone in palese contrasto non soltanto con i principi fondamentali della carta costituzionale, la quale in materia di lavoro prevede, semmai, un limite minimo di età e non un massimo per accedere a qualunque tipo di attività di lavoro (art. 37, co 2, Cost.), ma anche dell'art. 9, co 2, dello stesso disegno di legge, nel quale si attribuisce a tutti i magistrati di complemento, "senza alcun limite di età" la possibilità di accedere al corso-concorso per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria.

La previsione di un limite d'età, peraltro, comporta una disparità di trattamento nei confronti dei magistrati onorari le cui funzioni sono state prorogate oltre il termine previsto per legge, i quali avranno certamente sacrificato altre opportunità di carriera, che non potranno più loro riproporsi in ragione della loro età.

Si concorda, dunque, con la creazione di una "magistratura di complemento" (intesa nel senso di magistratura onoraria diversamente denominata) che possa prestare le proprie competenze in un'ottica di collaborazione con i magistrati professionali, senza voler per ciò solo accedere ad una funzione correttamente riservata esclusivamente a coloro i quali abbiano superato il concorso indetto dallo Stato al fine di garantire adeguate competenze nelle materie fondamentali per l'amministrazione della giustizia.

In ordine, poi, al trattamento economico previsto all'art. 7, onde evitare un elevato aggravio economico per lo Stato potrebbe più opportunamente prevedersi l'equiparazione a quello spettante ai magistrati di tribunale al primo incarico o in alternativa ai magistrati in tirocinio, anche in

considerazione del dettato normativo costituzionale secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ciò si afferma in ragione delle competenze nell'ambito delle quali i magistrati di complemento dovrebbero essere chiamati ad espletare le proprie funzioni, le quali riguardano materie certamente meno complesse rispetto alle questioni affrontate dai magistrati professionali per le quali, dunque, l'attività prestata comporterebbe minore impegno e responsabilità.

Inoltre, sempre in ossequio alla spending review i magistrati di complemento potrebbero provvedere autonomamente al versamento del necessario per la propria previdenza attraverso la stipula di polizze assicurative private.

La presidente

Dott.ssa Rossana Ferrari

La vicepresidente

Dott.ssa Stefania Cacciola

Unione Nazionale Italiana
Magistrati Onorari
U.N.I.M.O.

Osservazioni sul Disegno di Legge nr. 548

L'assenza di riconoscimento di uno status giuridico adeguato al ruolo svolto, nell'ultimo decennio, dalla Magistratura Onoraria ha dato vita ad un impiego di tale risorsa del tutto eterogeneo nell'ambito dei vari uffici giudiziari, e ciò per quanto riguarda sia le competenze che il trattamento, di fatto creando disparità di trattamento, talora significative, nell'ambito della stessa categoria, che il D.D.L. 548 certamente non supera.

Peraltro, le numerose lacune della normativa di riferimento hanno sovente costretto i Capi degli Uffici ad impiegare i M.O. **anche oltre i limiti delle rispettive competenze.**

Occorre, pertanto, prendere atto di tale situazione ed adeguare la normativa alle effettive esigenze del sistema giustizia, ormai da tempo inefficiente anche e soprattutto per il numero dei magistrati mai adeguato alle reali esigenze.

E' necessario, quindi, utilizzare ogni risorsa disponibile per garantire la massima efficienza del sistema giudiziario e che il D.D.L. nr. 548 non assicura.

Infatti, il ddl presenta un'impostazione temporalmente superata che fa riferimento, anche nella sua presentazione, alle circolari tabellari del Csm del 16/7/2008, relative al triennio 2009-2011 ormai superate dalle nuove tabelle del Csm del 21/7/2011, relative al triennio 2012-2014.

Tali recenti tabelle adottate in ottemperanza ad un criterio generale di buona amministrazione che prevede il massimo utilizzo delle risorse a disposizione nonché per rispondere alle richieste pervenute dagli uffici, hanno esteso in modo considerevole le materie di competenza dei magistrati onorari - in specie i got - e hanno previsto la possibilità di affidare a questi ultimi un ruolo autonomo.

Le successive disposizioni dell'organo di controllo della magistratura (pareri e risoluzione del Csm del 25/1/2012) hanno confermato tale indirizzo.

A ciò si aggiunge l'ovvia considerazione che, stante la professionalità acquisita, devono essere maggiormente tutelati i magistrati onorari prorogati oltre il termine di sei anni disposto per legge.

Ma tutto ciò è pretermesso dal ddl 548 per i seguenti motivi:

1) Non prevede alcuna norma transitoria che disponga in maniera organica la permanenza in servizio dei M.O. attualmente in carica, introducendo differenze legate all'età anagrafica e non all'anzianità di servizio;

2) Non prevede un adeguato compenso a fronte dell'incompatibilità con altre professioni, che ben potrebbe estendersi rispetto a quella attuale ma solo laddove il reddito assicurato dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali si riveli adeguato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto (mentre, ad oggi, l'entità dell'emolumento - pari ad € 98,00 - è ferma all'anno 2001 senza aver mai beneficiato dell'adeguamento agli indici I.S.T.A.T. ed i G.O.T. non ricevono alcun compenso per l'attività di redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti che emettono nell'ambito dei procedimenti assegnatigli).

Ciò in palese contrasto alla Raccomandazione Europea CM/REC del Comitato dei Ministri degli Stati membri sui giudici : indipendenza, efficacia e responsabilità", adottata dal

Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2010, in occasione della riunione dei Delegati dei Ministri, che ha individuato i criteri da seguire al fine di garantire l'indipendenza dei giudici. In particolare, l'Art. 49 stabilisce che *“la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell'età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste”*.

Il successivo Art. 50 dispone che *“la permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali”*.

Ancora, l'Art. 54 prevede che *“la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici”*.

Infine, l'Art. 55 stabilisce che *“devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all'indipendenza dei giudici”*.

Tutti i principi di cui sopra risultano sanciti, e sintetizzati, dall'Art. 104, comma I, della Costituzione e confermati già da tempo dalla Corte Costituzionale e il DDL 548 ne costituisce manifesta violazione.

3) Non è previsto, nelle more dell'entrata in vigore della riforma, il blocco delle nuove nomine, onde evitare che le eventuali proroghe coinvolgano un numero sempre maggiore di M.O. ;

4) Non è previsto che i M.O. possano svolgere le funzioni di **Giudice per le Indagini Preliminari nell'ambito degli affari più semplici**, ad esempio provvedendo all'emissione di Decreti Penali di Condanna per le violazioni del Codice della Strada, di sequestri di merce provento di contraffazioni di modesta entità ovvero immobili abusivi di piccole dimensioni (mentre è previsto **all'art. 5 comma 4** il tirocinio dei GDP presso il GIP. Ne dovrebbe conseguire la logica deduzione che i GDP potranno essere delegati a svolgere le funzioni di GIP, mentre per i GOT tale possibilità continuerà ad essere preclusa. Si introduce, pertanto, un'altra violazione della par condicio tra soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale);

5) Non è previsto che i GOT possano occuparsi **dei giudizi direttissimi nell'ambito degli affari più semplici**, ed essere inseriti nei relativi turni, mentre i VPO sono regolarmente inseriti nei turni delle convalide.

Pertanto, anche sotto tale profilo si eccipe la violazione del principio della par condicio tra soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale;

6) L'art. 2 prevede, tra i requisiti per la nomina a Magistrato Onorario, **l'aver cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni, l'esercizio di qualsivoglia**

attività lavorativa dipendente, pubblica o privata: ebbene, detta norma appare priva di senso posto che, se il futuro Magistrato Onorario, dopo due quadrienni, non potrà più essere nominato, avrà ingiustamente compromesso altre opportunità di carriera;

7) Tra i titoli preferenziali è previsto lo svolgimento di funzioni inerenti i servizi di cancellerie e segreterie giudiziarie. A prescindere dalla considerazione che gli appartenenti a tali ruoli, non hanno le competenze adatte allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, deve rilevarsi che la loro trasmigrazione nei ruoli della Magistratura Onoraria, priverebbe gli Uffici di provenienza (già frustrati da croniche carenze di personale) delle risorse umane necessarie al loro funzionamento: è, infatti, dall'anno 1998 che non sono più stati banditi concorsi per assumere personale da impiegare nelle Cancellerie.

E' notorio che già attualmente la celebrazione delle udienze penali e civili è a rischio per la carenza del personale di cancelleria e che in molti Tribunali si sta discutendo l'opportunità di diminuire il numero delle udienze proprio per tali ragioni. Con la conseguenza che i ritardi nell'amministrazione della giustizia aumenteranno invece di risolversi;

8) L'assegnazione delle udienze ai GOT è lasciata al libero arbitrio dei capi degli uffici (ferme restando le competenze per materia) con la conseguenza che tali risorse sono utilizzate in modo disomogeneo nei vari Tribunali;

9) Le materie riservate ai GOT sia in campo civile che penale sono eccessivamente restrittive e non più in linea con quanto stabilito dalle tabelle del CSM richiamate in premessa;

10) Non è prevista alcuna forma di assistenza previdenziale;

11) l'art. 23 deve essere abrogato perché ormai la Scuola Superiore della Magistratura è avviata e regolarmente funzionante.

Alla luce delle superiori considerazioni il D.D.L. nr. 548 presenta evidenti violazioni del dettato costituzionale, in quanto **non riordinando razionalmente la categoria dei M.O., non ne consente un utilizzo idoneo a svolgere un'azione deflattiva del carico giudiziario, e, quindi, ad imprimere celerità all'attività giurisdizionale e introduce disparità di trattamento tra categorie di soggetti appartenenti al medesimo settore professionale (GOT, VPO e GDP) con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di efficienza della attività amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost. e della par condicio.**

**La presidente
Dott.ssa Rossana Ferrari**

**La vicepresidente
Dott.ssa Stefania Cacciola**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

fondata nel 1994

"La giustizia al servizio dei cittadini"

L'Associazione Nazionale Giudici di Pace, organizzazione di gran lunga maggiormente rappresentativa dei giudici di pace, ritiene che il disegno di legge n. 548 presenti profili di incostituzionalità e sia ingiustificatamente punitivo per i magistrati di pace. Esso non affronta alcuno dei problemi manifestatisi in questi anni ed anzi una sua approvazione li aggraverebbe, determinando certamente il collasso della intera giustizia nel nostro Paese. Si tratta di un progetto nato anni fa, già presentato nel corso della scorsa legislatura, che oramai è divenuto obsoleto e per l'Associazione Nazionale Giudici di Pace inemendabile, non rispondendo ad alcuna delle istanze della magistratura di pace.

Nel mese di dicembre l'astensione della magistratura di pace, proclamata in origine per la durata massima di quindici giorni prevista dal Codice di autoregolamentazione, ha avuto un successo mai conseguito in precedenza. La partecipazione dei giudici è stata pressoché totale, certamente superiore al 90%. La protesta aveva come obiettivo proprio tale ddl che il ministero valutava anche di porre a base della riforma.

Il ddl in questione sancirebbe la fine di una magistratura efficiente, in quanto invece di dare soluzione alla questione della precarietà peggiora lo status quo, aggrava una già intollerabile condizione di precarietà e non affronta in alcun modo i reali problemi, *in primis* la carenza di coperture previdenziali ed assistenziali. Esso determina altresì una notevole compromissione dell'autonomia ed indipendenza del magistrato di pace.

Come ha ricordato recentemente per ben due volte un acuto osservatore della giustizia quale Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera il magistrato di pace risulta essere un giudice a termine, privo di qualsivoglia tutela previdenziale ed assistenziale, che la nostra Carta costituzionale garantisce ad ogni lavoratore.

In particolare risulta icasticamente inaccettabile la condizione femminile. Il giudice di pace donna non ha alcun tipo di sostentamento per il periodo della gravidanza, per cui accade di frequente che resti senza stipendio o permanga in servizio fino a pochi giorni prima del parto e riprenda a lavorare dopo alcuni giorni dallo stesso o che le vengano mossi procedimenti disciplinari per i ritardi nel deposito sei provvedimenti.

E' di segno diametralmente opposto al ddl n. 330, Scilipoti, che prevede la previsione del tempo indeterminato per i giudici onorari di tribunale.

Il giudice di pace è un magistrato di primo grado, appartenente all'ordine giudiziario, espressamente previsto dalla nostra Carta costituzionale (art. 116 Cost.), che le Sezioni Unite della Cassazione definiscono "*a metà tra professionalità ed onorarietà*" (Cass. civ., Sez. un., ord. 19 ottobre 2011, n. 21582).

La giustizia di pace ha impedito in questi anni il collasso della giustizia nel nostro Paese, definendo negli ultimi dieci anni oltre 16 milioni di procedimenti.

Il giudice di pace può definirsi un magistrato a legge Pinto zero, in quanto definisce in media un giudizio in meno di un anno a fronte di una durata media dei giudizi di 8 anni e quindi non contribuisce ad accrescere quei costi che l'Italia sopporta per l'irragionevole durata dei giudizi: 340 milioni annui (fonte: Min. Giustizia). Oltre il 50% del contenzioso civile, il 25% di quello penale e la materia dell'immigrazione sono trattati dal magistrato di pace. Il cd caso Shalabayeva che tanto ha occupato le cronache la scorsa estate testimonia quanto delicate siano le funzioni esercitate in materia di libertà personale.

Con l'introduzione dei giudici di pace i processi di cognizione trattati dai Tribunali sono diminuiti del 45% dal 1994 ad oggi da 707.143 a 389.390.

Le sentenze pronunciate dal giudice semiprofessionale sono appellate nella misura residuale del 5%. Il costo del giudice di pace è di 83 milioni di euro a fronte di un costo complessivo del

funzionamento della giustizia di 4,2 miliardi annui (fonte: Commissione Europea della Giustizia relativi all'anno giudiziario 2008/2009).

Il ddl 548 sancirebbe la scomparsa della figura del magistrato di pace sostituendola con la più anonima figura di magistrato onorario (art. 26): ciò contrasta in maniera macroscopica con il dettato costituzionale (art. 116 Cost.) e si pone in aperto contrasto con le proposte contenute nella relazione conclusiva del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali (i cd. Saggi) istituito il 30 marzo dal Presidente della Repubblica, di cui facevano parte due autorevoli ministri dell'attuale governo (Mauro e Quagliariello), oltre a Luciano Violante e a Valerio Onida, che, in specie per la giustizia civile, prevede l'ampliamento delle funzioni dei magistrati di pace, sgravando i magistrati di carriera da compiti di giustizia "minore". L'Associazione Nazionale Giudici di Pace non ritiene compatibile con la Carta costituzionale una soluzione che unifichi in una sola categoria la magistratura di pace e quella onoraria di tribunale, stante la diversità di funzioni, ovvero una giurisdizione esclusiva per i giudici di pace a fronte di un rapporto di vicarietà con il giudice di carriera per i magistrati onorari di tribunale. Palesi sono i rischi di incostituzionalità essendo il tribunale giudice dell'appello rispetto al giudice di pace e pena lo snaturamento della fondamentale funzione svolta dal giudice di pace, con grave nocumento per la funzionalità del sistema. L'art. 8 del ddl n. 548 dà il colpo di grazia ad una giustizia efficiente, stabilendo che le funzioni siano esercitate per un massimo di otto anni. Chi farà il giudice di pace non darà alcuna garanzia di professionalità. L'art. 9 prevede che il giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario possono che hanno esercitato le funzioni per almeno un quadriennio, possono fare la domanda per essere giudice di pace; invece, nulla è previsto per i giudici di pace che volessero, al termine del mandato, assumere le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario. Il ddl in esame all'art. 17 introduce una diminuzione della pianta organica dei giudici di pace portandola da 4.700 a 3.200. Questa disposizione è ormai obsoleta, in quanto è di competenza del Ministero della Giustizia, stante la delega ricevuta nell'ambito della razionalizzazione della geografia giudiziaria. Nei consigli giudiziari diminuirebbe il numero dei giudici di pace, che vedrebbero ulteriormente ridotta l'autonomia e l'indipendenza (art. 19).

La riforma determina, con gli artt. 21 e 22 la cessazione dell'autonomia della magistratura di pace. Il coordinamento dell'ufficio, in passato esercitato da un magistrato di pace sarà affidato al presidente del tribunale o suo delegato. L'art. 24, pur essendo scritto in forma molto confusa, tende a limitare di molto la permanenza nelle funzioni dei Giudice di Pace in servizio, anche qui in buona sostanza a soli otto anni, e si presenta nella sua formulazione già vecchio ed inattuabile, in quanto a seguito della prossima approvazione dell'emendamento del governo al decreto cd milleproroghe, tutti i magistrati in servizio sono assoggettati alla proroga biennale.

Tale ddl costringerebbe lo Stato a sopportare notevoli costi per i concorsi in un interminabile turn over e per la formazione dei nuovi giudici. Troviamo irragionevole e causa d'inefficienza del sistema far decadere dal servizio magistrati che in oltre 20 anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali hanno acquisito una specifica competenza nelle materie trattate.

Invece è quell'Europa, spesso invocata quando si chiedono sacrifici ai nostri concittadini, ad imporre il riconoscimento dei diritti fondamentali e delle prerogative indefettibili afferenti alla giurisdizione. L'attuale status giuridico-economico dei magistrati di pace è, invero, in patente contrasto con la Carta costituzionale, le direttive comunitarie in materia di trattamenti riservati ai giudici onorari, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Carta di Strasburgo e con la raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010)12, che al paragrafo 49 afferma che "la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inalterabilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici".

I giudici di pace ancora oggi non godono di alcuna tutela previdenziale ed assistenziale, in caso di maternità, malattia e infortuni sul lavoro, né di ferie retribuite. Riteniamo che in questi anni vi sia stato un intento punitivo che risulta evidente ove si abbia riguardo alla disparità di trattamento rispetto ai magistrati tributari - giudici speciali ed onorari - ed ai giudici onorari minorili per i quali, senza necessità di alcun confronto particolarmente lacerante, rispettivamente nel 2005 e nel 2010 è

stata prevista la pura e semplice stabilizzazione. Anche per i conciliatori non si è mai neppure posto il tema di un limite di durata.

Siamo invece favorevoli a proposte che disegnino un sistema eminentemente meritocratico, con una valutazione quadriennale sulle modalità di esercizio dell'attività giurisdizionale da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Consigli giudiziari presso le Corti d'Appello, rimuovendo il limite dei tre mandati quadriennali, prevedendo la rinnovabilità dei mandati fino ai settantacinque anni di età.

Siamo altresì disponibili ad un aumento delle competenze civili e penali dei giudici di pace. In specie, nel civile, un incremento della competenza generale per valore fino a 30.000 euro (già oggi il limite di € 20.000 è previsto in materia di risarcimento danni da sinistri stradali) ed un ampliamento operato razionalmente per blocchi di materie, con l'attribuzione ad esempio dell'intera materia dei sinistri stradali, con esclusione di quelli in cui è stata cagionata la morte di una persona; delle cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini e le esecuzioni mobiliari.

L'abbattimento dell'arretrato avverrebbe con effetto pressoché immediato, ragionevolmente in meno di un anno.

Se ciò negli anni passati non è avvenuto è perché anche in questo caso vale probabilmente quanto scritto da Francesco Giavazzi in prima pagina sul "Corriere della Sera" del 9 maggio scorso in un articolo intitolato icasticamente "Chi detiene le vere leve del potere - Burocrazia inossidabile". Il giornalista affermava che è molto difficile fare le vere riforme se una burocrazia sostanzialmente immutabile continua ad avere una influenza determinante sulle scelte dei governanti.

Il Presidente ANGdP
Vincenzo Crasto

UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

Audizione presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 23/01/2014 sui disegni di legge n. 548 e 630 in materia di Magistratura di pace.

Il parere dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace sul disegno di legge n. 548/S è quello espresso dalla scrivente organizzazione (*largamente maggioritaria della categoria ed unica avente una certificazione degli iscritti da parte del Ministero del Tesoro che provvede alle trattenute dei contributi sindacali sulle competenze dei singoli giudici iscritti all'Unione*) in occasione dei recenti Direttivi nazionali e dell'assemblea del 11/01/2014.

A parere dell'Unione il progetto contrasta con i principi costituzionali in materia di giurisdizione e di lavoro pubblico e privato.

Contrariamente a quanto raccomandato già nel 2010, dal comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, il disegno di legge n. 548 non prevede alcuni fondamentali istituti quali la continuità del servizio, la tutela previdenziale, la tutela della salute e della donna, le garanzie di autonomia ed indipendenza dei giudici e la garanzia della difesa individuale dei giudici e l'autogoverno della categoria.

In mancanza di tali fondamentali capisaldi richiesta inderogabilmente dall'esercizio della funzione giurisdizionale svolta dai giudici non professionali, non è nemmeno possibile introdurre emendamenti correttivi.

Per quanto riguarda il progetto n. 630, la scrivente osserva che lo stesso non rappresenta una riforma organica delle importanti funzioni dei GOT e VPO, ma tuttavia è apprezzabile nella parte in cui assicura la continuità del servizio di tali operatori della giustizia.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI (Dott. DE IORIO)

Esimio Presidente della Commissione Giustizia
Sen. Dott. Nitto Francesco Palma
Senato della Repubblica
Roma

Oggetto: Osservazioni ai D.D.L. Senato nn. 548 e 630

Il D.D.L. n. 548, esso è un testo che si presenta organicamente completo ed articolato, tuttavia poco o per nulla innovativo.

Dalla lettura della relazione illustrativa, sembrerebbe pregevole e pieno di elementi positivi. Proseguendo nella lettura dei singoli articoli, tuttavia, conoscendo evidentemente la norma vigente, direi che, salvo alcune eccezioni quali la previsione dei trasferimenti (art. 10), ovvero la rappresentanza in Consiglio Giudiziario (art. 19), il disegno è peggiorativo delle attuali condizioni della magistratura onoraria nel suo complesso.

Sicuramente pregevoli sono le disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con un'articolazione di sanzioni irrogabili che consentano di superare l'impasse derivante dall'assenza di misure di sanzione diverse dalla decadenza.

Tuttavia, nessuna attenzione è stata dedicata a problemi molto più rilevanti, rappresentati più e più volte a tutti gli interlocutori e da tutti questi ultimi compresi e condivisi: l'assenza, anche nel testo di cui in parola, di qualsiasi forma di assistenza previdenziale.

Inoltre, nessuna garanzia di impiego minimo, a fronte di ulteriori nuove incompatibilità (ad esempio un parente che svolga la professione di avvocato nel medesimo circondario), restando nella totale discrezionalità del capo dell'Ufficio la quantità di procedimenti da delegare al singolo Magistrato Onorario, con conseguente perdurante disomogeneità e disparità di trattamento, anche tra i diversi Uffici.

Quindi, seppure si volesse provvedere autonomamente a sostenere il costo di versamenti previdenziali (premessa la necessità che il legislatore trovi il modo di consentire al Magistrato Onorario di accedervi), l'incertezza e l'inadeguatezza dei guadagni, non consentirebbe dei regolari e costanti versamenti. Nel contempo, non è stato neanche previsto un aumento dell'indennità giornaliera, ridottasi negli anni, piuttosto che adeguarsi quantomeno al costo della vita, come qualunque altra forma di remunerazione. Già queste iniziali considerazioni rendono incomprensibile l'assunto contenuto nel commento all'art. 2, concernente il possesso di requisiti d'indipendenza ed imparzialità dei Magistrati Onorari in procinto di essere nominati, laddove il testo in esame fornisce una soluzione che pregiudica proprio dignità e indipendenza economica del lavoratore e, di conseguenza, lo rende astrattamente condizionabile. A tal proposito, non appare superfluo richiamare la Costituzione, che all'art. 108 sancisce che è la

legge a garantire l'indipendenza dei Magistrati.

Proseguendo con la disamina delle peculiarità negative, si è scelto di continuare a sostenere che concetto di onorario sia sinonimo di temporaneo.

Ebbene, se così fosse, non si spiegherebbe perché la magistratura tributaria, così come quella formata dagli esperti del Tribunale per i Minorenni, entrambe indiscutibilmente di natura onoraria, prevedano un mandato unico fino al raggiungimento del limite di età.

Questa penalizzante interpretazione non sarebbe comunque incompatibile con la previsione di successive conferme di uguali periodi, fino al raggiungimento del limite di età, proprio perché il mantenimento dell'incarico sarebbe condizionato alla periodica verifica del possesso dei requisiti richiesti. Cioè sarebbe addirittura in linea con i principi di economia e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Proprio in merito all'età massima prevista per lo svolgimento delle funzioni onorarie, oggetto del disegno di legge n. 548, non si comprende la logica sottesa ai differenti limiti previsti, ancorati esclusivamente al momento in cui il Magistrato Onorario verrà nominato in relazione alla propria età anagrafica. Ed infatti, prescindendo dal silenzio assoluto in ordine a coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge abbiano meno di cinquantacinque anni (e che secondo la medesima norma avrebbero innanzi a loro, tra le varie funzioni, ulteriori ventiquattro anni di servizio), i cinquantacinquenni perché non dovrebbero avere la facoltà di continuare fino a settantacinque anni, avendone la possibilità in astratto (per il passaggio alla magistratura di pace, se provenienti da quella di tribunale)?

La presunta forte innovazione della previsione di specifici presupposti, in forza dei quali sia possibile l'impiego dei Giudici Onorari, che abbandonerebbe l'asserita tradizionale idea di impiegare magistrato onorario soltanto in caso di assenza o impedimento dei magistrati ordinari (*rectius* professionali) addetti al tribunale, in realtà mutua una situazione di fatto che già vede delegati entrambe le figure di Magistrato Onorario di Tribunale oltre l'originaria previsione di eccezionalità.

Anzi, oggi vi sono attività delegate in via esclusiva, ai Magistrati Onorari; si pensi alle indagini per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace, nonché le udienze dibattimentali innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico (solo raramente "visitato" dai Sostituti Procuratori).

A ciò si aggiunge la inspiegabile riduzione delle competenze, ancorché si fosse in passato discusso, proprio col primo sottoscrittore del presente disegno di legge, della possibilità ed opportunità, al contrario, di aumentarle, trovando, su questo punto, una posizione favorevole; D'altronde risulta incoerente ed antieconomica la scelta di inibire alcune materie a chi fino ad oggi le ha regolarmente trattate.

In fine, la pianta organica prevista è assolutamente abnorme, evidente segnale di una stima effettuata senza alcuna verifica in concreto. Ed infatti, a mero titolo esemplificativo, presso il Tribunale di Napoli sono in servizio oltre 160 Giudici Onorari, ma oltre la metà di essi non ha mai svolto alcuna attività. Nel contempo, soprattutto a seguito della eliminazione delle sedi distaccate, la disponibilità offerta dai Vice Procuratori Onorari è pressoché totale, pertanto gli stessi sono divenuti sovrabbondanti rispetto al potenziale impiego quotidiano.

In definitiva, più che di riforma e, quindi, di miglioramento, il testo in esame costituisce un elegante restauro della norma vigente, nel complesso peggiorativa delle attuali condizioni dei Magistrati Onorari, ai quali viene esclusivamente concesso, se in servizio da oltre sei anni, un ulteriore periodo di "sopravvivenza" a condizioni indecorose, degne del più vessato precario.

Ciò nondimeno, è possibile intervenire sulle criticità evidenziate con svariate soluzioni, all'occorrenza dettagliatamente illustrabili dallo scrivente, che, fatte salve quelle novità che apportano un effettivo miglioramento organizzativo (non già delle condizioni dei lavoratori),

possano rendere il disegno di legge idoneo a soddisfare esigenze dello Stato e legittime aspettative dei Magistrati Onorari.

Quanto al D.D.L. n. 630, esso è di grande interesse e, inutile dirlo, molto apprezzato dalla Magistratura Onoraria di Tribunale, tuttavia esso allo stato si presenta come una proposta da sviluppare, non già come un testo pronto per la presentazione in parlamento, atteso che appare a tutti evidente, non da ultimo allo stesso Senatore proponente, che la struttura non rispetta quei requisiti formali che ne renderebbero possibile l'adozione, se non addirittura la discussione.

Il riferimento è chiaramente alla relazione illustrativa, assolutamente carente.

Mancano inoltre, a titolo esemplificativo, norme essenziali di coordinamento con l'attuale condizione dei Magistrati Onorari di Tribunale (si rammentano ancora quelle realtà nelle quali la metà dei Magistrati Onorari in servizio non ha mai svolto le funzioni), come anche la previsione di spesa, sicuramente in linea con quella attuale, laddove venissero operati i correttivi con le menzionate norme di coordinamento.

Tali carenze sono tutt'altro che incolmabili, tenuto conto della concretezza delle linee di base tracciate e della semplicità del sistema delineato.

Peraltro, la previsione di criteri e sistemi di concreta valutazione durante ed a seguito di un tirocinio prima, e di un corso (eventuale) poi, forniscono adeguate garanzie di una selezione per meriti, non esistendo un automatismo di entrata nei ruoli della Magistratura professionale.

Coloro che dovessero superare con esito favorevole il corso di perfezionamento, sarebbero in possesso di un bagaglio tecnico - pratico superiore a quello fornito da una preparazione meramente teorica. Ne consegue che la Magistratura di Complemento diventerebbe un rilevantissimo passaggio nel processo di formazione teorico - pratico di coloro che, meritevoli, riuscissero ad accedere ai ruoli professionali.

Napoli, 22 gennaio 2014

II Presidente
Dott. Fabio De Iorio

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

BREVI OSSERVAZIONI DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI SUI DISEGNI DI LEGGE N.548 (CALIENDO ED ALTRI) E 630 (SCILIPOM IN TEMA DI RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA (AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO 23/1/2014)

Illustre Presidente,

Come cortesemente richiesto, in vista dell'audizione del 23 gennaio 2014 si rassegnano le seguenti brevi osservazioni scritte in merito ai disegni di legge n. 548 e 630

A)DISEGNO DI LEGGE N.548 (CALIENDO ED ALTRI) AVENTE AD OGGETTO "RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE"

1) Non si può innanzitutto non concordare sulle enunciate finalità del Disegno di Legge, di arrivare alla previsione "di uno Statuto unico della Magistratura onoraria", introducendo "una disciplina omogenea dei requisiti per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie, del reclutamento, della formazione professionale, della durata dell'ufficio, degli illeciti disciplinari.

Si conviene altresì con l'altro enunciato principio ispiratore del D.L., che è quello della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari del Tribunale, superando l'assegnazione dell'attuale ruolo di mera supplenza.

Proprio perché vengono condivise tali finalità, è però opportuno che siano rese ancor più stringenti le incompatibilità, rafforzati i requisiti di nomina e soprattutto predisposti strumenti per il preliminare accertamento di una seria ed approfondita preparazione giuridica e di una capacità di collaborare fattivamente all'esercizio della giurisdizione.

2) In quest'ottica si suggeriscono le seguenti modifiche:

I) **Art.2.** Per evitare in modo radicale situazioni di incompatibilità o, quantomeno, di "opacità" (utilizzando un termine oggi di moda), nel caso in cui il magistrato onorario sia un avvocato sarebbe opportuno richiedere la cancellazione definitiva dall'albo e prevedere l'impossibilità di risciversi all'albo stesso anche successivamente alla cessazione dall'incarico di magistrato onorario (a tal fine andrebbe quindi innalzata l'età massima per l'accesso, prevista al comma I lettera e, e andrebbe altresì modificato l'art. 8 punto 1), innalzando a 65 anni l'età per l'accesso.

II) **Art.2, lettera e, numero 3.** Lascia perplessa che possa costituire titolo preferenziale per la nomina a magistrato onorario lo svolgimento di "funzioni notarili". La professione del notaio, per quanto qualificata, è tuttavia, per sua natura, estranea alla "cultura della giurisdizione".

IIi) **Art. 3, comma II.** Ove non venga accettata la modifica indicata al precedente punto I, per rafforzare l'incompatibilità ed evitare quelle situazioni che, attualmente, spesso minano la credibilità della Magistratura onoraria, il regime di incompatibilità per gli avvocati andrebbe esteso dal circondario del Tribunale nel quale esercitano la professione, quantomeno all'intero distretto della Corte d'Appello.

IV) **Art. 5.** Se, come indicato in premesse, è necessaria una maggiore qualificazione della Magistratura onoraria (rispetto all'attuale situazione), non sono sufficienti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 e l'esecuzione del tirocinio.

Sarebbe necessaria altresì una effettiva verifica della preparazione di colui che aspira ad esercitare funzioni di Magistrato onorario, nonché delle sue capacità all'esercizio della giurisdizione.

A tal fine sarebbe quindi necessario che l'ammissione al tirocinio sia preceduta da un esame di idoneità alle future funzioni.

V) **Art. 15, comma V.** Si suggerisce l'introduzione, dopo la lettera e, di un'ulteriore ipotesi di "grave violazione disciplinare", costituita dalla scarsa produttività, accertata mediante il mancato raggiungimento di livelli minimi predeterminati.

VI) **Art. 16.** Per rendere più rapido ed efficiente il procedimento disciplinare e sgravare il CSM, potrebbe essere utile prevedere che la sanzione disciplinare minima, costituita dall'ammonizione, possa essere irrogata direttamente dal Consiglio Giudiziario.

VII) **Art. 18, comma II** Nella condivisibile ottica indicata nelle premesse dai proponenti del D.L. di superare la funzione di mera supplenza del magistrato ordinario, andrebbero riviste le condizioni previste dall'art. 18, comma II. Peraltro, ed a contrariis, andrebbe eliminata (o quantomeno modificata) la previsione del comma II, lettera e. Allo stato attuale non risulta esistere in Italia nessun Tribunale (anche fra quelli considerati più virtuosi) in cui non siano pendenti procedimenti che hanno superato il termine ragionevole di cui alla legge n.89/2001.

Andrebbe quindi quantomeno indicata una percentuale, abbastanza elevata, dei procedimenti che hanno superato il termine ex "L. Pinto", come (potrebbe essere il 20%).

Vili) Art. 19, comma I. Si suggerisce di rafforzare la presenza di avvocati nella sezione autonoma del Consiglio Giudiziario competente per l'espressione di pareri in materia di Magistrati Onorari.

Gli avvocati, infatti proprio in relazione alle funzioni difensive da loro svolte, sono i più al corrente delle questioni relative al funzionamento degli uffici giudiziari ed è quindi importante una loro significativa partecipazione. Quantomeno, quindi, la lettera sub b dovrebbe prevedere fra i componenti, oltre a tre magistrati, due avvocati (anziché 1) e lettera sub e, oltre ai 5 magistrati 3 avvocati, anziché 2.

B) DISEGNO DI LEGGE N.630 (SCILIPOTI) AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI MAGISTRATI DI COMPLEMENTO PER VICEPROCURATORI ONORARI DELLA REPUBBLICA E GIUDICI ONORARI DEL TRIBUNALE"

Non condivisibile appare l'impostazione del D.L. in questione.

Innanzitutto è meramente settoriale, non comprendendo i Giudici di Pace e, in secondo luogo e soprattutto non apparendo condivisibile la "filosofia" di immettere in ruolo, come "magistrati di complemento" gli attuali magistrati onorari, senza selezione alcuna e con elevatissimi costi.

Se lo Stato fosse in grado di sostenere tali costi sarebbe allora auspicabile o ampliare il reclutamento dei magistrati onorari, ovvero prevedere un reclutamento "straordinario" di magistrati aggregati, ma con seri criteri di accertamento della loro idoneità a svolgere funzioni giurisdizionali.

Parma - Roma, 22 gennaio 2014

IL PRESIDENTE AVV. RENZO MENONI

AMODS

ASSOCIAZIONI MAGISTRATI ONORARI DISTRETTO DI SALERNO

ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

della 2^a Commissione Permanente Giustizia del Senato allargato ai Gruppi Parlamentari

Oggetto: osservazioni ai progetti di riforma (disegni di legge nn. 548 e 630) della magistratura Onoraria

L'AMODS (Associazioni Magistrati Onorari del Distretto di Salerno) costituita il 1° ottobre 1998, giusta atto del Notaio dott. Andrea Reale rep. N. 14287 racc. 2932, rappresenta le categorie dei Giudici Onorari di Tribunale e dei Vice Procuratori Onorari su base locale e nazionale.

In vista dell'audizione del 24 gennaio p.v. innanzi alla 2^a Commissione Permanente Giustizia del Senato, l'AMODS, non potendo presenziare alla stessa, giacché esclusa da questa prima sessione di lavori, intende sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza allargato alcune **osservazioni critiche in ordine ai disegni di legge presentati dai Senatori Caliendo e Scilipoti** con i quali si vorrebbe affrontare e risolvere la questione del "riordino" della Magistratura Onoraria.

Premesso

che questa Associazione ritiene imprescindibile, prima di ogni altra questione, il **riassetto definitivo** di quella parte di quella magistratura onoraria di tribunale sin qui **prorogata ex lege** "in attesa della riforma organica della magistratura onoraria" **al fine di non disperdere le professionalità acquisite**, giacché essa costituisce un'anomalia del sistema non più tollerabile,

propone

alle SS.LL. alcune brevi considerazioni in ordine ai progetti di riforma in esame, prescindendo dal fare un'analitica prospettazione delle problematiche che interessano **la categoria rappresentata**, che oggi purtroppo costituisce

una larga sacca di precariato o, per meglio dire di lavoratori "a nero" della giustizia, a tutt'oggi

lamenta

- 1) **La mancata previsione di uno status giuridico**, che tenga conto dell'avvenuta trasformazione nel tempo della figura del magistrato onorario (GOT e VPO) non pki occasionalmente utilizzato per sopperire alle deficienze organiche ma stabilmente inserito nella pianta organica del Tribunali. Previsione ancor pii necessaria in considerazione della inconciliabilità della funzione di magistrato onorario con lo svolgimento della professione forense, tenuto conto sia dell' assorbente impegno che la prima impone, sia della necessith di salvaguardare la terzietà del giudice onorario, potenzialmente compromessa dalla possibilità di esercitare la libera professione in altro foro seppure a pochi chilometri di distanza dal Tribunale ove opera come giudice.
- 2) Il Mancato riconoscimento di un **adeguato trattamento economico**, parametrato al reale apporto data al funzionamento della giustizia, e, prima ancora, ai principi dell'art. 36 Cost.; riconoscimento indispensabile onde garantire una **magistratura serena, imparziale e indipendente**;
- 3) Il Mancato riconoscimento del **trattamento previdenziale ed assistenziale** in considerazione degli anni profusi, ormai esclusivamente, nell'esercizio delle funzioni onorarie;
- 4) La mancata previsione fin qui di criteri **certi e predeterminati** finalizzati ad assicurare una equa ed omogenea distribuzione del carichi di lavoro tra tutti i magistrati onorari in servizio.

cia detto, l'Amods ritiene che si imponga a questo punto una

riforma

a partire:

- a) dall'eliminazione del limite temporale degli incarichi, **per coloro che svolgono le funzioni onorarie da almeno dieci anni**, attraverso la previsione di proroghe quadriennali, dalla scadenza dell'ultima proroga del mandato, salvo verifiche di produttività e/o sopravvenute cause di incompatibilità, fino al limite massimo di settantacinque anni (ciò del resto risponde ad una previsione normativa che riguarda i giudici onorari delle Commissioni tributarie).
- b) dall'eliminazione della compatibilità delle funzioni onorarie con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o libero professionale;**

- c) dall'eliminazione della base indennitaria del trattamento economico commisurata al numero delle udienze tenute, con la previsione di un **trattamento economico mensile fisso ed adeguato**, e comunque non inferiore a quello riservato ai giudici ordinari di tribunale;
- d) dalla previsione di un **trattamento previdenziale ed assistenziale** che tenga conto del periodo di tempo, anche pregresso, di servizio prestato a favore dello Stato.

In tal senso si è anche espresso il Presidente del Tribunale di Genova dott. Claudio Viazzi nel suo articolo intitolato "Prassi e Orientamenti- Tre questioni per la Magistratura Onoraria" di cui si riporta il seguente passo: "...si deve affrontare l'urgentissimo e preliminare problema dei "Precari" pluri -prorogati ex lege che debbono avere (per essere chiari) un solo "destino: la cessazione dello stato di precario a tempo indeterminato attraverso o la loro stabilizzazione come magistrati ordinari (ma con regolari concorsi o quote riservate di concorso, rispettosi comunque dell'art. 106 Cost.....)oppure, in caso di mancato superamento del concorso, con il loro reimpiego in altri comparti della P.A.

Il tutto previo riconoscimento, quanto meno previdenziale, del servizio tanti anni prestato a favore dello Stato".

L'AMODS

Stigmatizza in

ordine al disegno di legge 630

I - nell'art. 2 lett. b), del testo n. 630 (Scilipoti), la previsione del limite di **quarantacinque anni di età** per l'immissione a tempo indeterminato nella magistratura di complemento dei giudici onorari (GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore della relativa legge: la previsione testè riferita è evidentemente contrastante con l'art. 3 Cost., con i principi di

uguaglianza e di ragionevolezza, giacche discrimina buona parte del giudici onorari in servizio su base esclusivamente anagrafica ed esclude, irragionevolmente, quelli che per esperienza e professionalità maturate sono maggiormente idonei; ciò è ancor più evidente laddove **nell'art. 9 n. 2 dello stesso testo** si ammette al previsto "corso-concorso" nei ruoli della Magistratura ordinaria i GOT ed i VPO **"senza alcun limite di età"**.

Detta previsione peraltro contrasta con la stessa legge di modifica (legge Mastella) del requisiti per l'ammissione al concorso di giudice ordinario, che ha eliminato il limite di età per l'accesso al concorso per uditore giudiziario.

Del pari essa è criticabile laddove trascura ogni riferimento a criteri di anzianità di servizio, di meritevole svolgimento delle funzioni, di assenza di procedimenti disciplinari etc., prevedendo quale unico discrimine per l'immissione quell' anagrafico.

II — nell'art. 2, n. 1, del testo 630, la previsione dell'immissione a tempo indeterminato, del GOT e VPO in servizio alla data di entrata in vigore della relativa legge senza distinzione tra quelli pluri-prorogati ex lege nelle funzioni, successivamente alla scadenza del secondo triennio del loro mandato, per i quali si impone evidentemente una soluzione legislativa di tipo sanante, e quelli per i quali, invece, non è ancora scaduto il mandato, la cui situazione è perfettamente conforme alla legge e non presenta aspetti patologici a cui porre rimedio.

Per conseguenza, l'immissione a tempo indeterminato dovrebbe valere soltanto per il GOT e VPO il cui mandato, successivamente alla scadenza, sia stato prorogato **plea volte dopo la scadenza del termine fissato nella legge Carotti**.

Viceversa,

Condivide

I - la restante parte del disegno di legge Scilipoti, che sembra tributare alla categoria II giusto riconoscimento per gli anni di "sotteraneo" lavoro svolto, prevedendo il generale ingresso nella magistratura di complemento con il riconoscimento di un trattamento economico pari a quello riservato al magistrato ordinario di tribunale.

II - la esclusione dal testo n. 630 di ogni previsione in ordine alla categoria dei Giudici di Pace, non assimilabili ai GOT e VPO in ragione del fatto la loro attività trova disciplina normativa nella legge istitutiva 374 del 1991.

In ordine al disegno di legge n. 548 (Caliendo)

L'AMODS, pur non prendendo posizione in ordine alla scelta di politica legislativa di disciplinare in maniera uniforme il futuro accesso alla magistratura onoraria,

osserva:

I - non risponde ad esigenze reali la unificazione nella stessa categoria della magistratura onoraria anche dei Giudici di Pace. Sia la diversità di competenze di cui si occupano, sia l'ambito nel quale esse sono svolte esigono discipline differenziate rispetto ai GOT e VPO. Peraltro, appare criticabile il trattamento economico dei GDP. La modalità del lavoro a cottimo nella giustizia è evidentemente inappropriata, in quanto crea evidenti sperequazioni nell'ambito della stessa categoria e spinge verso una logica di produzione quantitativa a discapito della qualità.

III - tuttavia, in un'ottica di riforma unitaria della Magistratura Onoraria, pur potendosi esigere il rispetto di identici criteri di selezione per l'accesso ai diversi ruoli di GOT, VPO e GDP, la disciplina andrebbe comunque differenziata in ragione rapporto ai diversi ruoli svolti-

II - la patologia a cui porre urgente rimedio è solo quella che riguarda i GOT e VPO, il cui stato di precariato a tempo indeterminato va rimosso solo attraverso la stabilizzazione e l'equiparabilità delle funzioni ai magistrati ordinari. L'occasionalità e la temporaneità del loro incarico sono ormai ampiamente superati dalla imprescindibilità del loro apporto e dall'assegnazione, non più in sostituzione o supplenza, ma " di fatto

definitiva" alle funzioni giurisdizionali oramai delegate in via permanente.

L'AMODS

Si riserva di integrare ulteriormente le osservazioni ai disegni di legge in esame in occasione della prossima audizione alla quale chiede sin d'ora di poter partecipare.

Il Segretario Generale

Avv. Irene Ada Giannuzzi

Salerno, 23/1/2014

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI (AVV.MANGANIELLO)

All'Ill.mo Presidente
Commissione Giustizia
Senato
Sen Francesco Nitto Palma

Oggetto: osservazioni sintetiche sui disegni di legge nn. 548 e 630 sulla Riforma della Magistratura onoraria oggetto dell'audizione del 23.1.2014.

Onorevole Presidente,
nel ringraziarLa per avere accolto la mia richiesta di audizione Le formulo le mie osservazioni in relazione all'oggetto, consistenti in una premessa di presentazione, nella critica di merito dei disegni di legge in oggetto ed in una sintetica illustrazione finale della nostra proposta di Riforma unitaria della Magistratura onoraria, consultabile sul sito www.anmoweb.it ed alla quale hanno aderito in poche settimane diverse decine di Colleghi .

Premessa.

La nostra associazione è l'unica che rappresenta unitariamente le tre più importanti categorie di magistrati onorari, cioè i giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari ed i giudici di pace, i quali assicurano quasi l'80% della giustizia civile di primo grado in una situazione di gravissima difficoltà. Debbo segnalare, per evitare confusioni, che vi è un'altra associazione che utilizza la denominazione anno, a nostro avviso indebitamente, poiché, come comunicato all'avv. De Iorio, con diffida del 2.10.2013, la denominazione ANMO costituisce marchio verbale registrato presso il Ministero dello sviluppo economico esclusivamente in favore del sottoscritto. Infine, non posso non premettere che la nostra associazione è stata costituita con lo scopo principale di sostenere l'approvazione parlamentare di una Riforma della Magistratura onoraria che consenta il miglioramento della indecorosa attuale condizione dei magistrati onorari e, conseguentemente, il progresso e l'incremento della efficienza produttiva del servizio

giustizia del Paese, in un momento di grande difficoltà. E la nostra Riforma, già presentata al Ministri della Giustizia è stata accolta dalla Relazione dei Saggi nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ove prevede la necessità della Riforma dello statuto dei magistrati onorari e dei giudici di pace in “un quadro unitario”.

Nel merito sui ddl nn. 548 e 630.

In relazione al merito dell'audizione, debbo rilevare che è sicuramente apprezzabile l'intento di prevedere una disciplina organica della materia, considerata la necessità improcrastinabile di una riforma diretta a valorizzare l'importante ed ormai insostituibile esperienza dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari.

Tuttavia, ad un esame dei disegni di legge debbo esprimere il mio sincero e fermo giudizio fortemente negativo per le ragioni che seguono.

A. Disegno di legge n. 548.

Tale disegno di legge ove approvato non risolverebbe i problemi della magistratura onoraria e del servizio giustizia del Paese perché: non prevede la continuità del servizio dei magistrati onorari sino a 75 anni di età, non prevede forme di tutela previdenziale; prevede un inadeguato controllo periodico di un magistrato professionale sui magistrati onorari (il c.d. magistrato affidatario); mantiene la indecorosa ed incostituzionale situazione dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari sottoposti alla delega di un Presidente; non prevede l'unica forma di garanzia, di efficienza e di necessaria rappresentanza, costituita dalla mancata previsione del Consiglio Superiore della Magistratura onoraria (CSMO).

1. Sulla continuità del servizio dei magistrati onorari sino a 75 anni di età, previa conferme quadriennali. Sul punto non posso che ribadire quanto già affermato in diverse sedi, da ultimo con il Ministro Cancellieri il 10.7.2013, che la questione della durata temporanea, originariamente prevista dalla legge istitutiva del giudice di pace, è stata smentita dallo stesso legislatore che con le proroghe successive ha preso atto della impossibilità di una durata temporanea dell'incarico del magistrato onorario anche perché contrastante con i principi costituzionali d'inamovibilità del magistrato, anche onorario (art. 107),

e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97), Inoltre, la periodica rotazione degli incarichi dei magistrati onorari è anche gravemente antieconomica, in quanto il magistrato onorario inizia ad essere produttivo per lo Stato dopo circa otto anni, avendo acquisito una maggiore esperienza. Al contrario il disegno di legge in oggetto prevede che lo Stato sostituisca il magistrato proprio quando questo inizia ad essere maggiormente produttivo, dopo essere stato formato a spese sempre dello Stato.

2. Sulla mancata previsione di forme di tutela previdenziale, non può non rilevarsi che ormai ogni forma di lavoro è soggetta al principio di obbligatoria tutela previdenziale, anche il lavoro autonomo (art. 35 Cost.). Solo i magistrati onorari non hanno alcuna forma di tutela previdenziale. Anzi sul punto deve rilevarsi come la nostra proposta di Riforma armonizzi la disciplina tra le diverse categorie, in quanto oggi solo i giudici di pace non hanno alcuna forma di previdenza, neppure quella della Cassa Forense per i giudici che esercitano la professione forense.

3. Sulla previsione di un inadeguato controllo periodico di un magistrato professionale sui magistrati onorari (il c.d. magistrato affidatario) devo rilevare che la stessa è frutto di un pregiudizio ingiustificato nei confronti dei magistrati onorari e sarebbe fonte di gravissime disfunzioni e ingiustizie, in quanto i magistrati professionali, quali lavoratori subordinati, hanno una impossibilità strutturale di comprendere la specificità delle ragioni di efficienza dei magistrati onorari.

4. Si mantiene la indecorosa ed incostituzionale situazione dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari sottoposti alla delega di un Presidente e del Procuratore della Repubblica. Il punto rende il DDL in oggetto inaccettabile perché rende in tal modo impossibile lo svolgimento proficuo dell'attività dei magistrati onorari e che aggraverebbe la condizione di molti Colleghi, che, come me, con grande sacrificio, sono avvocati nel comune di residenza e svolgono fuori sede l'incarico di magistrato onorario, con una peculiarità che nessun magistrato professionale è in grado di comprendere. Basti pensare che il pagamento a cottimo ed il contemporaneo svolgimento dell'attività di avvocato richiedono una flessibilità organizzativa del lavoro che è incompatibile con l'assenza di autonomia organizzativa in caso di

sottoposizione alla delega del Presidente, In realtà la nostra associazione è nata per eliminare il vizio di origine dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari costituito dalla sottoposizione alla delega del Presidente o di altro Magistrato che è un “unicum” del nostro Paese e di dubbia costituzionalità, mentre il ddl in oggetto conserva e rafforza tale inaccettabile vizio di origine.

5. Le stesse ragioni inducono a criticare la mancata previsione di un organo di autogoverno della Magistratura onoraria in modo analogo al CSM, anche se con minor numero di componenti.

B. Disegno di legge n. 630.

Sul punto ritengo che siano necessarie poche parole per rappresentare le ragioni che conducono a formulare un giudizio negativo. Infatti, tale disegno di legge non prevede alcuna Riforma organica, ma il semplice *escamotage* di eliminare la Magistratura onoraria mediante l'assorbimento nella Magistratura professionale tramite un corso-concorso privilegiato.

La nostra associazione non è favorevole a qualcosa che anche se apparentemente favorevole ai nostri rappresentati, in realtà sia altamente pregiudizievole per gli stessi perché gravemente contrario agli interessi del Paese e della Magistratura nel suo complesso.

Tale disegno sarebbe incostituzionale e non rispondente alle esigenze nostre e del Paese, consistenti nella necessità di avere una Magistratura onoraria autonoma e distinta dalla Magistratura professionale, che resta il pilastro principale del servizio giustizia, e da cui si distingue per dare un apporto in considerazione della esperienza dei suoi componenti, per la maggior parte avvocati. Infine, tale disegno di legge è comunque d'impossibile attuazione perché comporta costi di finanza pubblica insostenibili e contrari alle ragioni stesse per cui è stata istituita la Magistratura onoraria.

La nostra proposta di Riforma.

Sul punto non posso che rinviare al testo scritto pubblicato sul sito www.anmoweb.i riportando, in questa sede la sola Relazione introduttiva.

.Il progetto parte da una concreta analisi della realtà giudiziaria del Paese, generalmente condivisa, secondo cui in seguito ai molteplici e frammentari interventi

legislativi, succedutisi a partire dal 1991, data di istituzione del giudice di pace, la Magistratura italiana, intesa come corpo organizzativo dei giudici che assicurano il servizio giustizia del Paese, è ormai costituita da due pilastri fondamentali ed irrinunciabili: la Magistratura professionale e la Magistratura onoraria. Il testo normativo è diretto ad eliminare la grave anomalia del servizio giustizia italiano, costituita dalla previsione e disciplina temporanea dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari mediante l'inquadramento in una unica figura di magistrato onorario: il Magistrato onorario di pace. Infatti, la suddetta anomalia non appare più tollerabile in un civile ordinamento democratico, in quanto è gravemente lesivo della stessa dignità della funzione giurisdizionale la previsione e l'effettiva utilizzazione di giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari con le medesime ed identiche funzioni e mansioni dei giudici professionali e dei sostituti procuratori della Repubblica, ma senza lo stesso trattamento economico e normativo, con seri dubbi di illegittimità costituzionale per la violazione dell'articolo 36, ed addirittura senza neppure un adeguato trattamento, ancorchè diverso. Pertanto, al fine di evitare di disperdere elevate professionalità e di assicurare la continuità del servizio giustizia, non essendo possibile equiparare i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari ai magistrati professionali, senza violare l'articolo 106 comma 1 della Costituzione, l'unica alternativa alla eliminazione di tali categorie di magistrati onorari è quella adottata dal nostro testo, costituita dall'inserimento di tale categoria di magistrati nella unica posizione funzionale del magistrato onorario di pace soggetto alla disciplina della legge n. 374/1991 come modificata dal nostro testo. Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione ed il progressivo inserimento dei giudici onorari di tribunale (d'ora in poi got) ed i vice procuratori onorari (d'ora in poi vpo) nell'organico del magistrato onorario di pace mediante graduatorie separate. Inoltre, il suddetto organico è fissato in 4000 unità con facoltà di temporanea modifica da parte del CSMO ed in via transitoria da parte del CSM. ale numero appare essere soddisfacente delle diverse esigenze a cui è finalizzato, e comunque comporta una riduzione della somma complessiva della pianta organica dei giudici di pace, prevista in 4700 unità a cui si aggiungono i 2634 got in organico e 2036 vpo in

organico. In ogni caso il numero di 4000 è comunque inferiore alla somma dei giudici di pace, dei got e dei vpo in servizio, secondo i dati del CSM, rispettivamente per 2270, 1903 e 1693, per totali 5866. Inoltre, nel suddetto organico sono compresi i magistrati onorari di pace addetti all'Ufficio del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace. Gli articoli 4 e 5 attengono ai requisiti per la nomina, individuati con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività forense ed alla durata dell'incarico che inevitabilmente è fissato sino al compimento del settantacinquesimo anno di età, previe conferme quadriennali. In particolare, deve sottolinearsi come la continuità del servizio sia conseguenza della continuità della funzione e requisito indispensabile per assicurare l'efficienza del servizio giustizia, in quanto non è concepibile l'esercizio della funzione giurisdizionale senza la continuità dei magistrati addetti. Del resto, tale continuità si è ormai realizzata già nei fatti per i giudici di pace, ormai in servizio da oltre diciassette anni continuativi. Non solo, ma tale aspetto dovrebbe essere previsto da un decreto-legge per evitare rischi di gravissimi disservizi e la paralisi di alcuni uffici, peraltro già parzialmente in atto. L'articolo 6 invece prevede la corretta interpretazione delle norme che in violazione dell'articolo 38 della Costituzione escludono i giudici di pace-avvocati dall'obbligo di contribuzione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, con un modestissimo onere economico per l'erario e con un sicuro risparmio rispetto all'ipotesi di accoglimento delle istanze formulate in sede contenziosa. L'articolo 7 delega il Governo alla emanazione di norme per assicurare forme di previdenza ai magistrati onorari di pace non avvocati. L'articolo 8 prevede l'istituzione dell'organo di autogoverno della Magistratura onoraria in modo analogo a quanto previsto dalla Costituzione per il CSM. Unica peculiarità il raccordo con l'Avvocatura, da cui proviene la Magistratura onoraria, prevista mediante nomina di due componenti di diritto mediante designazione da parte del CNF. L'articolo 10 prevede l'aumento di competenza del Magistrato onorario di pace che consente ai Tribunali di non subire un incremento del carico di lavoro in seguito al passaggio dei GOT e VPO nell'organico della magistratura onoraria di pace. L'articolo 11 prevede un tentativo di conciliazione a fini deflattivi anche per il Tribunale. Gli articoli 12 e 13, prevedono l'istituzione e la

disciplina dei Magistrati onorari di Corte di Appello e di Corte di Cassazione con la finalità di ridurre definitivamente il grave carico di lavoro gravante sulle Corti di appello e sulla Corte di Cassazione. In particolare, la previsione del compenso a prestazione dei Magistrati onorari addetti alle Corti di appello e di Cassazione comporta un ridottissimo onere economico rispetto al beneficio ottenuto. Infatti, basti pensare che 100 Magistrati onorari di Corte di Cassazione con il trattamento ivi previsto e con l'elevata professionalità derivante dal requisito dell'esercizio della funzione giurisdizionale onoraria per almeno otto anni e dalla necessità della iscrizione nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, possono emettere 10.000 decisioni all'anno con circa 7 milioni di euro all'anno di costo, mentre 100 nuovi Magistrati di Cassazione costerebbero all'Erario molto di più di cinque volte la cifra suddetta. Il testo nelle altre disposizioni, non prevede alcun incremento di spesa, mentre i pochi ulteriori oneri aggiuntivi sono ampiamente compensati dai risparmi per la riduzione di organico.

Infine, non posso non segnalare l'inadeguatezza dei compensi dei magistrati onorari e dei giudici di pace, i quali già sono stremati dalla pesante perdita di potere d'acquisto delle loro indennità stabili da oltre un decennio.

Roma, 23 gennaio 2014.

Il Presidente Nazionale
Emilio Manganiello

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI
(AVV.MANGANIELLO)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il progetto di legge che segue è finalizzato a prevedere un definitivo inquadramento unico delle diverse componenti fondamentali della

Magistratura onoraria al fine di rendere maggiormente efficiente il servizio giustizia del Paese.

Il progetto parte da una concreta analisi della realtà giudiziaria del Paese, generalmente condivisa, secondo cui in seguito ai molteplici e frammentari interventi legislativi, succedutisi a partire dal 1991, data di istituzione del giudice di pace, la Magistratura italiana, intesa come corpo organizzativo dei giudici che assicurano il servizio giustizia del Paese, è ormai costituita da due pilastri fondamentali ed irrinunciabili: la Magistratura professionale e i Giudici di Pace.

Il testo normativo che segue è diretto ad eliminare la grave anomalia del servizio giustizia italiano, costituita dalla previsione e disciplina temporanea dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari mediante l'inquadramento in una unica figura di magistrato onorario: il Magistrato onorario di pace.

Infatti, la suddetta anomalia non appare più tollerabile in un civile ordinamento democratico, in quanto è gravemente lesivo della stessa dignità della funzione giurisdizionale la previsione e l'effettiva utilizzazione di giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari con le medesime ed identiche funzioni e mansioni dei giudici professionali e dei sostituti procuratori della Repubblica, ma senza lo stesso trattamento economico e normativo, con seri dubbi di illegittimità costituzionale per la violazione dell'articolo 36, ed addirittura senza neppure un adeguato trattamento, ancorchè diverso.

Pertanto, al fine di evitare di disperdere elevate professionalità e di assicurare la continuità del servizio giustizia, non essendo possibile equiparare i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari ai magistrati professionali, senza violare l'articolo 106 comma 1 della Costituzione, l'unica alternativa alla eliminazione di tali categorie di magistrati onorari è quella adottata dal testo che segue, costituita dall'inserimento di tale categoria di magistrati nella unica posizione funzionale del magistrato onorario di pace soggetto alla disciplina della legge n. 374/1991 come modificata dal testo che segue.

Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione ed il progressivo inserimento dei giudici onorari di tribunale (d'ora in poi got) ed i vice procuratori onorari (d'ora in poi vpo) nell'organico del magistrato onorario di pace mediante graduatorie separate.

Inoltre, il suddetto organico è fissato in 4000 unità con facoltà di temporanea modifica da parte del CSMO ed in via transitoria da parte del CSM.

Tale numero appare essere soddisfacente delle diverse esigenze a cui è finalizzato, e comunque comporta una riduzione della somma complessiva della pianta organica dei giudici di pace, prevista in 4700 unità a cui si aggiungono i 2634 got in organico e 2036 vpo in organico. In ogni caso il numero di 4000 è comunque inferiore alla somma dei giudici di pace, dei got e dei vpo in servizio, secondo i dati del CSM, rispettivamente per 2270, 1903 e 1693, per totali 5866.

Inoltre, nel suddetto organico sono compresi i magistrati onorari di pace addetti all'Ufficio del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace.

Gli articoli 4 e 5 attengono ai requisiti per la nomina, individuati con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività forense ed alla durata dell'incarico che inevitabilmente è fissato sino al compimento del settantacinquesimo anno di età, previe conferme quadriennali.

In particolare, deve sottolinearsi come la continuità del servizio sia conseguenza della continuità della funzione e requisito indispensabile per assicurare l'efficienza del servizio giustizia, in quanto non è concepibile l'esercizio della funzione giurisdizionale senza la continuità dei magistrati addetti. Del resto, tale continuità si è ormai realizzata già nei fatti per i giudici di pace, ormai in servizio da oltre diciassette anni continuativi.

Non solo, ma tale aspetto dovrebbe essere previsto da un decreto-legge per evitare rischi di gravissimi disservizi e la paralisi di alcuni uffici, peraltro già parzialmente in atto.

L'articolo 6 invece prevede la corretta interpretazione delle norme che in violazione dell'articolo 38 della Costituzione escludono i giudici di pace-avvocati dall'obbligo di contribuzione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, con un modestissimo onere economico per l'erario e con un sicuro risparmio rispetto all'ipotesi di accoglimento delle istanze formulate in sede contenziosa.

L'articolo 7 delega il Governo alla emanazione di norme per assicurare forme di previdenza ai magistrati onorari di pace non avvocati.

L'articolo 8 prevede l'istituzione dell'organo di autogoverno della Magistratura onoraria in modo analogo a quanto previsto dalla Costituzione per il CSM.

Unica peculiarità il raccordo con l'Avvocatura, da cui proviene la Magistratura onoraria, prevista mediante nomina di due componenti di diritto mediante designazione da parte del CNF.

L'articolo 10 prevede l'aumento di competenza del Magistrato onorario di pace che consente ai Tribunali di non subire un incremento del carico di lavoro in seguito al passaggio dei GOT e VPO nell'organico della magistratura onoraria di pace

L'articolo 11 prevede un tentativo di conciliazione a fini deflattivi anche per il Tribunale.

Gli articoli 12 e 13, prevedono l'istituzione e la disciplina dei Magistrati onorari di Corte di Appello e di Corte di Cassazione con la finalità di ridurre definitivamente il grave carico di lavoro gravante sulle Corti di appello e sulla Corte di Cassazione. In particolare, la previsione del compenso a prestazione dei Magistrati onorari addetti alle Corti di appello e di Cassazione comporta un ridottissimo onere economico rispetto al beneficio ottenuto. Infatti, basti pensare che 100 Magistrati onorari di Corte di Cassazione con il trattamento ivi previsto e con l'elevata professionalità derivante dal requisito dell'esercizio della funzione giurisdizionale onoraria per almeno otto anni e dalla necessità della iscrizione nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, possono emettere 10.000 decisioni all'anno con circa 7 milioni di euro all'anno di costo, mentre 100 nuovi Magistrati di Cassazione costerebbero all'Erario molto di più di cinque volte la cifra suddetta.

Il testo che segue, nelle altre disposizioni, non prevede alcun incremento di spesa, mentre i pochi ulteriori oneri aggiuntivi sono ampiamente compensati dai risparmi per la riduzione di organico.

Disposizioni per la riforma della Magistratura onoraria.

CAPO I

(*Status* giuridico dei magistrati onorari di pace)

Articolo 1

(Istituzione ed organico della magistratura onoraria di pace)

1. La magistratura onoraria di pace è costituita dai giudici di pace, dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni che seguono.
2. In tutti i testi normativi vigenti la denominazione dell'”Ufficio del giudice di pace” e la denominazione di “giudice di pace” sono sostituite rispettivamente con “Ufficio del Magistrato onorario di pace” e con “Magistrato onorario di pace”.
3. Ai magistrati onorari di pace si applica la disciplina prevista dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.
4. La pianta organica della magistratura onoraria di pace è fissata in 4.000 unità, compresi 800 magistrati onorari di pace assegnati agli Uffici del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace, secondo la disposizione dell'articolo 3 che segue.
5. In deroga agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura, possono modificare, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la pianta organica di cui al comma 4 e la ripartizione interna delle unità di magistrati onorari di pace assegnati agli Uffici del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace, con delibera adottata a maggioranza dei componenti, previa audizione delle associazioni di rappresentanza dei magistrati onorari di pace, e sulla base delle effettive carenze od eccedenze di organico, comunicate dai Consigli giudiziari sulla base dei carichi effettivi di lavoro degli Uffici del Magistrato onorario di pace, determinati in base al criterio dell'assegnazione di un magistrato onorario di pace ogni 500 procedimenti, esclusi i procedimenti per l'emissione dei decreti ingiuntivi.
6. Trascorso il termine di cui al comma precedente le modifiche alla pianta organica sono adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui al l'articolo 2 che segue, le nomine dei magistrati onorari di pace sono adottate ai sensi dell'articolo 4 e degli articoli successivi della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificati dalla presente legge.

Articolo 2

(Disposizioni per l'insediamento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nell'organico della magistratura onoraria di pace)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura formano due graduatorie: una per i magistrati onorari di pace ed una per i magistrati onorari di pace dell'ufficio del pubblico ministero. In tali graduatorie sono inseriti i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, su domanda degli stessi interessati contenente la scelta per l'inserimento nella graduatoria dei magistrati giudicanti od in quella dei requirenti. Le graduatorie sono formate sulla base del criterio preferenziale dell'appartenenza al momento della domanda nelle funzioni giudicanti od in quelle requirenti e dell'anzianità nell'esercizio della funzione giurisdizionale. A parità di anzianità prevale l'anzianità anagrafica.
2. Entro i successivi sei mesi e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura, deliberano la nomina dei primi 600 magistrati onorari di pace della graduatoria per la funzione giudicante.
3. Entro i successivi dodici mesi, e comunque entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura, deliberano la nomina dei primi 400 magistrati onorari di pace della graduatoria per la funzione requirente e la nomina di ulteriori 600 magistrati onorari di pace della graduatoria per la funzione giudicante
4. Entro i successivi dodici mesi, e comunque entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura, deliberano la nomina degli ulteriori 400 magistrati onorari di pace della graduatoria per la funzione requirente e la nomina degli ulteriori 600 magistrati onorari di pace della graduatoria per la funzione giudicante.
5. Trascorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sempreché il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura non abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, comma 5, che precede, le nomine sono effettuate ad esaurimento delle graduatorie in base alle carenze di organico risultanti dalla procedura di cui all'articolo 1, comma 5, che precede.

6. Ai magistrati onorari di pace ed ai magistrati onorari di pace dell'ufficio del pubblico ministero nominati ai sensi del presente articolo non si applica il tirocinio di cui agli articoli 4 e 4bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma svolgono un periodo di uditorato di due mesi presso l'ufficio di destinazione assistendo un magistrato onorario di pace, con almeno otto anni di anzianità nelle funzioni, designato dal Coordinatore dell'ufficio.

Articolo 3

(Istituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace)

1. E' istituito l'Ufficio del Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace, diretto da un Magistrato Coordinatore, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere conforme del Consiglio giudiziario nella Sezione integrata per i Magistrati onorari di pace sulla base dei criteri congiunti dell'anzianità e delle effettive capacità di direzione derivanti da pregresse esperienze e documentate attività.

2. Il Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace esercita l'azione penale, quando non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione, per tutti i reati di competenza dell'Ufficio del Magistrato onorario di pace.

3. Al Magistrato onorario di pace addetto all'Ufficio del Pubblico Ministero si applica l'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche per ogni provvedimento motivato conclusivo di una fase processuale.

4. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi in esecuzione delle disposizioni che precedono entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disposto il trasferimento del personale amministrativo per la copertura dell'organico individuato di concerto con le associazioni di rappresentanza dei magistrati onorari di pace.

5. La lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è sostituita dalla seguente: "*a) Il Magistrato onorario addetto al Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Magistrato onorario di pace*".

Articolo 4

(Requisiti per la nomina)

Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n° 374, la lettera d) è così sostituita: "*d) avere esercitato la professione di avvocato per almeno un quinquennio*".

Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n° 374, la lettera h) è soppressa.

2. Per la nomina è necessario avere un'età non inferiore a 30 anni e non superiore a sessanta anni, nonché aver conseguito l'abilitazione di avvocato.”

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n° 374 è soppresso. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n° 374 le parole “e 2” sono soppresse.

4. Per i giudici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa previgente.

Articolo 5

(Durata dell'ufficio di magistrato onorario di pace)

1. L'articolo 7, primo comma, della legge 21 novembre 1991, n°374 è sostituito dal seguente: “Il Magistrato onorario di pace esercita la funzione sino al compimento *del settantacinquesimo anno di età, previa conferma ogni quattro anni, ad istanza dell'interessato. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non può mai comportare la non conferma del magistrato onorario di pace*”.

2. Il comma 2-ter dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n° 374 è sostituito dal seguente: “*La conferma è disposta con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura su parere conforme del Consiglio Giudiziario nella sezione integrata per i magistrati onorari di pace. Nel caso in cui il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria ed in attesa del suo effettivo insediamento, il Consiglio Superiore della Magistratura, ritenga di non accogliere il parere del Consiglio giudiziario rimette gli atti al Consiglio giudiziario con provvedimento motivato al fine di svolgere gli ulteriori adempimenti istruttori o di rivalutare gli accertamenti svolti*”.

Articolo 6

(Norma d'interpretazione autentica delle disposizioni sulla qualificazione ai fini fiscali e previdenziali delle indennità dei magistrati onorari di pace)

L'articolo 2, comma 36, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, di modifica dell'articolo 50 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, s'interpreta nel senso che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti ai magistrati onorari di pace

sempreché non esercitino un'arte o professione, nel qual caso il relativo reddito e le indennità sono assoggettate al regime fiscale e previdenziale dell'arte o professione che esercitano.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina di una Gestione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la tutela previdenziale dei magistrati onorari di pace non esercenti la professione di avvocato)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la disciplina di una Gestione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la tutela previdenziale dei magistrati onorari di pace non esercenti la professione di avvocato, in base ai seguenti criteri:

- a) previsione della contribuzione a carico della Amministrazione;
- b) previsione di una prestazione previdenziale di vecchiaia in base alla rivalutazione dei contributi versati a partire da un minimo di anzianità contributiva di quindici anni;
- c) previsione del calcolo nella base contributiva dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge della quota parte del reddito figurativo medio calcolato in base alla media del reddito effettivo percepito negli ultimi tre anni;
- d) previsione di forme di riscatto e ricongiunzione in caso di mancato conseguimento dei requisiti per la prestazione di vecchiaia

Articolo 8

(Istituzione e composizione del Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto, oltreché dai componenti di diritto, da quindici componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, due avvocati con almeno quindici anni di esercizio designati dal Consiglio nazionale forense tra gli avvocati che si siano distinti nell'impegno per la tutela e la promozione della Magistratura onoraria.
3. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati onorari di pace e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra avvocati dopo quindici anni di esercizio.
4. Il Consiglio elegge un Vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
5. I membri elettivi e quelli designati dal Consiglio Nazionale Forense durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili e

ridesignabili e non possono essere iscritti in albi professionali, né far parte del Parlamento o di Consigli regionali finché durano in carica.

6. I magistrati onorari di pace eletti sono collocati in aspettativa.

7. Il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria adotta il Regolamento per il proprio funzionamento con la maggioranza di 13 voti.

8. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, previa audizione delle associazioni di rappresentanza dei magistrati onorari di pace, provvede all'attuazione delle disposizioni precedenti con uno o più decreti, che stabiliscono le modalità delle elezioni ed il trattamento economico in misura equivalente a quanto previsto per i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Professionale nonché la sede ed il trasferimento del personale amministrativo per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 9

(Disposizioni a tutela della salute dei magistrati onorari di pace)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge n° 374 del 21 novembre 1991 è soppresso.

CAPO II (Norme processuali)

Articolo 10

(Competenza del Magistrato onorario di pace)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. *Il magistrato onorario di pace è, in ogni caso, competente per tutti i reati per i quali è prevista la sola pena dell'ammenda o della multa dal codice penale e dalle altre disposizioni speciali di legge*”.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile le parole “*cinquemila euro*” sono sostituite dalle parole “*diecimila euro*”.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile le parole “*purchè il valore della controversia non superi ventimila euro*” sono sostituite dalle parole “*con esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno alla persona di valore superiore a cinquantamila euro*”

4. Al comma 4 dell'articolo 7 del codice di procedura civile dopo il n. 4 sono aggiunti i seguenti: “5. *per le cause relative ai rapporti condominiali*; 6. *per le cause ed i procedimenti in materia di*

espropriazione mobiliare; 7. per le cause di omologazione della separazione personale consensuale tra coniugi”.

Articolo 11

(Tentativo di conciliazione del Magistrato onorario di pace)

Dopo l'articolo 162 del codice di procedura civile, dopo le parole :”Sezione I. Della citazione e della costituzione delle parti” è introdotto il seguente articolo:”162 bis. Tentativo di conciliazione innanzi al Magistrato onorario di pace. 1. *Chi intende proporre in giudizio una domanda con atto di citazione o ricorso, può presentare, prima dell'esercizio dell'azione, una istanza al Magistrato onorario di pace per effettuare un tentativo di conciliazione.*

2. *L'istanza si propone mediante deposito, nella Cancelleria del Magistrato onorario di pace, di un ricorso contenente le generalità delle parti, l'elezione del domicilio nel Comune del luogo ove ha sede l'Ufficio Magistrato onorario di pace, l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto, l'oggetto della domanda e gli eventuali documenti su cui si fonda.*

3. *Il Magistrato onorario di pace fissa, con decreto, l'udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione ed ordina alla parte istante di notificare alle controparti il ricorso ed il decreto entro il termine di quindici giorni dall'udienza.*

4. *All'udienza fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, od a quella successivamente rinviata per l'irregolarità della notificazione, della elezione di domicilio o per l'integrazione degli atti, il resistente è tenuto a comparire per esporre le sue ragioni, qualora non intenda accettare la domanda di conciliazione dell'istante e può farsi assistere da un difensore e presentare una memoria e gli eventuali documenti che ritenga necessari a giustificare le proprie ragioni.*

5. *Nel caso in cui le parti non eseguano, senza giustificato motivo, l'ordine del Magistrato di regolarizzare la notifica, l'elezione del domicilio o di altri elementi degli atti, il procedimento si estingue, ma può essere riproposto.*

6. *All'udienza fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione il Magistrato onorario di pace tenta di conciliare le parti. Se la conciliazione riesce, si forma verbale contenente le condizioni della conciliazione e lo stesso verbale, con la sottoscrizione delle parti e dei loro difensori, od eventualmente solo di quest'ultimi, nel caso in cui abbiano anche la procura a transigere e del Magistrato onorario di pace diventa irrevocabile ed acquista efficacia di titolo esecutivo.*

7. *Qualora le parti non raggiungano l'accordo in udienza, il Magistrato onorario di pace si riserva di formulare una proposta conciliativa con ordinanza emessa entro sessanta giorni dall'udienza o dal termine concesso alle parti per il deposito di note illustrative. L'ordinanza*

emessa dal Magistrato onorario di pace, con la proposta di conciliazione, viene notificata alle parti nel domicilio eletto dalla Cancelleria. Le parti, entro trenta giorni dalla notificazione della ordinanza debbono depositare nella Cancelleria l'atto di adesione o di non adesione alla proposta di conciliazione.

8. Qualora le parti aderiscano alla proposta conciliativa del Magistrato onorario di pace, l'ordinanza diventa irrevocabile ed acquista efficacia di titolo esecutivo.

9. Qualora le parti non aderiscano alla proposta conciliativa del Magistrato onorario di pace il ricorrente può proporre la domanda al Giudice competente il quale, con la sentenza che definisce il procedimento, può condannarlo al pagamento delle spese processuali se l'accoglimento della domanda non è difforme alla proposta conciliativa del Magistrato onorario di pace.

10. Il procedimento di conciliazione di cui ai commi precedenti è esente da ogni contributo o diritto fiscale. Il verbale di conciliazione, l'ordinanza di estinzione e l'ordinanza di proposta conciliativa costituiscono provvedimenti che comunque definiscono un procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374".

Articolo 12

(Istituzione e disciplina del Magistrati onorari di Corte di Appello)

1. I magistrati onorari di pace, e nei primi otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace, i giudici onorari di Tribunale ed i vice procuratori onorari, con almeno otto anni di anzianità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, possono essere nominati Magistrati onorari di Corte di Appello dal Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere conforme del Consiglio giudiziario nella Sezione integrata per i Magistrati onorari di pace, tra coloro che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari e che, in base ad un campione di sentenze, selezionate con i criteri per la conferma dei giudici di pace, ed una autorelazione con l'indicazione dei titoli preferenziali costituiti da pubblicazioni scientifiche, da interventi in convegni, o dalla documentata attività in associazioni di rappresentanza dei magistrati onorari, abbiano dato prova di distinte capacità di giudizio, di argomentazione tecnica e di equilibrio nelle soluzioni adottate.

2. Ai Magistrati onorari di Corte di Appello che svolgono l'attività di avvocato si applica l'incompatibilità distrettuale.

3. Ai Magistrati onorari di Corte di Appello è corrisposta una indennità mensile forfettaria di € 1.500,00, ed una indennità di € 150,00, per ogni udienza e di € 200,00, per ogni sentenza, ordinanza o decreto che

comunque definiscano un procedimento d'impugnazione. I Magistrati onorari di Corte di Appello non possono tenere più di una udienza per ogni settimana.

.4. Per quanto qui non espressamente derogato ai Magistrati onorari di Corte di Appello si applica la disciplina della legge 23 novembre 1991, n. 374.

Articolo 13 **(Istituzione e disciplina del Magistrati onorari di Corte di Cassazione)**

1. I magistrati onorari di pace, e nei primi otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace, i giudici onorari di Tribunale ed i vice procuratori onorari, con almeno otto anni di anzianità nell'esercizio della funzione giurisdizionale ed iscritti nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, possono essere nominati Magistrati onorari di Corte di Cassazione, dal Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere conforme del Consiglio giudiziario nella Sezione integrata per i Magistrati onorari di pace, tra coloro che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari e che, in base ad un campione di sentenze, selezionate con i criteri per la conferma dei giudici di pace, ed una autorelazione con l'indicazione dei titoli preferenziali costituiti da pubblicazioni scientifiche, da interventi in convegni, o dalla documentata attività in associazioni di rappresentanza dei magistrati onorari, abbiano dato prova di distinte capacità di giudizio, di argomentazione tecnica e di equilibrio nelle soluzioni adottate.

2. I Magistrati onorari di Corte di Cassazione non possono svolgere l'attività di avvocato, ma mantengono l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense al fine del versamento dei contributi dovuti per l'indennità ricevuta ai sensi del comma successivo.

3. Ai Magistrati onorari di Corte di Cassazione è corrisposta una indennità mensile forfettaria di € 3.500,00, ed una indennità di € 250,00, per ogni udienza e di € 400,00, per ogni sentenza od ordinanza che comunque definiscano un procedimento.

4. I Magistrati onorari di Corte di Cassazione non possono tenere più di due udienze al mese.

5. La titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei Magistrati onorari di Corte di Cassazione è attribuita al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale, qualora abbia notizia di un fatto non manifestamente infondato, contesta al Magistrato l'addebito con l'indicazione specifica dei fatti contestati, con la proposta di sanzione disciplinare e trasmette gli atti al Consiglio Superiore della

Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura, fissano la data dell'audizione, alla quale il Magistrato è invitato a comparire con l'assistenza di un difensore che può essere sia un Avvocato che un Magistrato. Il Magistrato, anche tramite il proprio difensore può presentare una memoria e documentazione sino a dieci gironi prima della data dell'audizione. Dopo l'audizione, il Consiglio Superiore della Magistratura Onoraria, ed in attesa del suo effettivo insediamento, dal Consiglio Superiore della Magistratura, adotta la propria deliberazione, la quale se non dispone l'archiviazione irroga l'ammonimento, la censura o la revoca,.

6. Per quanto qui non espressamente derogato ai Magistrati onorari di Corte di Cassazione si applica la disciplina della legge 23 novembre 1991, n. 374.

CAPO III

(Norme di immediata applicazione e di coordinamento)

Articolo 14

(Sospensione immediata di nuove nomine di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari)

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale sono sospese tutte le nomine di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari e non possono essere addetti ai Tribunali ordinari ed alle Procure della Repubblica presso i Tribunali Magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio alla data del 31 ottobre 2011. I Magistrati nominati successivamente alla predetta data e prima dell'entrata in vigore della presente legge sono inseriti in calce alle rispettive graduatorie di cui all'articolo 2 che precede.

Articolo 15

(Abrogazione delle norme sui giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)

Con l'esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 che precede sono abrogate tutte le norme presenti nell'ordinamento sui giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

Articolo 16

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri di spesa maggiore derivanti dall'articolo 11 della presente legge sono coperti dalla minore spesa derivante dalla riduzione di organico complessivo di tutti i magistrati onorari.
2. Gli oneri di spesa maggiore derivanti dagli articoli 8, 12 e 13, della presente legge sono coperti dalla destinazione della metà della minore spesa derivante dalla soppressione degli Uffici del giudice di pace non circondariale.

GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Breve commento ai Disegni di Legge n. 548 e 630 del Senato della Repubblica in vista dell'audizione odierna avanti la Commissione Giustizia del Senato

L'Unione delle Camere Penali ha sempre visto con favore l'impulso a dar piena attuazione al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione, lettera tenuta da troppo tempo in coma farmacologico, da una disciplina ancora transitoria.

Non siamo contrari, dunque, ad una riforma della magistratura cosiddetta "onoraria" con l'ipotesi di istituzione di un apposito ruolo di magistrati di effettivo e qualificato complemento agli uffici giudiziari, né a metodi alternativi di reclutamento della magistratura, ferma restando, a nostro avviso, la necessità di un disegno organico che preveda il rafforzamento del principio di terzietà del giudice.

Il nostro approccio non rende però meno imprescindibile l'esigenza di opportuni requisiti di competenze e professionalità della nuova e parallela categoria di magistrati che si vuol formare.

Ci limiteremo quindi a fornire un contributo tecnico, in relazione ai testi dei DDL n. 548 e 630 in esame.

Non coglie il segno, a nostro avviso, il lungo e complesso apparato normativo contenuto dal d.d.l. n. 548.

Non si apprezzano innovazioni particolarmente rilevanti rispetto all'ordinamento attuale, al di là delle ottime premesse, tanto che ci appare condivisibile il solo dettato dell'art. 18. (estensione del ruolo di supplenza alla nuova magistratura di complemento)

D'altra parte, se è vero che – a mero titolo di esempio – l'istituzione di un'apposita sezione del consiglio giudiziario costituisce una spesa assai inutile e inopportuna (art. 19 d.d.l. 548/14) o che l'età, unita al mero titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza, non forniscono oggi "tutele

minime” sufficienti per consegnare con serenità né lo scettro del giudizio, né la rappresentanza dello Stato (art. 2 d.d.l. 548/14), è altrettanto vero che nelle aule di giustizia l’impiego dei G.O.T. o dei V.P.O. non avviene mai per ragioni strettamente attinenti all’impedimento (*legittimo*) o all’assenza (*giustificata*).

Alquanto oscura, poi, la seconda parte dell’art. 2, comma 4 laddove si richiedono requisiti d’accesso, come l’equilibrio o l’imparzialità che, da sempre, sfuggono alla percezione umana, senza che sia neppure intravisto un metodo di valutazione di tali virtù.

Altra questione completamente da rivedere pare l’inserimento nel novero dei titoli preferenziali di accesso alla carica di cui all’art. 2, comma 2, l. e) n.ri 3 e 5, d.d.l. 548/2014. Tanto l’aver svolto funzioni notarili, quanto l’aver rivestito la qualifica di dirigente degli Uffici di cancelleria.

Quanto al n. 4 (“*Insegnamento di materie giuridiche presso le università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore*”), pur riconoscendo la profonda cultura giuridica propria di chi dedica la vita allo studio del diritto, sarebbe più opportuno escludere il privilegio per quei ricercatori che approfondiscono materie diverse dal diritto sostanziale o processuale civile, penale o amministrativo.

Si consideri che, allo stato degli atti, il disegno di legge in commento includerebbe (seppur in ipotesi) il titolo di ricercatore universitario in diritto canonico, fra quelli preferenziali per l’accesso alla magistratura di complemento ed altri del tutto aspecifici oltre che in attinenti al ruolo di chi dovrebbe, attraverso la propria preziosa esperienza professionale, garantire migliori risorse umane e strumentali di quelle attualmente disponibili.

Un discorso analogo varrebbe poi per il possesso del titolo accademico di Dottore di Ricerca in altri campi che non siano strettamente attinenti alle funzioni giudicanti o inquirenti.

Tale titolo, se da un lato non può essere equiparato ad un mero attestato di Specializzazione nelle Professioni legali, dall’altro lato impone di richiedere congiuntamente la redazione di una tesi dottorale in diritto *penale* (sia sostanziale che processuale), *civile* (sia sostanziale che processuale) o *amministrativo* (sia sostanziale che processuale).

L’analisi del più innovativo d.d.l. 630/2014 (Sen. Scilipoti), è senz’altro più favorevole, tanto che, in termini generali, il giudizio complessivo del ddl in commento non può che essere positivo.

Tuttavia, nello specifico, esistono punti migliorabili in tema di valorizzazione del merito, di incompatibilità e di razionalizzazione dei costi dello Stato.

Il primo punto nevralgico che si nota è l'art. 5. In esso si dispone la sospensione dall'albo degli avvocati ma non si inseriscono delle precisazioni d'incompatibilità essenziali in capo ad (ormai) *ex*-avvocati che iniziano un percorso (assai diverso e a tratti opposto) in magistratura, peraltro a tempo indeterminato e questa è una seria novità, rispetto all'ordinamento attuale oltre che alle previsioni contenute nel DDL 548.

Sussiste qualche perplessità sul trattamento economico dei nuovi magistrati di complemento. Ora, i requisiti richiesti e l'assenza di un concorso pubblico assai esigente comporta – quantomeno insinua il dubbio di – una profonda differenza di cultura e competenze fra il magistrato *togato* e quello di *complemento*.

La tanto desiderata valorizzazione del merito, è bene sottolinearlo, verrebbe tradita *ab origine* con l'introduzione di retribuzioni eguali a fronte di cultura, competenza e sforzi personali differenti. Soprattutto in tempi, come quelli che viviamo ormai da anni, di profonda crisi economica.

Quanto all'automatismo che consente agli attuali G.O.T. e V.P.O. di divenire *tout court* magistrati non togati, una critica pare d'obbligo. In linea di massima, sarebbe più opportuno prevedere la decadenza degli stessi e il contestuale inserimento della carica ricoperta nel novero delle “esperienze da *curriculum*” che impongono un trattamento di favore nella selezione dei componenti della magistratura di complemento.

Inoltre, tra i requisiti (art.2 lettera a) per la proposizione della domanda, occorrerebbe ampliare la fascia di età, come suggerito dal DDL 548, che prevede un range che va da trenta a sessant'anni, privilegiando quell'esperienza e quella capacità di contributo che il legislatore si propone di ottenere.

Ecco che comunque con queste innovazioni il quadro cambia non di poco, tanto che si modificano a ben vedere i requisiti d'accesso, si ampliano *de facto* i poteri, nasce un'assoluta (e nuova) magistratura indipendente, titolare di retribuzione fissa.

Decisamente illogica, inoltre, la previsione di cui all'art. 9 del ddl in parola.

La norma prevede, infatti, un *corso-concorso* (metodo, questo, dai confini totalmente oscuri) con cui poter accedere, previa “prova-pratica” scritta (altrettanto oscura), alla magistratura ordinaria.

Quid juris in caso di fallimento di tal prova?

Avremmo a che fare con un magistrato di complemento che ha ricoperto funzioni requirenti, o peggio, giudicanti, è stato, ex post, giudicato inidoneo dai colleghi ordinari, al di là dei requisiti e dell’esperienza maturata sul campo

Non si può negare che tale situazione alimenterebbe dubbi sulla sua competenza e quindi su tutto il suo operato prima della valutazione interna.

Sarebbe utile allora porre dei limiti al corso-concorso, imponendo, da un lato, l’obbligo di sostenere, comunque, la prova entro un tempo determinato, prevedendo, dall’altro, un numero massimo di tre partecipazioni utili, a pena di decadenza dalle funzioni supplenti.

Un po’ come accade agli aspiranti magistrati ordinari, allorchè consegnano per tre volte, senza successo, i propri elaborati al concorso.

LA GIUNTA

UNITA' DEMOCRATICA GIUDICI DI PACE

Relazione

La delegazione di Unità democratica Giudici di Pace (composta dal presidente Diego Loveri, e dal consigliere nazionale Ugo Ferruta)

riguardo ai disegni di legge relativi alla riforma della

Magistratura Onoraria ribadisce i seguenti punti dibattuti ed

approvati da UDGDP:

i ddl 548 e 897 **non** corrispondono alle richieste di Unità

Democratica Giudici di Pace in quanto **non** prevedono:

- 1) l'**abolizione del cottimo**;
- 2) **la continuità** degli incarichi fino a 75 anni per tutti I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della riforma della magistratura di pace con valutazioni quadriennali del CSM e dei Consigli Giudiziari;
- 3) l'**incompatibilità assoluta** con la professione forense su tutto il territorio nazionale,
- 4) **la previdenza ed assistenza per i giudici onorari non avvocati**, che al termine del mandato non potranno usufruire di alcun trattamento pensionistico:
 - **la differenziazione** dei giudici di pace dai giudici onorari di Tribunale ,vice procuratori onorari,ecc;
 - **l'aumento delle indennità fisse** spettanti ai giudici di pace sulla base della media nazionale attuale delle indennità con previsione di inquadramento graduale degli stessi;
 - la **riapertura urgente dei concorsi a posti di giudici di pace** -, il **rigore nella selezione** dei nuovi giudici di pace ;
 - l' **aggiornamento permanente** di quelli in servizio;

- il **rigore sul controllo delle incompatibilità attualmente previste;**
 - il **coordinamento degli uffici** dei giudici di pace affidato **ad un giudice di pace esperto e competente in materia di organizzazione giudiziaria** ;
 - la **ridefinizione degli organici** dei giudici di pace con riduzione degli stessi sull'intero territorio nazionale in base al relativo carico giudiziario ed alla media dei processi pendenti in ciascuna sede;
 - l'**aumento delle competenze** per valore nel civile e nel penale dei reati di competenza dei giudici di pace;
 - l'**attuazione delle direttive europee** in materia di Immigrazione nel rispetto delle sentenze delle Corti Europee (di Giustizia Europea e dei Diritti dell'Uomo) in relazione ai procedimenti di convalida dei trattenimenti e delle proroghe dei trattenimenti presso i Centri di Identificazione ed espulsione ed ai procedimenti relativi alle opposizioni ai decreti espulsione dei cittadini dei paesi terzi; -l'**attuazione della Costituzione** (art.117) riguardo **all'organizzazione degli uffici** dei giudici di pace ed alla relativa legislazione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - la **tipizzazione delle sanzioni disciplinari** e possibilità di audizione dell'interessato sia nel Consiglio giudiziario sia nel Consiglio Superiore della Magistratura e **la possibilità di riammissione** ,in caso di riesame favorevole della posizione dei giudici di pace non confermati ,per aver avuto sanzioni disciplinari inferiori alla revoca.
- Tutto ciò premesso Unità Democratica Giudici di Pace fa presente la necessità che vengano prese in considerazione anche altre proposte o disegni di legge

relativi alla riforma della magistratura di pace ,anche coordinando quelli già presenti sia agli atti del Senato od in via di presentazione (sen.ri Lumia , Casson ed altri) sia in riferimento all'altro ramo del Parlamento (Camera dei Deputati, proposta dell'on Carrescia) nonché i risultati del tavolo Tecnico, proposto da Unità Democratica Giudici di Pace nell'ultimo incontro con il Ministro e che in base a recenti dichiarazioni fatte alla Camera dei Deputati dal Ministro della Giustizia Cancellieri tra pochi giorni inizierà i propri lavori.

Roma 23/1/2014

Il Presidente di Unità Democratica Giudici di pace
(Diego Loveri)

Ipotesi di riforma della magistratura di pace ed onoraria

CAPO PRIMO

MAGISTRATURA DI PACE

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai giudici di pace che svolgono le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 2. (Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta, all'atto della nomina;
- f) avere conseguito la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza;
- g) aver svolto funzioni di magistrato ordinario od onorario per almeno cinque anni ovvero aver esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato o notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari o aver svolto, in qualità di docente di ruolo, attività di insegnamento universitario in materie giuridiche per almeno cinque anni;
- h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata; i) non essere stati dichiarati inidonei all'esercizio delle funzioni di giudice onorario.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace il possesso di uno o più dei seguenti requisiti nel seguente ordine, tenuto conto all'interno di ciascuna delle tipologie di preferenze del numero di anni di effettivo servizio:

- a) aver svolto funzioni di:
 - magistrato ordinario;
 - magistrato onorario ai sensi del capo II della presente legge;
- b) aver svolto, senza incorrere in sanzioni disciplinari, la professione di avvocato;
- c) attività di insegnamento universitario, in qualità di docente in materie giuridiche nei ruoli dell'Università, o di notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari;

3. A parità di titoli di preferenza, costituisce titolo di precedenza:

- a) avere conseguito la laurea magistrale, al termine di un corso di studi di durata complessivamente quinquennale, o la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza con la votazione più elevata;

- b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- e) la minore anzianità anagrafica.

4. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera g) del comma 1 e della lettera b) del comma 2 è certificato dalle rispettive amministrazioni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato di pace presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

6. Possono essere nominati magistrati di pace solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni giudiziarie.

Art. 3. (Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche.

Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato di pace non possono essere esercitate nell'ambito di tutto il territorio nazionale

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace in tutto il territorio

nazionale, ovvero se esercitano la professione forense il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace in tutto il territorio nazionale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il magistrato di pace non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale

Art. 4. (Concorso per l'accesso alle funzioni di giudice di pace)

1. Ciascun consiglio giudiziario, ogni quattro anni e dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso a titoli per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e per i quali non siano state proposte istanza di conferma. Dà notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto emediante inserzione del relativo avviso nel sito Internet del Ministero della giustizia. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza, prima della scadenza dei termine previsto, aggiunge il posto a quelli per i quali sia in corso la procedura di copertura o è pubblicato unitamente a quelli che si renderanno vacanti l'anno successivo.

2. La domanda di ammissione al concorso per giudice di pace si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la

dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. I candidati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto diverso nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per distretto.

4. Il presidente della corte d'appello trasmette al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nel decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.

5. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di giudici di pace da nominare.

Art. 5. (Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, di carriera o di pace, nominato tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie da almeno otto anni.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 90,00 per ciascun giorno di effettiva partecipazione al tirocinio.

8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 6. (Nomina)

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inadatti ad assumere le funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

Art. 7. (Formazione professionale dei giudici di pace)

1. I magistrati di pace partecipano alle riunioni mensili organizzate dal giudice coordinatore (presidente di tribunale). Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati abbiano curato la trattazione.

2. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (presidente di tribunale) ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

Art. 8. (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del giuramento ed immissione nel possesso delle funzioni e può essere confermato per ulteriori periodi di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età.

2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, esprime, con riguardo

al giudice di pace che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio di idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il parere del presidente del tribunale;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
- c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il giudice di pace nel quadriennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice presta servizio;
- f) l'autorelazione del giudice di pace.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

6. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inadeguati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9. (Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale non possono presentare domanda di concorso di cui all'articolo 4 per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario in cui hanno svolto le funzioni giudiziarie onorarie, se non decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico o dal trasferimento ad altro circondario.

Art. 10. (Domande di trasferimento)

1. I magistrati di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 6.

Art. 11. (Doveri del giudice di pace)

1. Il magistrato di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e ai doveri stabiliti dal codice etico del giudice di pace.

2. Il giudice di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 12. (Decadenza)

Il magistrato di pace decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 13. (Aspettativa e Dispensa)

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a due anni.

Art. 14. (Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato di pace che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 15. (Procedimento)

1. Acquisita la notizia di illecito disciplinare il presidente della corte d'appello dispone gli accertamenti necessari e se la stessa risulta infondata, procede all'archiviazione con decreto da notificarsi all'interessato.

2. Nei casi previsti dagli articoli 14 con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, quando non ritiene la notizia infondata, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, della censura o della revoca o la dichiarazione di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12 e 13 il Presidente della Corte d'appello propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, aspettativa o dispensa.

4. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta,

trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla aspettativa, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 16. (Ruolo organico della magistratura di pace)

1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3200 posti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

3. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 17. (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari e per i giudici di pace.

1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

- a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e **due** giudici di pace e **due** magistrati onorari eletti dai giudici di pace e dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;*
- b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e **tre** giudici di pace e **tre** magistrati onorari eletti dai giudici di pace e dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;*
- c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e **quattro** giudici di pace e **quattro** magistrati onorari eletti dai giudici di pace e dai*

magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace e magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

2. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-ter. Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace e dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace e per i magistrati onorari di tribunale.

1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace e magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata».

3. All'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 la rubrica è sostituita dalla seguente:

«12-quater. Assegnazione dei seggi per giudici di pace e magistrati onorari di tribunale».

Art. 18. (Norme per le regioni Trentino–Alto Adige e Valle d’Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 19. (Tutela delle lavoratrici madri)

1. Alle donne giudici di pace si applicano le norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive modificazioni, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.

Art. 20 (Trattamento fiscale e previdenziale)

1. I giudici di pace in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata «Cassa», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I giudici di pace non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «gestione separata INPS».

Art. 21 (Contributi e versamenti)

1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

- a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;
- b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;
- c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.

3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento

della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 22 (Diritto e misura dei trattamenti pensionistici)

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 23 (Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 24 (Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 25 (Iscrizione all'albo dei cassazionisti).

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 26

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile, penale ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. 2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini ».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3- bis:

« Il giudice di pace è altresì competente in materia di separazione consensuale di cui all'art. 158 del codice civile ed in quella di esecuzione forzata mobiliare».

4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole « *per l'esecuzione forzata* » è aggiunta la parola « *immobiliare* ».

5. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 22-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Al Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“*per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, 590, 594, 595, 596 bis,*

610, 611, 612, 613, 614, 615, 615 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 616, 617, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635 bis, 636, 637, 638, 639 640 co. 1 e 647 del codice penale”;

b) al primo comma dell’articolo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale”;

c) al primo comma dell’art. 4 la lettera q) è sostituita dalla seguente: *“articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante “nuovo codice della strada”*.

7. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma dell’articolo 1 le parole: *“Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale”* sono abrogate.

8. Il Governo, è autorizzato ad emanare proprio decreto ad integrazione dell’art. 322 del c.p.c., rendendo obbligatoria la formazione dei giudici di pace in materia di conciliazione non contenziosa.

Art. 27 (Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all’articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

Art. 28 (Potestà legislativa regionale)

1. In attuazione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, devono essere avviate conferenze fra Stato, Regioni e gli altri Enti locali interessati per l’attribuzione alle Regioni dell’organizzazione degli uffici amministrativi del Giudice di Pace.

2. Le spese sostenute dalle Regioni sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

CAPO II
MAGISTRATURA ONORARIA DI TRIBUNALE

Art. 29. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari di tribunale, ovvero ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari ai sensi del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 30. (Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 60 anni;
- f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h) essere stato iscritto presso l'albo degli avvocati, anche in qualità di avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, per almeno due anni, o avere esercitato funzioni giudiziarie per almeno due anni o avere esercitato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni giudiziarie onorarie per almeno due anni;**

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso, **nell'ordine**, di uno o più dei seguenti requisiti;

- a) [avere conseguito la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 110/110];
- a-bis) avere esercitato per almeno un quadriennio le funzioni giudiziarie, anche nella qualità di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario;**
- a-ter) avere esercitato la professione forense per almeno quattro anni;**
- a-quater) avere esercitato per almeno un quadriennio l'insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore o equiparata;**
- a-quinquies) avere esercitato per almeno un quadriennio funzioni notarili;**
- a-sexies) avere ricoperto per almeno un quadriennio incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche;**
- b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un

corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

[e] *aver esercitato per almeno un quadriennio:*

- 1) *funzioni giudiziarie, anche onorarie;*
- 2) *funzioni notarili;*
- 3) *insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;*
- 4) *funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva].*

2-bis Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggiore numero di anni e, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) *adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;*
- b) *appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.*

4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario. **Art 31. (Incompatibilità)**

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- a) *i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;*
- b) *gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;*
- c) *coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;*
- d) *coloro che ricoprono la carica di difensore civico;*
- e) *coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche.*

2. Si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le incompatibilità territoriali e di funzione previste per i magistrati di ruolo, incluse quelle dipendenti da rapporti di parentela, di coniugio o di affinità.

[2. *Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in tutto il territorio nazionale, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio nazionale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.]*

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario e che non abbiano ottenuto la deroga di cui al successivo articolo 45 non possono esercitare la professione forense [*in tutto il territorio nazionale e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado*] e possono essere iscritti esclusivamente nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.

4. [*I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.*].

5. [*Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale.*].

Art. 32. (Presentazione delle domande)

1. La domanda per la nomina a giudice onorario di tribunale o vero o vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.

2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3. La domanda si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

4. Gli interessati non possono presentare domanda in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera la nomina del giudice onorario.

Art 33. (Nomina)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

3. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

4. Salvo quanto previsto all'art. 19-quater, i dipendenti di pubbliche amministrazioni, incluse quelle ad ordinamento autonomo e gli enti locali, sono posti in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico onorario e del relativo tirocinio. Al termine dell'incarico rientrano in servizio presso la sede di provenienza. L'anzianità di servizio decorre senza soluzione di continuità per l'intero durata dell'aspettativa. L'aspettativa di cui al presente comma è compatibile con l'aspettativa concessa per qualsiasi altro motivo prima o dopo l'instaurazione del rapporto di servizio onorario e non è computata nella durata massima dell'aspettativa concessa al dipendente per altri motivi. Sono salve le più favorevoli disposizioni previste dal contratto collettivo applicabile al pubblico dipendente. La collocazione in aspettativa consegue di diritto alla comunicazione della presa di possesso delle funzioni giudiziarie onorarie da comunicarsi all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a cura del Ministero della Giustizia.

Art. 34. (Tirocinio preliminare)

1. Il periodo di tirocinio preliminare alla presa di possesso delle funzioni a magistrato onorario ha una durata di due mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della repubblica.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il periodo di tirocinio preliminare attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal

magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti.

Art. 35. (Formazione professionale dei magistrati onorari)

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.

2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 41-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.

4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predisponde una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 21.

Art. 36. (Durata dell'ufficio e conferma del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni **ed** è confermato, nelle medesime funzioni, per **ulteriori periodi consecutivi** di quattro anni. **Sono** confermati solo coloro che non hanno superato i **72** anni di età **Il primo periodo, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di nomina, ha durata decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina ed i successivi periodi hanno durata decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo precedente.**

2. **Il procedimento** di conferma è **istruito**, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, **presso il** consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario **dove presta servizio il magistrato onorario per il quale la conferma è richiesta, salvo espressa rinuncia dell'interessato.**

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario **al quale si riferisce la** domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio di idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
- c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) l'assenza di sanzioni disciplinari;
- f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;
- g) l'autorelazione del magistrato onorario.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene

disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inadeguati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione per la nomina a magistrato onorario.

6-bis. Si applicano al procedimento per il giudizio di inadeguatezza le disposizioni previste per il procedimento di revoca.

7. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'art. 32, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 37.

7-bis. Si applicano ai magistrati onorari, inclusi i dipendenti pubblici in aspettativa presso le pubbliche amministrazioni di provenienza, le disposizioni vigenti in materia di aspettativa dal servizio o di collocamento fuori ruolo in vigore per i magistrati ordinari, senza oneri a carico del Ministero della Giustizia.

Art. 37. (Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine.

3-bis Tra più domande di trasferimento, la precedenza è stabilita in base ai titoli ed ai criteri indicati all'articolo 32, comma 2.

Art. 38. (Divieto di applicazione o supplenza)

1. I magistrati onorari non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

Art. 39. (Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ai viceprocuratori onorari si applicano **altresì** le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Art. 40. (Decadenza)

1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 33, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 41. (Dispensa)

1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Art. 42. (Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento, è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Fermo restando quanto previsto dal- comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

- a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;
- b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, di cui alla Sezione I del Capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 43. (Procedimento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 40, 41 e 42, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio

giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 40, 41 e 42 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art. 44 (Ruolo organico della magistratura onoraria)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti come giudici onorari di tribunale ai tribunali ordinari è fissato in **1.850** posti [*Il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato*].

2. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti come vice procuratori onorari alle procure della Repubblica presso i tribunali è fissato in **1.650** posti [*Il numero dei vice procuratori onorari non può essere superiore al numero dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato*].

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, [*è determinata la pianta organica*] **sono determinate le piante organiche dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari assegnati, rispettivamente, ai tribunali ordinari ed alle procure della Repubblica presso i tribunali.**

4-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato onorario, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 45. (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n, 12)

1. L'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 43-bis - (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario) -I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al venti per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;

b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;

c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.

Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;

b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;

c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;

d) delle cause in materia societaria e fallimentare;

e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice, tutelare;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;

h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e

prevenzione degli infortuni;

c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace,

Il giudice onorario non può svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

Per la ripartizione tra giudici onorari di tribunale e giudici di ruolo dei procedimenti da assegnarsi in materie diverse da quelle sopra indicate è seguito il criterio preferenziale di assegnare i procedimenti ai giudici onorari.

Il giudice onorario può inoltre essere assegnatario di procedimenti riguardanti le materie sopra indicate:

a) per i quali sia stato superato il termine di ragionevole durata del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni;

b) per i quali il presidente del tribunale o il presidente della sezione non sia in grado di disporre l'assegnazione ad un magistrato di ruolo per obiettive carenze di organico, anche transitorie, diverse da quelle sopra indicate ovvero per i quali non sia possibile tenere udienza per l'assenza, l'impedimento o l'utilizzo in altre concomitanti attività di servizio dei magistrati di ruolo appartenenti all'ufficio o alla sezione».

L'assegnazione di procedimenti al giudice onorario in deroga ai criteri indicati nel presente articolo non comporta invalidità o inefficacia dei provvedimenti assunti e dell'attività compiute dal magistrato onorario, salva la facoltà del presidente del tribunale o del presidente di sezione di disporre la riassegnazione del procedimento ad altro giudice non onorario appartenente all'ufficio. La sostituzione è effettuata su richiesta del giudice onorario o su istanza del difensore di una delle parti e deve essere proposta in quest'ultimo caso contestualmente al compimento del primo atto o della prima attività difensiva successivi alla designazione del giudice onorario.».

2. All'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il procuratore della Repubblica può delegare ai vice procuratori onorari con almeno sette anni di servizio e sotto la sorveglianza propria o di altro magistrato ordinario addetto all'ufficio:

a) il compimento di indagini preliminari per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio;

b) lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero relativamente ad udienze di competenza del tribunale in composizione collegiale.

5. *Nell'ipotesi prevista alla lettera a) del comma 4, la richiesta di archiviazione, il decreto di citazione a giudizio e il provvedimento di trasmissione del procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero sono sottoposti al visto del procuratore della Repubblica o di altro magistrato ordinario delegato prima del loro inoltrare alle parti o alla diversa autorità giudiziaria competente a riceverli.».*

Art. 46 (Deroghe al regime di incompatibilità dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari possono avanzare domanda, per esercitare, contemporaneamente alle funzioni giudiziarie, l'attività di avvocato, di notaio o quella di dipendente, anche a tempo determinato, presso una pubblica amministrazione. I giudici onorari di tribunale possono presentare la domanda al presidente del tribunale e i vice procuratori onorari al procuratore della Repubblica.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari per i quali è accolta la domanda di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 4, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, introdotto dalla presente legge.

3. Nell'assegnazione dei procedimenti e nel conferimento delle deleghe ai magistrati onorari il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica prevedono che sia data la precedenza ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari che non hanno presentato la domanda di cui al comma 1.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinata, per i dipendenti pubblici, al rilascio dell'autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale il magistrato onorario presta servizio.

5. Ai magistrati onorari per i quali è stata accolta la domanda di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 3, ma essi non possono esercitare le funzioni di avvocato nel circondario di tribunale in cui svolgono le funzioni giudiziarie e nei circondari che con esso confinano, anche se appartenenti ad altro distretto di corte d'appello, con la sola eccezione:

a) dei procedimenti pendenti presso la Corte d'Appello, purché i precedenti gradi di giudizio non si siano svolti nei predetti circondari di tribunale;

b) dei procedimenti pendenti avanti al tribunale per i minorenni e avanti alle magistrature militari, amministrative, contabili e tributarie diverse da quella ordinaria.

6. I magistrati onorari di cui al comma 5, che svolgono le proprie funzioni nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, ovvero nel circondario di tribunale in cui ha sede la corte d'appello di appartenenza o in uno dei circondari con esso confinanti, possono presentare domanda al capo dell'ufficio giudiziario al fine di poter esercitare la professione forense al di fuori del circondario del tribunale di appartenenza ma all'interno di uno o più dei circondari con esso confinanti. La domanda è accolta qualora non emergano ragioni ostative che possano compromettere l'indipendenza o il prestigio del magistrato onorario o dell'ordine giudiziario, avuto riguardo alle modalità di esercizio della professione

forense e ad ogni altra considerazione relativa alla compatibilità ambientale e di fatto tra i due incarichi.

7. A richiesta del magistrato onorario interessato, il presidente del tribunale, o il procuratore della Repubblica, autorizza la deroga di cui al comma 1, qualora essa non sia già stata già accordata ad un numero di magistrati onorari pari ad un terzo del complessivo numero di magistrati onorari, con la medesima qualifica del richiedente, effettivamente in servizio nell'ufficio giudiziario.

8. La deroga di cui al comma 1, qualora già concessa ad oltre un terzo dei magistrati in servizio presso l'ufficio giudiziario con la medesima qualifica del richiedente, può essere autorizzata solo qualora il presidente del tribunale o il procuratore della repubblica ritenga che essa, avuto riguardo alla disponibilità effettiva del magistrato onorario richiedente, non comporti disfunzioni sulla reperibilità e sulla produttività del magistrato onorario. In tale caso è ammessa in ogni momento la successiva revoca dell'autorizzazione.

8. Nel caso che più magistrati richiedano la deroga di cui al comma 1, in eccedenza rispetto alla quota riservata di cui al comma 7, la precedenza è stabilita avendo riguardo ai titoli ed ai criteri indicati al comma 2 dell'articolo 2.

9. Il magistrato onorario può rinunciare alla deroga di cui all'articolo 1. La rinuncia ha effetto immediato, ma il diritto a percepire l'indennità di cui all'articolo 4, comma 2-quater, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, decorre nuovamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rinuncia perviene all'ufficio giudiziario.

Art. 47 (Trattamento fiscale e previdenziale)

1. Le indennità percepite dai magistrati onorari iscritti all'albo degli avvocati sono assimilate ai fini fiscali al reddito da lavoro professionale, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Le indennità percepite dai magistrati onorari iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono considerate reddito professionale a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, ivi inclusa la continuità dell'esercizio professione, anche nel caso che il magistrato onorario non percepisca altri redditi oltre quelli derivanti dalla predette indennità. Il Ministero della giustizia corrisponde al magistrato onorario il contributo integrativo di cui all'articolo 11 della predetta legge, il contributo soggettivo e di maternità annuale, nonché il contributo annuale soggettivo modulare obbligatorio. L'iscrizione alla Cassa forense è consentita anche ai magistrati onorari iscritti quali avvocati nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 che non siano dipendenti presso pubbliche amministrazioni.

3. Le indennità percepite dai magistrati onorari appartenenti a pubbliche amministrazioni e posti in aspettativa ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, sono assimilate, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

4. I dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni e posti in aspettativa ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, che abbiano i requisiti per chiedere l'iscrizione nell'albo degli

avvocati e per i quali non sia stato risolto il rapporto di servizio dall'amministrazione pubblica di appartenenza, possono iscriversi all'albo avvocati esclusivamente nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 per l'intera durata dell'incarico onorario. Le indennità da essi percepite sono assimilate ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente. Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa forense dei predetti dipendenti.

5. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti per legge a favore dei magistrati onorari di cui ai commi 3 e 4 finché non si risolva il rapporto di dipendenza con l'amministrazione pubblica di appartenenza.

6. I compensi percepiti dai magistrati onorari che non rientrano in alcuna delle precedenti categorie sono assimilati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

7. I magistrati onorari che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria sono iscritti presso la Gestione separata presso l'INPS, quali soggetti svolgenti attività assimilata a quella di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. I contributi alla predetta Gestione separata sono dovuti nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1 comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e ai sensi dell'articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. La ripartizione dell'onere contributivo tra Magistrato onorario e Ministero della Giustizia è fissata nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi e il versamento dei contributi deve essere eseguito dal Ministero della giustizia entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 48. (Disposizioni transitorie sulla formazione dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale)

1. Fino all'inizio del funzionamento della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per i giudici di pace ed i magistrati onorari di tribunale, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

Art. 49. (durata dell'incarico dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale in servizio)

1. I giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'art. 8. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'art. 36. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 65 anni di età.

Art. 50. (Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 51. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis della L. 24 novembre 1991 n. 374 sono abrogati.

2. Gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono abrogati.

Art. 52. (Disposizioni di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art.53. (copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi ... euro, si provvede, quanto a ... euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace determinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1 e, quanto a ... euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Eventuali risparmi derivanti dall'accorpamento di uffici del giudice di pace individuati sulla base degli indici degli affari trattati in un anno inferiori a 100.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

AUDIZIONE INFORMALE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ANM DAVANTI ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

23 gennaio 2014

Disegno di legge n. 548 Caliendo recante “Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace”

Disegno di legge e n. 630 Scilipoti recante “Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale”

1. Premessa.

Una riforma organica della disciplina ordinamentale della magistratura onoraria, che negli anni è andata acquisendo quote sempre più rilevanti di giurisdizione, è necessaria ed attesa da anni, per dare alla disciplina razionali criteri sistematici e per superare la fase che ha visto negli anni solo ed unicamente un susseguirsi di norme che, ad ogni scadenza e per durate variabili, hanno prorogato le nomine dei magistrati onorari, con creazione di una generale insoddisfacente situazione di precarietà, sia per la condizione personale e professionale degli stessi magistrati onorari che per la programmazione e gestione dell'attività giudiziaria.

Unico intervento di rilievo, in ambito ordinamentale, è stata l'istituzione presso i Consigli Giudiziari delle sezioni autonome per il giudice di pace (legge n. 111/2007), che hanno temperato l'eterogoverno della magistratura onoraria, creando peraltro una significativa differenza di disciplina rispetto ai giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e ai vice procuratori onorari (v.p.o.), la cui partecipazione agli organi locali di governo autonomo è invece esclusa.

In tal senso, l'ANM manifesta apprezzamento per disegni di legge che affrontano in modo organico le questioni sul tappeto.

2. Temi della riforma e posizione finora assunta dall'Anm.

Le principali problematiche concernenti i magistrati onorari possono riassumersi sommariamente nei seguenti temi principali:

- a) Questione relativa alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.
- b) Unificazione delle varie figure di magistrati onorari in uno status unico o, in alternativa, mantenimento dell'attuale diversificazione tra giudici di pace e magistrati onorari di tribunale.
- c) Revisione delle modalità di reclutamento e di formazione, nonché della disciplina in materia di conferma e di verifica di idoneità..
- d) Revisione delle attuali disposizioni in tema di incompatibilità.
- e) Coinvolgimento dei magistrati onorari nel sistema di governo autonomo.
- f) Revisione del sistema disciplinare.
- g) Revisione del sistema dei compensi.
- h) Eventuale introduzione di forme di tutela previdenziale.

Già nel 2009 la giunta dell'ANM aveva approvato un documento in cui si analizzavano tali problemi, indicandosi, fra l'altro, la possibilità di un "doppio regime" tra i magistrati onorari attualmente in servizio (per cui si evidenziava la diseconomia di una loro espulsione dal circuito giurisdizionale se positivamente valutati) e quelli ancora da reclutare (per cui si auspicava un sistema selettivo più rigoroso), prevedendo disposizioni di diritto transitorio che, fra l'altro, potessero riconoscere le aspettative dei magistrati onorari in servizio.

L'A.N.M., inoltre, si è fatta periodicamente promotrice di progetti che coinvolgessero la magistratura onoraria (vicaria) in ruoli inediti, nell'obiettivo di dare corpo all'"ufficio del giudice", prospettiva per certi versi rivoluzionaria, che però non ha sin qui incontrato un particolare favore da parte dei magistrati onorari, che hanno visto in questa proposta una sorta di "declassamento" in funzione servente rispetto all' autonomia giurisdizionale che (seppure precariamente) fino ad oggi è stata loro attribuita.

3. Il DDL n. 630 Scilipoti.

Tale disegno prevede l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento, nel quale confluirebbero, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale attualmente in servizio (art.1), i quali sarebbero automaticamente immessi, a tempo indeterminato, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice, purché siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura e non abbiano superato i quarantacinque anni (art.2), previo tirocinio di sei mesi (art.6). A tale personale sarebbero attribuiti il medesimo status giuridico e le stesse guarentigie riconosciute ai magistrati ordinari (art.7), salvo l'inserimento in sezioni separate (art.8) ma con possibilità di immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, previo corso-concorso riservato della durata di nove mesi e superamento di una prova scritta finale di carattere pratico (artt. 9 e 10).

Su tale disegno di legge si esprime parere decisamente negativo.

Anzitutto, l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento – le cui funzioni, in assenza di qualsiasi specificazione relativa alle modalità di impiego ed alle

competenze, sembrerebbero equiparate a quelle dei magistrati ordinari con pari attribuzioni – è gravemente sospetta di incostituzionalità per contrasto con l’articolo 106 della Costituzione, il quale, nello stabilire che “*le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso*”, distingue dal ruolo unico dei magistrati ordinari i magistrati onorari. La magistratura di complemento prevista da tale disegno, invece, costituirebbe un ibrido, in cui il carattere onorario, che caratterizza l’origine di tale ruolo e che ne determina ontologicamente la temporaneità, evapora invece in una sostanziale, integrale equiparazione di funzioni e di status giuridico con i magistrati ordinari (dai quali resterebbero distinti, se ne ricava, quanto a regole di progressione e tramutamento), il tutto senza che sia previsto alcun concorso (in violazione dell’art. 106 comma 1 Cost.). La previsione dell’inserimento di tale personale in sezioni separate non costituisce rimedio al rilievo di illegittimità costituzionale, proprio in considerazione dell’identità di status e di funzione.

Ad analoghe censure di incostituzionalità si presta anche la previsione della possibilità di immissione nei ruoli della magistratura ordinaria (peraltro nulla si dice in ordine alla riserva di posti) previo corso-concorso e superamento di una sola prova scritta di carattere pratico, tanto più alla luce del carattere sostanzialmente automatico con cui gli attuali magistrati onorari sarebbero inseriti, senza selezione o verifica di idoneità, nel nuovo ruolo della magistratura di complemento.

In aggiunta, si rileva che il disegno in esame è carente con riguardo a numerosi profili di natura ordinamentale: ad esempio, non è chiarita la destinazione dei magistrati onorari ultraquarantacinquenni né sono definiti il sistema disciplinare, la procedura di trasferimento, la formazione periodica, le verifiche di idoneità, le modalità di reclutamento del nuovo personale.

Infine, la proposta in questione non contempla i giudici di pace.

4. Il DDL n. 548 Caliendo.

Le caratteristiche principali di tale disegno sono le seguenti:

- a) Previsione di uno statuto unico della magistratura onoraria, con disciplina omogenea dell’accesso, della formazione, del sistema disciplinare.
- b) Superamento della concezione del magistrato onorario come mero supplente del magistrato ordinario impedito o assente.
- c) Riforma della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario.
- d) Introduzione di un sistema a “doppio binario” che distingua lo status dei magistrati onorari attualmente in servizio da quello dei magistrati onorari di nuovo reclutamento.

Su tale disegno si esprime, nel complesso, salvo le osservazioni che seguono, parere favorevole.

Va osservato, anzitutto, che tale disegno ha anzitutto il pregio di dare risposta alle esigenze di sistemazione definitiva di un settore rilevante della giurisdizione, che sottrae alla precarietà di proroghe mortificanti; dall’altro, si fa carico, con la disciplina transitoria, dell’esigenza di non provocare, con soluzioni drastiche e improvvise quanto a durata dell’incarico, l’improvviso impoverimento del ruolo della magistratura onoraria, con ricadute sulla funzionalità degli uffici,

così anche raccogliendo le aspettative di quanti, spesso da molti anni, contribuiscono in modo rilevante all'amministrazione della giustizia e hanno maturato aspettative ragionevoli.

Le regole dettate per il reclutamento, il tirocinio, la selezione, la formazione, le verifiche di idoneità, l'assegnazione degli affari e il sistema disciplinare costituiscono, in linea generale, il presupposto per la formazione di un corpo di magistratura onoraria serio, motivato e qualificato. Inoltre, la previsione di uno statuto unico non trascura la diversità funzionale fra giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari e consente un regolato tramutamento di funzioni.

Al contrario non appare ragionevole la scelta operata nell'individuazione delle materie e procedure nelle quali vi è divieto di impiego dei magistrati onorari, scelte che risultano restrittive rispetto alle aperture cui è giunto anche il CSM, con la circolare sulla formazione delle tabelle 2012/2014 § 61.

Nel dettaglio, si formulano le osservazioni seguenti:

a) **art. 2 comma 2:** Nell'elencazione dei titoli preferenziali per l'accesso, operata senza alcuna indicazione prioritaria, potrebbe prevedersi un'indicazione di prevalenza secondo il seguente ordine: (1) lett. e, (2) lett. b, (3) lett. c, (4) lett. d, (5) lett. a. In tal modo si potrebbe operare un riconoscimento esplicito in favore degli aspiranti diplomati alle scuole di specializzazione per le professioni legali, in cui (e si tratta dell'unico caso contemplato dal nostro ordinamento) gli studenti del secondo anno di corso svolgono attività di tirocinio in funzione di v.p.o. (secondo quanto previsto dall'art. 72.1 lett. a) ord. giud. e dall'art. 50.1 lett. a) del D.P.R. n. 274/2000).

Peraltro, va osservato che l'art. 2 sembra trascurare che l'art. 73 comma 15 del d.l. n. 69/2013 conferisce "titolo di preferenza" per la nomina a g.o.t. e v.p.o. a chi abbia completato positivamente lo stage di 18 mesi presso gli uffici giudiziari previsto dal medesimo art.73 (si tratta dell'unico, sostanziale incentivo per gli studenti delle scuole di specializzazione a frequentare lo stage presso gli uffici giudiziari).

b) **art. 3:** La disciplina delle incompatibilità è di estrema importanza, poiché, come chiarito per i giudici di pace dalla sentenza Corte costituzionale 6.2.2006 n.60, lo strumento dell'incompatibilità rappresenta un presidio dell'indipendenza del magistrato; ancor più che per il magistrato ordinario, garantito da ulteriori strumenti di tutela (ad es.: l'inaffidabilità), per il magistrato onorario lo svolgimento di attività extragiudiziarie (direttamente o da parte di parenti o affini) può appannare fortemente la sua immagine di terzietà, e ciò tanto più quanto più lungo e stabile sia l'incarico onorario. L'esperienza suggerisce che l'ambito circondariale del divieto di svolgimento delle attività di avvocato non è sufficiente, laddove più tribunali insistano nello stesso comprensorio provinciale, e che d'altro canto il livello distrettuale è eccessivamente penalizzante per il magistrato onorario che svolga contemporaneamente l'attività di avvocato e può determinare la perdita di validi aspiranti. L'ANM, in linea con i pareri già resi dal CSM, ritiene pertanto che l'incompatibilità non possa avere un riferimento inferiore a quello provinciale. Per analoghe ragioni, l'ANM ritiene altresì che l'incompatibilità vada estesa ad altre professioni e funzioni con riguardo alle quali si possono determinare le medesime criticità quanto a credibilità della giurisdizione

(curatore fallimentare, consulente, perito, interprete, mediatore, attività legali extragiudiziali).

- c) **art. 9:** Va valutata positivamente la previsione che, con riguardo all'accesso alle funzioni di giudice di pace, introduce un virtuoso percorso di mobilità interna al circuito onorario. La disposizione però deve essere opportunamente temperata con l'ordinario sistema di reclutamento per i giudici di pace, dovendosi ragionevolmente intendere come criterio selettivo preferenziale quello riservato a chi ha già svolto positivamente le funzioni onorarie.

Non si comprende, peraltro, la ragione per la quale è stato escluso il transito inverso, dalla funzione di giudice di pace a quelle di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.

- d) **art. 11:** Il divieto di destinare i magistrati onorari, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari, introduce, specie per i giudici di pace, un elemento di rigidità, che potrebbe ostacolarne, nei casi concreti, un impiego più flessibile ed adeguato alle mutevoli necessità delle singole situazioni locali.

- e) **artt. 15 e 16:** Il sistema disciplinare della magistratura onoraria deve presentare ragionevolmente caratteri di omogeneità (eliminando le vigenti differenziazioni tra magistrati onorari e giudici di pace) ed uniformarsi (in quanto compatibili) con le previsioni di cui al d.lgs.vo n. 26/2006, e tanto viene stabilito dal disegno in esame.

Peraltro, sembra opportuna l'elaborazione, nel rispetto del principio di tassatività, di fattispecie astratte più dettagliate, calibrate sulle condotte disciplinarmente rilevanti più aderenti allo specifico status dei magistrati onorari, dunque con più precisa tipizzazione.

Inoltre, in assenza di una "carriera" interna alla magistratura onoraria, andrebbe rivalutata la rilevanza delle sanzioni disciplinari intermedie (diverse dalla revoca) poiché è concreto il rischio che risultino del tutto "virtuali", prive di ogni efficacia sanzionatoria. Dunque, più che la draconiana previsione di cui all'art. 8 lett. e), che prevede come anche il semplice ammonimento possa determinare la mancata conferma (il che appare illogico e perfino potenzialmente demotivante), appare preferibile ipotizzare provvedimenti disciplinari più specificamente dedicati alle funzioni onorarie, quale ad esempio la sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali per tempi determinati.

- f) **art. 18:** Eccessivamente rigide sono le previsioni di cui all'art. 18 comma 2, che non tengono nel dovuto conto quelle situazioni di emergenza che possono presentarsi anche in assenza delle diverse condizioni previste per l'assegnazione di affari ai giudici onorari (ciò, con particolare riguardo all'ipotesi di cui alla lettera a) della disposizione in esame).

Infatti, è pienamente condivisibile, ed in linea con la più recente normativa secondaria del CSM, la possibilità di assegnazione di un ruolo, scelta che supera la concezione tradizionale del magistrato onorario come mero supplente del magistrato ordinario impedito o assente, tuttavia da un lato le esclusioni oggettive contenute nei commi 3 e 4 porterebbero ad un utilizzo dei giudici onorari più ristretto e marginale di quello attualmente consentito dalla vigente

circolare CSM e dall'altro, con riguardo al penale, esse appaiono talvolta troppo rigide con riguardo a fattispecie di minore complessità tecnica (cioè, pur condividendosi il criterio generale di lasciare talune delicate materie al giudice ordinario).

Va anche considerata la disarmonia che si realizzerebbe rispetto alla competenza del giudice di pace, al quale sono affidati, ad esempio, i casi di lesioni colposa anche gravissima da incidente stradale.

g) **artt. 8 e 24**: la disciplina della durata in servizio dei magistrati onorari costituisce, da sempre, uno degli aspetti più delicati e controversi.

Il disegno in esame sceglie la soluzione del “doppio binario”, prevedendo, per il futuro, una durata di quattro anni, prorogabile una volta sola per un periodo di ulteriori quattro anni, salvo quanto previsto dall'art. 9 per coloro che transitino nei ruoli del giudice di pace; tale soluzione appare coerente col carattere onorario di tale magistratura. Per quanti, invece, già svolgono funzioni onorarie all'entrata in vigore della legge, l'art. 24 detta una disciplina transitoria, che prevede un regime di proroga differenziato, in ragione della durata del precedente esercizio di funzioni giudiziarie onorarie e dell'età anagrafica. Tale regime è comunque assoggettato alla disciplina delle proroghe dettata in via generale dall'art. 8.

Occorre segnalare che tale soluzione appare in linea generale ragionevole, pur segnalando che essa potrà determinare, in molti casi, la permanenza nella funzione onoraria per un tempo complessivo anche superiore ai trent'anni, fatto questo che appare accettabile solo in ragione dell'esigenza eccezionale legata alla gestione del periodo transitorio.

5. Trattamento previdenziale e modalità di determinazione del compenso.

Anche alla luce di tale ultima considerazione, si sottopone alla valutazione della Commissione l'eventuale opportunità di prevedere, anche in via transitoria, agevolazioni di natura previdenziale, che siano comunque coerenti con il carattere onorario e temporaneo della funzione. Si sottopone anche la valutazione della possibilità di estensione, nelle forme appropriate e compatibili, della tutela delle lavoratrici madri dettata dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204.

Infine, il disegno di legge n. 548 non interviene, oltre che su tali aspetti previdenziali, sulla materia dei compensi della magistratura onoraria, che resterebbe regolata dalle leggi vigenti, le quali individuano regimi distinti per giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace.

Si segnala dunque l'opportunità di procedere, in linea con l'introduzione dello statuto unico della magistratura onoraria, all'armonizzazione di tale variegata disciplina, in modo da eliminare, pur nel rispetto della varietà di funzioni, le attuali disarmonie e porre rimedio alle anomalie riscontrate sul territorio, con riguardo ai riflessi che sulla giurisdizione potrebbero derivare dall'attuale sistema di compenso previsto per i giudici di pace, incrementando la quota fissa a scapito di quella variabile legata alla produttività.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

La riforma della magistratura onoraria
Brevi note illustrative
(Audizione CommGiust. Senato -23 gennaio 2014)

L'Associazione Nazionale Forense, nell'esaminare i provvedimenti legislativi all'esame della Commissione (ddl nn. 548 e 630) ,sui quali oggi è stata invitata per audizione informale, rileva quanto segue.

Ancora una volta le proposte di riforma della magistratura onoraria riflettono, in modo inequivoco, la poca chiarezza che contraddistingue, nel nostro sistema, il ruolo e le funzioni dei magistrati onorari.

Ambedue i disegni presentati, di fatto, si limitano a riproporre la organizzazione attuale, mantenendone sostanzialmente intatte le caratteristiche e favorendo, in realtà, solo la stabilizzazione dei "precari della giustizia" e la creazione di una unica categoria di magistrati onorari.

Le linee portanti dei due progetti di legge possono essere individuate come segue:

- 1) Preliminarmente si propone la introduzione di due distinti *status*, uno per la magistratura di pace e uno per la magistratura onoraria di tribunale, introducendo per le due figure un diverso regime di accesso. Per i Giudici di Pace , come accade già oggi, un corso - concorso, per i Giudici onorari di Tribunale e per i Vice Procuratori Onorari, un concorso per titoli (analogamente a quanto accade attualmente);
- 2) Viene proposta la istituzione del ruolo dei magistrati di complemento, al quale accederebbero, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della legge in discussione.
- 3) Successivamente si passa alla proposta di riforma vera e propria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali:

- a. predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari;
- b. rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari di tribunale;
- c. riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, lasciando in funzione un circuito parallelo di giurisdizione con possibilità di sostituzione dei giudici togati e smaltimento dell'arretrato.

I disegni di legge in discussione devono ritenersi del tutto insufficienti a riformare, efficacemente ed effettivamente, il complesso mondo della magistratura onoraria la quale, non bisogna dimenticarlo, svolge uno straordinario ruolo di supplenza della magistratura ordinaria.

Qualifica	Posti in organico	Posti coperti
Componente privato corte appello minorenni	362	373
Componente privato tribunale minorenni	750	817
Esperto di sorveglianza	481	518
Esperto di tribunale		23
Giudice di pace	4690	2029
Giudice onorario di tribunale	2647	2027
Vice procuratore onorario	2048	1730

(Fonte CSM - sito)

La magistratura onoraria italiana è costituita da figure eterogenee e molto diverse tra loro, istituite dal legislatore nel corso degli anni, che hanno caratteristiche diverse. Si va dalla partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia, pur rimanendo questi estranei alla magistratura (art. 102 comma 11 Costituzione: esperti delle sezioni agrarie, giudici popolari delle Corti d'Assisi *etc*), ai magistrati onorari nominati ai sensi dell'art. 106 comma 11 costituzione (in virtù della quale sono stati istituiti: i giudici onorari aggregati, i c.d. i giudici onorari di tribunale, GOT, e i vice procuratori onorari, VPO, tutti previsti in via del tutto transitoria e con funzioni di supplenza dei magistrati togati; i giudici di pace, GdP, ai quali sono state attribuite funzioni giurisdizionali civili e penali da svolgere in piena autonomia in un circuito parallelo della giurisdizione pubblica).

La stratificazione delle norme che si sono succedute, senza alcuna logica ne'

collegamento o coordinamento, impone da anni una revisione organica della magistratura onoraria, divenuta ormai indispensabile per lo svolgimento dell'attività giudiziaria di primo grado, (i numeri' sono imponenti: un quarto dei giudici presso i tribunali e la metà dei pubblici ministeri presso le procure sono magistrati onorari), e tra poco anche per il grado di appello, visto che la maggiore sofferenza quanto all'arretrato è ormai riscontrabile nel secondo grado di giudizio

Invero con il d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.8.2013, n. 98, assieme a numerose disposizioni urgenti finalizzate al «rilancio dell'economia», sono state introdotte anche alcune disposizioni in materia di giustizia civile. Tra queste la introduzione della nuova figura del «giudice ausiliario») presso le corti d'appello, nel numero massimo di 400 unità. E' stato previsto, cioè, il ((reclutamento)) di nuovi ((giudici ausiliari)) fra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni, e i magistrati onorari che

abbiano esercitato le loro funzioni per almeno cinque anni; ha i professori universitari in materie giuridiche anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni e i ricercatori universitari sempre in materie giuridiche; tra gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni, e i notai anche se a riposo da non più di tre anni. Questo, evidentemente, al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato, come chiaramente emerge dall'art. 62 dello stesso d.l.

Se questo è il quadro complessivo nel quale ci muoviamo, è di tutta evidenza come sia indispensabile una VERA riforma della magistratura onoraria, e non una semplice ricognizione delle regole o, peggio, la stabilizzazione di un precariato che si è andato insinuando negli Uffici Giudiziari della penisola, sfruttando le pieghe di una legislazione assolutamente lacunosa.

Occorre definire con chiarezza : modalità di accesso e di formazione, regime delle incompatibilità, *status*, regime economico e previdenziale, temporaneità o non temporaneità degli incarichi, controllo sulla qualità delle decisioni e quindi sulla professionalità, autogoverno, competenza e rito.

Non è pensabile continuare ad ignorare che, ad esempio, la legge istitutiva dei GOT e dei VPO (art. 245 D.L.g.s. 51/1998), nel prevedere le nuove figure di magistrati onorari stabiliva che la loro carica sarebbe dovuta durare sino a quando non sarebbe stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria ai sensi dell'art. 106 comma TI Costituzione e, in ogni caso, entro 5 anni. Norma, all'evidenza, del tutto disattesa.

Per non parlare della figura del GDP che venne istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374 prendendo il posto del vecchio giudice conciliatore, la cui entrata in funzione avvenne il 1 maggio 1995.

In questi anni il sistema delle conferme quadriennali unitamente al sistema di formazione di aggiornamento permanente introdotta dal CSM, ha consentito il loro mantenimento in servizio pressochè perenne, senza sbarramenti temporali.

Inoltre, proprio perché i giudici onorari gestiscono quote rilevanti di giurisdizione pubblica, non è più possibile transigere sulla necessità di un

maggior controllo sulla professionalità e sulla formazione della magistratura onoraria.

Le attuali modalità di reclutamento rispondono a criteri di mero automatismo e non permettono in alcun modo di scegliere, fra i soggetti disponibili, i migliori e i più preparati, **sicché** appare necessario individuare criteri di accesso e reclutamento che, viceversa, permettano l'accesso alla magistratura onoraria ai soggetti più titolati e più preparati, in possesso di una preparazione tecnico-giuridica tale da consentire loro di dare un apporto non solo quantitativamente ma anche qualitativamente rilevante;

L'Avvocatura, nei suoi congressi, ha sempre ribadito e rafforzato questi concetti.

Di recente la mozione sull'ordinamento giudiziario approvata nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Genova il 25-27 novembre 2010, nella quale si auspicava la nascita di una "Magistratura laica affidata ad avvocati qualificati con previsione di incompatibilità assoluta e di totale autonomia e indipendenza, per ruoli sia giudicanti che requirenti, reclutata per concorso per titoli ed esami, compensata

degnamente e con trattamento previdenziale adeguato, sotto il controllo dei Consigli degli Ordini per i profili deontologici e professionali"

Infine, nonostante i numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni e che, assai spesso, li hanno direttamente considerati, manca ogni e qualunque effettivo riferimento all'apporto che le giovani leve di avvocati potrebbero validamente dare all'amministrazione attiva della giurisdizione.

Ad avviso di ANF, dunque, i ddl in discussione dovranno essere adeguatamente emendati, mantenendo la assoluta temporaneità degli incarichi e introducendo e rafforzando i seguenti principi:

- la professionalità dei magistrati onorari dovrà essere garantita sin dal loro reclutamento e andrà quindi valutata prima della nomina attraverso uno scrupoloso esame dei titoli professionali posseduti e, se necessario, previa selezione anche di altro genere;
- nessuna ulteriore proroga o sanatoria, in favore dei magistrati onorari attualmente in servizio;

l'accesso alla magistratura onoraria deve essere riservato ai soli avvocati per i quali deve essere prevista una incompatibilità assoluta tra svolgimento dell'attività professionale e giudiziaria;

alla magistratura onoraria potranno essere affidati, e ciò per espressa disposizione normativa, soltanto determinati procedimenti così da creare una magistratura specializzata, che dovrà formarsi e aggiornarsi in quei particolari settori; una sorta di circuito parallelo di giurisdizione, a supporto della giurisdizione in senso lato;

la nomina dei magistrati onorari dovrà essere fatta dal Consiglio Superiore della Magistratura previo parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio dell'Ordine.

ai magistrati onorari dovrà essere riconosciuto un trattamento economico dignitoso, sufficiente a garantire un tenore di vita adeguato allo status che si va a ricoprire e compatibile con i principi costituzionali relativi.

Solo rispettando questi fondamentali principi, potrà avviarsi un serio percorso riformatore tendente ad assicurare, in un disegno organico complessivo, maggiore efficienza ed efficacia alla Giustizia.

Associazione Nazionale Forense

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Il Presidente

On.le SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE GIUSTIZIA

Audizione del 23 gennaio 2014 sui ddl n.548 e 630

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ritiene di poter esprimere un giudizio positivo soltanto per alcuni contenuti del disegno di legge n.548.

1) La parte che, maggiormente, merita attenzione e consenso è sicuramente quella - contenuta nell'art. 18- che attiene alla **specifica previsione ed elencazione delle materie in cui non è consentito al Giudice onorario di operare.**

Invero, a tutt'oggi, i maggiori problemi che pone la disciplina della Magistratura Onoraria sono i non ben definiti limiti del suo potere sostitutivo del Magistrato Togato, viste le circolari del CSM e le concrete applicazioni che, nei vari Tribunali, è stata data all'art.43 bis dell'ordinamento giudiziario, che hanno finito per allargare a dismisura le ipotesi di relativo intervento.

Per questa ragione, apprezzabile appare il tentativo di limitare, se non addirittura escludere, ogni possibilità interpretativa con la previsione specifica e tipizzazione delle materie nelle quali è assolutamente vietato l'intervento del magistrato onorario.

A questo proposito, appare opportuno suggerire **l'eliminazione dell'art. 18, comma secondo, lett. b)**, che consente la trattazione dei procedimenti da parte dei Giudici Onorari, qualora il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati in servizio superi la media del carico di lavoro esigibile determinata dal CSM, essendo forte il rischio di abusi che un'interpretazione blanda di tale requisito potrebbe determinare.

Opportuno, invece, appare aggiungere, tra le materie la cui trattazione non può essere affidata ai Giudici Onorari quella delle locazioni.

2) Seppur astrattamente ispirato ad **evitare forme di stabilizzazione del magistrato onorario** - principio che appare condivisibile - tuttavia il ddl prevede un'importante deroga, laddove consente (art. 9) la nomina di Giudici di Pace fra coloro che abbiano terminato il doppio quadriennio di funzioni di giudice onorario o viceprocuratore onorario.

Appare evidente che, consentire la permanenza nella magistratura onoraria per una durata che può raggiungere anche dodici anni, appare in controtendenza rispetto all'esigenza di non stabilizzare il magistrato onorario.



Il Presidente

3) Altra occasione mancata è, ad avviso dell'OUA, l'aver omesso di intervenire in modo specifico e definitivo sulla retribuzione del magistrato onorario.

Si tratta, evidentemente, di una conseguenza della scelta di adottare un provvedimento normativo ad invarianza finanziaria.

Non è il primo caso nel quale si cerca di riformare parti importanti della giurisdizione -e tale deve essere considerata a tutti gli effetti la giurisdizione onoraria che da anni smaltisce un elevatissimo numero di affari soprattutto in ambito civile - a costo zero. Il che, come è noto e traspare chiaramente dalla relazione annuale del Ministro della Giustizia letta alla Camera soltanto pochi giorni fa, ha contribuito a peggiorare e per nulla risolvere i problemi delle pendenze e della qualità delle soluzioni delle controversie.

Invero, l'attuale sistema di retribuzione basato sul numero di udienze tenute dal Magistrato Onorario non appare il più felice sia perché non consente di premiare la relativa produttività, che va, al contrario, valutata sul numero di procedimenti definiti, sia perché la retribuzione massima garantita al Giudice Onorario, salvo rarissime eccezioni, non supera oggi € 1.500,00 mensili. Ciò determina poca attrazione per lo svolgimento di queste funzioni soprattutto da parte di un ceto professionale più competente e preparato.

Al contrario l'Organismo, riportandosi al proprio progetto di riforma della magistratura onoraria, redatto nel 2009, ancora attuale, che deposita affinché gli uffici parlamentari possano tenerne conto durante la discussione del disegno di legge, propone di corrispondere al Magistrato Onorario lo stipendio previsto per il Magistrato Togato di prima nomina, oltre i contributi previdenziali.

4) Per quanto attiene al regime delle incompatibilità, si osserva che lo stesso risulta disegnato avendo a riferimento il circondario del Tribunale.

Come l'esperienza di quasi 20 anni insegna, lo svolgimento di attività forense nell'ambito dello stesso distretto di Corte d'Appello da parte di un Magistrato Onorario è fonte di perplessità sia per il privato cittadino sia per gli avvocati che difendono in giudizio le parti.

In tante zone d'Italia, le circoscrizioni dei Tribunali sono talmente attigue che è particolarmente rischioso consentire che un giudice onorario possa svolgere l'attività professionale forense a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui presta invece funzioni decisorie, mortificando, così, la necessaria immagine di terzietà ed indipendenza imprescindibili per l'esercizio della funzione.

L'OUA, pertanto propone che il magistrato onorario non possa svolgere attività forense ovvero altra attività professionale se non al di fuori del distretto di Corte d'Appello ove si trova il Tribunale presso cui svolge servizio.

Il criterio territoriale della Corte di Appello, poi, va applicato in tutte le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, anche relative ai familiari.



ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA
ITALIANA

OU

Il Presidente

5) Opportuna appare la previsione di **formazione permanente del Magistrato Onorario**, che, però, dovrà essere comune a quella dei Magistrati Togati.

6) Utile, inoltre, prevedere in aggiunta ai requisiti previsti per l'ammissione al ruolo di Magistrato Onorario, anche l'iscrizione da non meno di due anni all'albo degli avvocati, al fine di garantire una competenza, oltre che teorica, applicata e già testata da un esame abilitativo.

7) Sempre in relazione al reclutamento, si segnala l'opportunità di non limitare la selezione del Giudice Onorario sulla sola base della relazione del Magistrato affidatario, bensì anche tenendo conto dei titoli.

Marino


Roma, 23 gennaio 2014

Proposta di progetto di legge sulla magistratura laica

approvato dall'assemblea O.U.A. del 15\16 maggio 2009

La magistratura laica Art. 1 —

—Disciplina della magistratura laica

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il Titolo II è inserito il seguente:

"Titolo III Bis

Della magistratura laica

Art. 84 bis

Magistrati laici

Per magistrato laico si intende qualunque Magistrato diverso da quello professionista (nominato a seguito di concorso per uditore giudiziario) e quindi il termine comprende i Giudici di Pace, i GOA ed i GOT per quanto attiene la Magistratura Laica Giudicante ed i VPO per la Magistratura Laica Requirente.

Possono essere addetti agli uffici giudiziari di primo grado, previo decreto del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati laici in numero tale da far sì che il rapporto tra magistrato laico e processi di loro competenza di cui al successivo art. 84 undecies e pendenti alla data del 30 giugno precedente all'entrata in vigore delle presente legge sia pari a 1\400 relativamente agli uffici giudicanti e 1\500 relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

Ai magistrati laici di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-undecies con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84 ter

Concorso per magistrato laico

La nomina a magistrato laico si consegue tramite concorso per titoli ed esami.

I titoli sono stabiliti con D.M. con riferimento all'anzianità di iscrizione all'albo avvocati, di progresso esercizio di funzioni di giudice onorario, pubblicazioni e specializzazioni.

L'esame consiste nella discussione orale di una questione pratica di diritto civile ed una di diritto penale e nella redazione di una sentenza.

Nell'ambito della discussione orale il candidato deve sostenere ed argomentare una tesi giuridica, dimostrando la padronanza di dottrina e giurisprudenza ed il possesso di una metodologia giuridica appropriata.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono in media non meno di dodici ventesimi di punti nelle prove scritte.

Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

In ogni concorso ci sarà una quota di posti, non inferiore al 20%, riservata a Magistrati onorari in servizio.

Art. 84 quater

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami

I requisiti per l'ammissione al concorso per esami sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- e) essere di condotta incensurabile (nel senso di non aver riportato né una condanna penale definitiva a titolo di dolo, né una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione);
- d) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
- e) essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno sei anni o aver espletato per il medesimo periodo funzioni di Giudice di pace, GOT, GOA, VPO.

Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

Art. 84 quinquies

Indizione del concorso e svolgimento della prova

Il concorso per esami di cui all'articolo 85 ter si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso con le modalità previste per il concorso per magistrato ordinario.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova.

Con il medesimo decreto viene nominato un comitato di vigilanza, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, composto da quattro magistrati, dei quali uno che abbia conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente, e da quattro avvocati, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.

Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

Art. 84 sexies

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato laico, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1.

I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.

Art. 84 septies

Nomina a magistrato laico

I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato laico, nei limiti dei posti messi a concorso.

Gli idonei non prescelti, che superano il numero dei posti messi a concorso, possono essere utilizzati nei due anni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 84 octies

Tirocinio dei magistrati laici

I magistrati laici, nominati a seguito di concorso, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 84 nonies

Valutazione della professionalità

Tutti i magistrati laici sono sottoposti alla medesima valutazione di professionalità previste per i magistrati ordinari ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.

In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

e) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici e dal Consiglio Distrettuale dell'Ordine, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti

che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. I rapporti del capo dell'ufficio e del consiglio dell'ordine distrettuale degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poterdovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario, di quello espresso dal Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

Se il giudizio è "negativo" il magistrato laico è dispensato dal servizio.

Prima delle audizioni di cui al commi 7 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi della normativa vigente dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto.

Art. 84 decies

Incompatibilità, cause di cessazione, decadenza e revoca

Le incompatibilità, le cause di cessazione, decadenza e revoca, i diritti ed i doveri per il Magistrato laico sono gli stessi previsti dalla legge per il Magistrato ordinario.

Art. 84 undecies

Funzioni dei magistrati laici

I Magistrati laici sono divisi in due ruoli separati:

- a) addetti a funzioni giudicanti civili e penali;
- b) i vice procuratori laici.

Sono addetti alle loro funzioni in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma precedente sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

Per i magistrati laici giudicanti:

a) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici laici possono essere adibiti a funzioni monocratiche, fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare. Possono essere adibiti solo alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti

previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

b) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici **laici** siano addetti solo alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale a dire relative a beni mobili di valore non superiore a € 25.000,00 di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 50.000,00 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'I 1 luglio 2007 e di altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle che riguardino materia di lavoro, previdenza ed assistenza, fallimentare, famiglia, stato e capacità delle persone, separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di responsabilità professionale, diffamazione a mezzo stampa, marchio e brevetto, diritto d'autore, divisione, successione, querela di falso, società, impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia (anche se rientranti nella competenza del Giudice Ordinario di primo grado), esecuzione di contratti di appalto pubblico, elettorale, diritto della navigazione e in tutti i procedimenti relativi a diritti indisponibili.

d) della necessità che possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari, per un periodo non superiore ad un anno, sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente. Non costituisce impedimento la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio.

Possono, altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Per i magistrati laici inquirenti:

nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario possono essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera a), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; possono essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale.

Del procedimento disciplinare

Art. 84 duodecies

Procedimento disciplinare

Ai Magistrati laici si applicano il procedimento disciplinare e le sanzioni previste per i magistrati ordinari.

La sezione disciplinare del CSM acquisisce un parere del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli avvocati nel cui distretto esercita le funzioni il giudice laico.

Art2

Istituzione del Tribunale ordinario di primo grado

A decorrere dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative

competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con le seguenti modalità.

– Ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli da 311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 per i procedimenti penali;

Per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data di entrata in vigore della presente legge la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza.

I procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

Gli incarichi conferiti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato laico con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al successivo articolo 4.

Nella elaborazione dei provvedimenti tabellari relativamente alla organizzazione della magistratura laica i consigli giudiziari acquisiscono il parere della Regione interessata e del Consiglio dell'Ordine Distrettuale, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal l'entrata in vigore della presente legge ed in prima applicazione è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 3

Norme transitorie

Sino al completamento, tramite appositi concorsi, dell'organico di cui all'art. 1 della presente legge, gli incarichi di magistrato laico (a seguito di trasformazione di incarichi di giudici di pace, di

giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari) sono rinnovabili quadriennalmente, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, per non più di **tre** volte, salva la cessazione per limiti di età, che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto -. anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, e) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni.

Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico.

La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace, sono sospese fino al 31 dicembre 2009. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto innanzi previsto, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.

Art. 4

Indennità dei magistrati laici

Ai magistrati laici di cui alla presente legge spetta una retribuzione corrispondente all'emolumento minimo spettante al magistrato ordinario, oltre i contributi previdenziali.

La retribuzione prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ed è assimilata, a fini fiscali e previdenziali, ai redditi di lavoro dipendente.

Art. 512

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

La copertura finanziaria necessaria per la presente legge rinvia dal risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle condanne dello stato al risarcimento per la durata dei processi.

L'eventuale integrazione necessaria sarà finanziata con l'utilizzo dei proventi rinvenienti dall'acquisizione delle somme versate dai privati in relazione al servizio giustizia (contributo unificato, spese di giudizio, imposta di registro sulle sentenze, etc.).

Il Coordinatore della Commissione

Ordinamento giudiziario

(prof. aw. Giuseppe Chiaia Noya)

Il Presidente O.U.A.

(aw. Maurizio de Tilla)

